



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1264

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

01/08/2019 - 07:12

1.4.2. Resoconti sommari	203
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	204
1.4.2.1.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/07/2019	205
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	208
1.4.2.2.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 182 (pom.) del 17/07/2019	209
1.4.2.2.2. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 186 (pom.) del 24/07/2019	216
1.4.2.2.3. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019	220

1. DDL S. 1264 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1264
XVIII Legislatura

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

Titolo breve: *Insegnamento scolastico dell'educazione civica*

Iter

31 luglio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.682](#) T. U. con [C.734](#), [C.916](#), [C.988](#), [C.1166](#), [C.1182](#), [C.1425](#), [C.1464](#), [C.1465](#),
[C.1480](#), [C.1485](#), [C.1499](#), [C.1536](#), [C.1555](#), [C.1576](#), [C.1696](#), [C.1709](#)
approvato in testo unificato

S.1264 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[On. Massimiliano Capitanio](#) (Lega)

Cofirmatari

[On. Giulio Centemero](#) (Lega), [On. Giorgia Andreuzza](#) (Lega), [On. Mirco Badole](#) (Lega), [On. Alex Bazzaro](#) (Lega), [On. Daniele Belotti](#) (Lega), [On. Alessandro Manuel Benvenuto](#) (Lega), [On. Matteo Luigi Bianchi](#) (Lega), [On. Simone Billi](#) (Lega), [On. Diego Binelli](#) (Lega), [On. Ingrid Bisa](#) (Lega), [On. Massimo Bitonci](#) (Lega), [On. Rossana Boldi](#) (Lega), [On. Gualtiero Caffaratto](#) (Lega), [On. Virginio Caparvi](#) (Lega), [On. Vanessa Cattoi](#) (Lega), [On. Laura Cavandoli](#) (Lega), [On. Fabrizio Cecchetti](#) (Lega), [On. Angela Colmellere](#) (Lega), [On. Silvia Covolo](#) (Lega), [On. Sara De Angelis](#) (Lega), [On. Flavio Di Muro](#) (Lega), [On. Giuseppe Cesare Donina](#) (Lega), [On. Claudio Durigon](#) (Lega), [On. Roberto Paolo Ferrari](#) (Lega), [On. Ketty Fogliani](#) (Lega), [On. Paolo Formentini](#) (Lega), [On. Sara Foscolo](#) (Lega), [On. Maurizio Fugatti](#) (Lega), [On. Domenico Furgiuele](#) (Lega), [On. Massimo Garavaglia](#) (Lega), [On. Flavio Gastaldi](#) (Lega), [On. Vannia Gava](#) (Lega), [On. Antonietta Giacometti](#) (Lega), [On. Alessandro Giglio Vigna](#) (Lega), [On. Claudia Gobbato](#) (Lega), [On. Guglielmo Golinelli](#) (Lega), [On. Paolo Grimoldi](#) (Lega), [On. Guido Guidesi](#) (Lega), [On. Giorgia Latini](#) (Lega), [On. Donatella Legnaioli](#) (Lega), [On. Carmelo Lo Monte](#) (Lega), [On. Alessandra Locatelli](#) (Lega), [On. Mario Lolini](#) (Lega), [On. Eva Lorenzoni](#) (Lega), [On. Elena Lucchini](#) (Lega), [On. Elena Maccanti](#) (Lega), [On. Riccardo Augusto Marchetti](#) (Lega), [On. Filippo Maturi](#) (Lega), [On. Jacopo Morrone](#) (Lega), [On. Daniele Moschioni](#) (Lega), [On. Elena Murelli](#) (Lega), [On. Alessandro Pagano](#) (Lega), [On. Massimiliano Panizzut](#) (Lega), [On. Luca Rodolfo Paolini](#) (Lega), [On. Tullio Patassini](#) (Lega), [On. Cristina Patelli](#) (Lega), [On. Lino Pettazzi](#) (Lega), [On. Carlo Piastra](#) (Lega), [On. Germano Racchella](#) (Lega), [On. Alberto Ribolla](#) (Lega), [On. Stefania Segnana](#) (Lega), [On. Anna Rita Tateo](#) (Lega), [On. Claudia Maria Terzi](#) (Lega), [On. Paolo Tiramani](#) (Lega), [On. Giovanni Battista Tombolato](#) (Lega), [On. Roberto Turri](#) (Lega), [On. Sergio Vallotto](#) (Lega), [On. Gianluca Vinci](#) (Lega), [On. Lorenzo Viviani](#) (Lega), [On. Giulia Zanotelli](#) (Lega), [On. Edoardo Ziello](#) (Lega), [On. Eugenio Zoffili](#) (Lega), [On.](#)

[Adolfo Zordan](#) (Lega)

[On. Rebecca Frassini](#) (Lega) (aggiunge firma in data 27 novembre 2018)

[On. Paolo Paternoster](#) (Lega) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[On. Erik Umberto Pretto](#) (Lega) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.734 - [On. Mariastella Gelmini](#) (FI) e altri

C.916 - [On. Fabiana Dadone](#) (M5S) e altri

C.988 - [On. Alessandro Battilocchio](#) (FI) e altri

C.1166 - [On. Gabriele Toccafondi](#) (Misto, Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica)

C.1182 - [On. Silvana Andreina Comaroli](#) (Lega) e altri

C.1425 - [On. Mariastella Gelmini](#) (FI)

C.1480 - [On. Roberto Pella](#) (FI)

C.1464 - [On. Romina Mura](#) (PD) e altri

C.1465 - [On. Manfred Schullian](#) (Misto, Minoranze linguistiche) e altri

C.1499 - [On. Paola Frassinetti](#) (FDI) e altri

C.1536 - [On. Dalila Nesci](#) (M5S) e altri

C.1555 - [On. Paolo Lattanzio](#) (M5S) e altri

C.1576 - [On. Alessandro Fusacchia](#) (Misto, +Europa-Centro Democratico)

C.1696 - [On. Renato Brunetta](#) (FI) e altri

C.1709 - [On. Carmelo Massimo Misiti](#) (M5S)

C.1485 - Popolare

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 24 luglio 2019.

Presentazione

Trasmesso in data **3 maggio 2019**; annunciato nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Classificazione TESEO

MATERIE DI INSEGNAMENTO , DIRITTI E DOVERI DELLA PERSONA , ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Articoli

SCUOLA ELEMENTARE (Artt.2, 7), SCUOLA SECONDARIA (Art.2), INSEGNANTI (Artt.2, 6), ESAMI E SCRUTINI (Art.2), AUTONOMIA SCOLASTICA (Art.2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.3, 5, 9, 10), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 5), PROGRAMMI SCOLASTICI (Art.3), COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA (Artt.3, 4), AMBIENTE (Art.3), INTERNET (Artt.3, 5), DIRITTO (Art.3), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.3), PROTEZIONE CIVILE (Art.3), EDUCAZIONE STRADALE (Art.3), TUTELA DELLA SALUTE (Art.3), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.5), AGGIORNAMENTO (Art.6), FAMIGLIA (Art.7), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.7), ABROGAZIONE DI NORME (Art.7), ATTIVITA' INTEGRATIVE (Art.8), VOLONTARIATO (Art.8), COMUNI (Art.8), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.11)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianfranco Rufa](#) (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina l'11 giugno 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente l'8 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 23 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 136 del 23 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1264

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1264

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 2 maggio 2019, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

d'iniziativa dei deputati **CAPITANIO**, **CENTEMERO**, **ANDREUZZA**, **BADOLE**, **BAZZARO**, **BELOTTI**, **BENVENUTO**, **BIANCHI**, **BILLI**, **BINELLI**, **BISA**, **BITONCI**, **BOLDI**, **CAFFARATTO**, **CAPARVI**, **Vanessa CATTOI**, **CAVANDOLI**, **CECCHETTI**, **COLMELLERE**, **COVOLO**, **DE ANGELIS**, **DI MURO**, **DONINA**, **DURIGON**, **FERRARI**, **FOGLIANI**, **FORMENTINI**, **FOSCOLO**, **FRASSINI**, **FUGATTI**, **FURGIUELE**, **GARAVAGLIA**, **GASTALDI**, **GAVA**, **GIACOMETTI**, **GIGLIO VIGNA**, **GOBBATO**, **GOLINELLI**, **GRIMOLDI**, **GUIDESI**, **LATINI**, **LEGNAIOLI**, **LO MONTE**, **LOCATELLI**, **LOLINI**, **Eva LORENZONI**, **LUCCHINI**, **MACCANTI**, **MARCHETTI**, **MATURI**, **MORRONE**, **MOSCHIONI**, **MURELLI**, **Alessandro PAGANO**, **PANIZZUT**, **PAOLINI**, **PATASSINI**, **PATELLI**, **PATERNOSTER**, **PETTAZZI**, **PIASTRA**, **PRETTO**, **RACCHELLA**, **RIBOLLA**, **SEGNANA**, **TATEO**, **TERZI**, **TIRAMANI**, **TOMBOLATO**, **TURRI**, **VALLOTTO**, **VINCI**, **VIVIANI**, **ZANOTELLI**, **ZIELLO**, **ZÓFFILI** e **ZORDAN** (682); **GELMINI**, **APREA**, **CASCIELLO**, **MARIN**, **MARROCCO**, **PALMIERI**, **SACCANI**, **JOTTI**, **CALABRIA**, **GERMANÀ**, **Sandra SAVINO**, **Cosimo SIBILIA** e **ZANELLA** (734); **DADONE**, **D'UVA**, **GALLO**, **CARBONARO**, **ACUNZO**, **AZZOLINA**, **BELLA**, **CASA**, **FRATE**, **LATTANZIO**, **MARIANI**, **MARZANA**, **MELICCHIO**, **NITTI**, **TESTAMENTO**, **TORTO**, **TUZI** e **VILLANI** (916); **BATTILOCCHIO**, **SPENA**, **PETTARIN** e **VIETINA** (988); **TOCCAFONDI**, **LORENZIN**, **COLUCCI**, **TABACCI**, **LUPI**, **SOVERINI** e **TONDO** (1166); **COMAROLI**, **MOLINARI**, **ANDREUZZA**, **BADOLE**, **BAZZARO**, **BELLACHIOMA**, **BELOTTI**, **BIANCHI**, **BILLI**, **BINELLI**, **BISA**, **BOLDI**, **BONIARDI**, **BORDONALI**, **BUBISUTTI**, **CAFFARATTO**, **CAPARVI**, **CAPITANIO**, **Vanessa CATTOI**, **CAVANDOLI**, **CECCHETTI**, **CESTARI**, **COLLA**, **COLMELLERE**, **COVOLO**, **Andrea CRIPPA**, **DARA**, **DE ANGELIS**, **DE MARTINI**, **DI MURO**, **DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA**, **DONINA**, **FANTUZ**, **FERRARI**, **FOGLIANI**, **FORMENTINI**, **FOSCOLO**, **FRASSINI**, **FURGIUELE**, **GASTALDI**, **GIGLIO VIGNA**, **GOBBATO**, **GOLINELLI**, **GRIMOLDI**, **GUSMEROLI**, **IEZZI**, **INVERNIZZI**, **LAZZARINI**, **LEGNAIOLI**, **LOCATELLI**, **LOLINI**, **Eva LORENZONI**, **LUCCHINI**, **MACCANTI**, **MAGGIONI**, **MORELLI**, **MOSCHIONI**, **MURELLI**, **Alessandro PAGANO**, **PANIZZUT**, **PAOLINI**, **PATELLI**, **PETTAZZI**, **POTENTI**, **PRETTO**, **RACCHELLA**, **RAFFAELLI**, **RIBOLLA**, **SASSO**, **SEGNANA**, **STEFANI**, **TARANTINO**, **TATEO**, **TONELLI**, **TURRI**, **VALBUSA**, **VALLOTTO**, **VINCI**, **ZANOTELLI**, **ZIELLO**, **ZÓFFILI** e **ZORDAN** (1182); **GELMINI** (1425); **MURA**, **ASCANI**, **PICCOLI NARDELLI**, **CIAMPI**, **PRESTIPINO**, **ROSSI**, **DI GIORGI**, **FRANCESCHINI**, **ANZALDI** e **SERRACCHIANI** (1464); **SCHULLIAN**, **GEBHARD** e **PLANGGER** (1465); **PELLA** (1480);

(V. Stampati Camera nn. 682, 734, 916, 988, 1166, 1182, 1425, 1464, 1465 e 1480)

di un disegno di legge di iniziativa popolare

(V. Stampato Camera n. 1485)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati **FRASSINETTI**, **BUCALO**, **CARETTA**, **CIABURRO**, **Luca DE CARLO**, **MOLLICONE**, **PRISCO**, **TRANCASSINI** e **VARCHI** (1499); **NESSI**, **ACUNZO**, **Davide AIELLO**, **Piera AIELLO**, **ASCARI**, **AZZOLINA**, **BALDINO**, **Massimo Enrico BARONI**, **BELLA**, **BRESCIA**, **BRUNO**, **CAPPELLANI**, **CARBONARO**, **CASA**, **CASO**, **DADONE**, **FRATE**, **GALLO**, **LATTANZIO**, **MAMMÌ**, **MELICCHIO**, **MIGLIORINO**, **NITTI**, **PROVENZA**, **SARLI**, **SPORTIELLO**, **TESTAMENTO** e **VILLANI** (1536); **LATTANZIO**, **Davide AIELLO**, **ASCARI**, **CARBONARO**, **FRATE**, **MELICCHIO**, **NESSI**, **NITTI**, **TESTAMENTO** e **TUZI** (1555); **FUSACCHIA** (1576); **BRUNETTA** e **APREA** (1696); **MISITI** (1709)

(V. *Stampati Camera nn. 1499, 1536, 1555, 1576, 1696 e 1709*)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 maggio 2019*

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

Art. 2.

(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: « di competenze linguistiche » sono sostituite dalle seguenti: « di competenze civiche, linguistiche ».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.
6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Art. 3.

(Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)

1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

- a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
- c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
- d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- h) formazione di base in materia di protezione civile.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Art. 4.

(Costituzione e cittadinanza)

1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.

2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio

dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.

3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.

4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

Art. 5.

(Educazione alla cittadinanza digitale)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;

d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;

e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.

5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.

6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

7. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi,

indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.

Art. 6.

(Formazione dei docenti)

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

Art. 7.

(Scuola e famiglia)

1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Art. 8.

(Scuola e territorio)

1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.

2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.

Art. 9.

(Albo delle buone pratiche di educazione civica)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.

2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

Art. 10.

(Valorizzazione delle migliori esperienze)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.

Art. 11.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica.

Art. 12.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.2. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
31 luglio 2019
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica (1264)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione*) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è istituito l'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione'. Il predetto insegnamento è impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, secondo modalità definite da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia didattica di cui la stessa è dotata. L'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' è oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale, in sede di scrutinio, dai docenti contitolari della classe".

— 2 —

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è impartito secondo le disposizioni previste dal comma 1-*ter* dell'articolo medesimo";

2) il comma 9 è abrogato.

3. All'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, numero 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le attività e gli insegnamenti relativi a 'Cittadinanza e Costituzione' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e sono impartiti secondo le disposizioni previste dal comma 1-*ter* del medesimo articolo 1".

4. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, numero 2, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Le attività e gli insegnamenti relativi a 'Cittadinanza e Costituzione' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e sono impartiti secondo le disposizioni previste dal comma 1-*ter* del medesimo articolo 1".

5. L'istituzione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" non modifica i quadri orari disciplinari e non comporta alcun aggravio di spesa».

Conseguentemente,

a) *agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «educazione civica» con le seguenti: «Cittadinanza e Costituzione»;*

b) *all'articolo 2, sopprimere il comma 9.*

1.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'educazione civica è parte integrante dell'attività e dei programmi didattici delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema scolastico nazionale del primo e del secondo ciclo d'istruzione, e contribuisce,

attraverso l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza, ad accrescere il senso critico, la responsabilità, la creatività, nonché sviluppo della riflessione etica degli studenti, al fine di promuovere la loro piena partecipazione democratica, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, alla vita politica, culturale e sociale della comunità».

1.3

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è istituito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione". Il predetto insegnamento è impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, secondo modalità definite da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia didattica di cui la stessa è dotata».

Conseguentemente,

- a) *al medesimo articolo 1, sopprimere i commi 4 e 5;*
- b) *agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «educazione civica» con le seguenti: «Cittadinanza e Costituzione».*

1.4

IORI, RAMPI, VERDUCCI, GINETTI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione alla cittadinanza»;*
- b) *al comma 2 sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione alla cittadinanza».*

Conseguentemente:

- a) *agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione alla cittadinanza»;*
- b) *sostituire il titolo con il seguente: «Insegnamento dell'educazione alla cittadinanza».*

1.5

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «e della convivenza civile».

1.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «e cittadine»;*
 - b) *dopo le parole: «e sociale» inserire le seguenti: «e alla memoria storica».*
-

1.7

IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «e sociale» inserire le seguenti: «e alla memoria storica».

1.8

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «e sociale», inserire le seguenti: «e alla memoria storica».

1.9

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'educazione civica e alla convivenza civile ha altresì l'obiettivo di rendere consapevoli insegnanti, studenti e genitori dell'appartenenza a una comunità ispirata ai principi della

legalità, della solidarietà e del rispetto delle istituzioni, accrescendo la loro partecipazione nella tutela e nella valorizzazione della cosa pubblica».

1.10

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 2, sostituire le parole da: «la condivisione» fino alla fine con le seguenti: «la conoscenza, il rispetto, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, di solidarietà, di cittadinanza attiva e digitale, di sostenibilità ambientale, di diritto alla salute e al benessere della persona, al fine di accrescere la partecipazione nella tutela e nella valorizzazione della cosa pubblica.».

1.11

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado chiamati ad impartire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'organizzazione e la frequenza di appositi corsi relativi alle tematiche di cui al comma 1, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento delle Università».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

MONTEVECCHI, GRANATO, RUSSO, MARILOTTI, CORRADO, FLORIDIA, DE LUCIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; parimenti l'articolo 3 individua le tematiche oggetto dell'insegnamento dell'educazione civica per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento, mentre l'articolo 4 determina la conoscenza della Costituzione italiana quale base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, al fine di sviluppare competenze ispirate ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà,

considerato che:

la promozione di valori d'equità, coesione sociale e cittadinanza attiva grazie all'educazione scolastica figura anche tra gli specifici obiettivi delle «Conclusioni del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione del 12 maggio 2009»;

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/UE), evidenzia che le competenze chiave per l'apprendimento permanente afferiscono a quelle di cui tutti hanno indistintamente bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione;

come prevede il Rapporto Eurydice (2017) su *L'educazione alla cittadinanza a scuola in Europa* nelle società democratiche l'educazione alla cittadinanza deve aiutare gli studenti a diventare cittadini attivi, informati e responsabili, desiderosi e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e le loro comunità a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

al fine di raggiungere tali obiettivi, l'educazione alla cittadinanza deve aiutare gli studenti a sviluppare conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori in quattro macro-aree di competenza quali: interazione efficace e co-

— 7 —

struttiva con gli altri, pensiero critico, agire in modo socialmente responsabile, agire democraticamente;

l'insieme delle tematiche che rientrano nell'insegnamento dell'educazione civica riveste pertanto un aspetto di tutto rilievo per aiutare gli studenti a diventare cittadini capaci di costruire una società basata sulla convivenza civile democratica e su relazioni sociali, economiche e politiche pacificate. E, in tale processo formativo, acquista un ruolo fondamentale la conoscenza di tutto l'insieme dei principi e dei valori sanciti dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica tematiche afferenti all'educazione e al rispetto dei diritti umani, alla convivenza civile e democratica e al dialogo interculturale sulla base dei criteri di tolleranza, uguaglianza e non-discriminazione nonché dei valori e principi sanciti e tutelati dalla nostra Costituzione.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire le parole: «primo anno» con le seguenti: «secondo anno».

2.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» inserire le seguenti: «in tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema scolastico nazionale».

2.3

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica», inserire le seguenti: «e della convivenza civile».

Conseguentemente, ai commi 3, 4, 5 e 6, ovunque ricorrano, dopo le parole: «educazione civica», inserire le seguenti: «e della convivenza civile».

2.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,» aggiungere le seguenti: «come disciplina autonoma con voto»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «profili sociali» inserire la seguente: «storici»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «ed economiche» aggiungere le seguenti: «storico-filosofico e geografiche».*

2.6

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,» inserire le seguenti: «come disciplina autonoma con voto».

2.7

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «profili sociali,» inserire la seguente: «storici,».

2.8

IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «profili sociali» inserire la seguente: «storici,».

2.9

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «italiana ed europea».

2.10

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Nello specifico dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui al comma 1, si intende l'insegnamento riferito a tutte le discipline di studio con caratterizzazione interdisciplinare»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis»;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per ciascuna classe è individuato un docente con compiti di coordinamento»;

e) *al comma 6, sostituire le parole: «a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica», con le seguenti: «che nello specifico dell'insegnamento della propria classe di concorso, hanno svolto moduli didattici riconducibili all'educazione civica»;*

f) *al comma 9, sostituire le parole: «primo anno» con le seguenti: «secondo anno».*

2.11

IANNONE

Al comma 2, sostituire la parola: «civiche» con le seguenti: «di cittadinanza».

2.12

IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la parola: «civiche» con le seguenti: «di cittadinanza».

2.13

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 3, sostituire le parole da: «che non può essere inferiore a 33 ore annue» fino alla fine con le seguenti: «che deve essere di almeno un'ora settimanale, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle proprie particolari esigenze.».

2.14

GINETTI, IORI, RAMPI

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e il coordinamento sono affidati ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, con priorità per quelli già presenti nell'organico, anche di potenziamento, dei singoli istituti scolastici.».

2.15

IANNONE

Al comma 4, dopo le parole: «ed economiche» inserire le seguenti: «, storico-filosofiche e geografiche».

2.16

GINETTI, RAMPI

Al comma 4, sostituire le parole: «, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.» con le seguenti: «. Nell'organico dell'autonomia delle scuole del secondo ciclo è presente almeno un docente abilitato all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.».

2.17

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche impiegano i docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito dei percorsi di studio e delle attività previste per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"».

2.18

GINETTI, IORI, RAMPI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle scuole del secondo ciclo, il coordinamento dell'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.».

2.19

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale, in sede di scrutinio, dai docenti contitolari della classe. L'insegnamento dell'educazione civica non modifica i quadri orari disciplinari e non comporta alcun aggravio di spesa.

6-bis. Per l'insegnamento dell'educazione civica il Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche definisce le competenze da raggiungere, gli obiettivi di apprendimento e le relative modalità di valutazione, in relazione a quando previsto dal decreto di cui al comma 3-*quinquies*. Al medesimo fine i consigli di classe e di interclasse definiscono le attività da svolgersi durante ciascun anno scolastico, coinvolgendo tutti i docenti contitolari della classe. La valutazione intermedia e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è espressa con un voto, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, definito collegialmente dall'intero consiglio di classe. Il voto compare quale voto distinto nella scheda di valutazione di ciascun alunno.

6-quater. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto del colloquio di esame previsto nell'ambito degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

6-quinquies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce gli obiettivi di apprendimento e dello sviluppo delle competenze relativi all'insegnamento dell'educazione civica».

2.20

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. La valutazione intermedia e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è espressa con un voto, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, definito collegialmente dall'intero

consiglio di classe. Il voto compare quale voto distinto nella scheda di valutazione di ciascun alunno.

6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto del colloquio di esame previsto nell'ambito degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

FLORIDIA, GRANATO, VANIN, DE LUCIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

con il comma 1 dell'articolo 2 è istituito l'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Il comma 3 del medesimo articolo specifica il monte ore annuale per ciascun anno di corso, non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del quadro orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia;

dall'introduzione di un'ora settimanale di educazione civica, nell'ambito del quadro orario generale - ai sensi delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti;

già la legge 30 ottobre 2008, n. 169, aveva introdotto - a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 - una sperimentazione nazionale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione finalizzata all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» nei limiti del-

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza valutazione autonoma della disciplina,

considerato che:

la conoscenza della Costituzione italiana, dei principi di legalità, della cittadinanza attiva e digitale, della sostenibilità ambientale e del diritto alla salute e al benessere della persona, intese come singole fattispecie e insegnamento trasversale, richiedono l'introduzione di una disciplina autonoma con pari dignità rispetto a tutte le altre materie curriculari. Tale insegnamento, infatti, deve essere considerato indispensabile per la formazione di cittadini italiani e comunitari, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, informati ai principi costituzionali, e per un investimento nelle future generazioni in termini di consapevolezza rispetto ai beni di tutti e rispetto alle norme comportamentali, per l'acquisizione di una cultura del rispetto e della democrazia partecipata,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- reperire tempestivamente, anche con provvedimenti a carattere normativo, risorse economiche aggiuntive, pur nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di agire sulle Indicazioni nazionali che preludono ai programmi per poter avviare e promuovere un insegnamento strutturato, in aggiunta all'orario curricolare esistente, che perfezioni e incrementi l'offerta formativa;

- razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane a disposizione nell'organico dell'autonomia con particolare riferimento ai docenti abilitati all'insegnamento del diritto affinché possano essere espressamente utilizzati per l'insegnamento dell'educazione civica.

G2.2

MARINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

all'articolo 2 è previsto che: «è attivato l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.»;

sulle base delle ripetute affermazioni contenute nelle raccomandazioni dell'UE sullo sviluppo sostenibile e sull'educazione permanente e dei risultati dei rapporti Eurydice sull'educazione alla cittadinanza a scuola in Eu-

— 15 —

ropa, è necessario che i giovani abbiano le conoscenze e competenze basilari relative al sistema economico, imprenditoriale e finanziario per essere pienamente cittadini della propria comunità di riferimento,

impegna il Governo:

in sede di definizione delle linee guida previste dall'articolo 3, a dare il necessario rilievo agli aspetti fondamentali del sistema economico, del ruolo delle imprese e della finanza privata e pubblica, affinché anche la formazione dei docenti, prevista dall'articolo 6, sia predisposta in modo coerente ai suddetti temi, consentendo una trattazione didattica adeguata e conforme all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

EMENDAMENTI

2.0.200

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità di genere)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sono istituiti, inoltre, l'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità di genere, per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza, del contrasto ad ogni forma di discriminazione.»

Art. 3

3.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1 e 2 dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «e della convivenza civile»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'insegnamento di educazione civica e della convivenza civile prevede attività di ricerca e di sperimentazione, anche attraverso l'organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza dei valori civici.».

3.2

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «educazione civica», inserire le seguenti: «e della convivenza civile»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «educazione civica», inserire le seguenti: «e della convivenza civile».*

3.3

IANNONE

Al comma 1, sostituire le parole: «che individuano» con le seguenti: «che sono elaborate da una Commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI. Tali linee guida individuano».

3.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «per l'insegnamento dell'educazione civica» *inserire le seguenti:* «che sono elaborate da una Commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI.» *e sostituire le parole:* «che individuano» *con le seguenti:* «Tali linee guida individuano»;

b) *al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«*h-bis*) studio dei diritti umani e dei principi di non discriminazione e pari opportunità».

3.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «specifici traguardi» *inserire le seguenti:* «uniformi su tutto il territorio nazionale».

3.6

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difesa della democrazia e contrasto a ogni tipo di totalitarismo».

3.7

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzazione e approfondimento delle identità e delle specificità culturali del popolo italiano».

3.8

VERDUCCI, IORI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) storia d'Italia nel contesto geopolitico internazionale;».

3.9

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) educazione al rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale;».

3.10

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) educazione al rispetto per l'identità religiosa del popolo italiano;».

3.11

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) approfondimento e valorizzazione del principio costituzionale di difesa della Patria;».

3.12

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) valorizzazione della famiglia naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione;».

3.13

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, principi di inviolabilità dei diritti umani, contrasto alle violenze, educazione al rispetto della persona, valorizzazione dei principi di uguaglianza al fine di evitare distinzioni sulla base del sesso;».

3.14

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzazione del principio di collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende di cui all'articolo 46 della Costituzione».

3.15

PAPATHEU, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) educazione per prevenire la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali della persona;».

3.16

MODENA, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«*f-bis*) educazione al rispetto del principio di non colpevolezza e del giusto processo;

f-ter) educazione al principio della riabilitazione della pena;

f-quater) educazione alla conoscenza delle carceri con finalità di conoscenza delle conseguenze di illeciti penali, di prevenzione di carattere generale e anche della volontà emulativa di compimento di illeciti penali;».

3.200

UNTERBERGER

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis*) educazione al rispetto dell'identità di genere e di pari dignità tra uomini e donne, anche attraverso lo studio della storia delle donne e delle relazioni di genere;»

f-ter) educazione al rispetto del principio di non discriminazione, con riferimento ai fenomeni di intolleranza e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali per motivi razziali, etnici, religiosi, di genere, di orientamento sessuale, legati alla disabilità o alle condizioni personali o sociali;»

3.201

UNTERBERGER

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) educazione al rispetto dell'identità di genere e di pari dignità tra uomini e donne, anche attraverso lo studio della storia delle donne e delle relazioni di genere;»

3.202

UNTERBERGER

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) educazione al rispetto delle diversità e delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché al superamento degli stereotipi di genere.

3.17

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) educazione alla tutela, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e architettonico italiano e dei beni pubblici comuni;».

3.18

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, dopo le parole: «al volontariato» inserire le seguenti: «, educazione interculturale».

3.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

MARILOTTI, GRANATO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

l'articolo 3 individua le tematiche oggetto dell'insegnamento dell'educazione civica per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento mentre, al contempo, l'articolo 4 sostiene e promuove la conoscenza della Carta costituzionale quale base dell'insegnamento dell'educazione civica e del pluralismo istituzionale,

considerato che:

il processo di integrazione europea e l'istituzione della cittadinanza europea hanno contribuito a rendere fondamentale la conoscenza, da parte degli studenti, non solo della Costituzione e delle istituzioni nazionali, ma anche delle istituzioni comunitarie e dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea;

inoltre non deve essere trascurata la conoscenza della storia locale attraverso la quale ogni studente può apprendere e conoscere le origini e la storia del proprio territorio, che nel caso italiano è ricca di realtà municipali e regionali, una storia fatta di istituzioni, arte e cultura,

valutato che:

al fine di consentire l'aggiornamento nonché la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, incaricati dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe promuovere appositi corsi e seminari relativi ai temi obiettivo dell'apprendimento di cui all'articolo 3, eventualmente e ove possibile anche attraverso il coinvolgimento delle Università;

la formazione specifica dei docenti su tematiche comunitarie dovrebbe avvenire in conformità con il Progetto Pilota promosso dal «Partnership Strategico tra il Governo Italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea nel-

l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito dell'insegnamento e dello sviluppo delle competenze l'introduzione dello studio della storia locale e la conoscenza dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea, garantendo altresì la formazione specifica dei docenti sulle tematiche comunitarie in conformità con il Progetto Pilota promosso dal «Partenariato Strategico tra il Governo Italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020».

G3.200

MARILOTTI, GRANATO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», premesso che:

l'articolo 3 individua le tematiche oggetto dell'insegnamento dell'educazione civica per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento mentre, al contempo, l'articolo 4 sostiene e promuove la conoscenza della Carta costituzionale quale base dell'insegnamento dell'educazione civica e del pluralismo istituzionale;

considerato che:

l'istituzione della cittadinanza europea introdotta dal Trattato di Maastricht e l'evoluzione del processo di integrazione europea sancita dal Trattato di Lisbona, nell'apportare ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea (T.U.E.) e al Trattato che istituisce la Comunità europea (T.C.E.), hanno contribuito a rendere fondamentale la conoscenza da parte degli studenti, non solo della Costituzione e delle istituzioni nazionali, ma anche della storia delle istituzioni comunitarie e dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea;

parallelamente e, nello stesso tempo, non deve essere trascurata la storia locale attraverso la quale ogni studente può apprendere e conoscere il proprio territorio. Ogni Regione italiana è infatti ricca di realtà municipali e preserva tradizioni locali meritevoli di essere oggetto di studio e approfondimento. Una storia costituita da tradizioni, arte e cultura, che merita di essere divulgata e tramandata attraverso il percorso formativo scolastico;

ritenuto inoltre che:

data la trasversalità della materia dell'educazione civica, che necessita di un approccio interdisciplinare, e considerato l'avvenuto accorpamento di storia e geografia, con relativa contrazione di ore nell'insegnamento della

storia, si ritiene auspicabile oltretutto opportuno fornire agli studenti strumenti idonei per comprendere e interpretare i complessi aspetti socio-culturali e le grandi trasformazioni economico-politiche di un mondo sempre più globalizzato attraverso nozioni e lineamenti di «geopolitica» che, destinati alla formazione dei più giovani, appaiono sempre più strumenti necessari per restituire e comprendere la realtà contemporanea nella sua complessità;

si potrebbe prevedere, pertanto, un'ora specifica dedicata all'educazione civica, il cui insegnamento sia affidato ai docenti della classe di Scienze giuridiche-economiche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, nozioni di storia locale e di educazione alla cittadinanza europea, insieme con principi e lineamenti di geopolitica, con particolare riferimento all'ambiente, all'economia, alle risorse planetarie, allo sviluppo sostenibile, ai flussi migratori, alla concentrazione della ricchezza mondiale e, in più ampia prospettiva, ai diritti dell'uomo.

G3.2

IANNONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

il provvedimento in esame istituisce l'insegnamento scolastico dell'educazione civica al fine di formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

la terza indagine internazionale sull'educazione civica e per la cittadinanza *International civic and citizenship education study* (ICCS) promossa dalla IEA, che si è posta l'obiettivo di identificare ed esaminare, all'interno di una dimensione comparativa, i modi in cui i giovani vengono preparati a svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche, ha rilevato che in Italia l'educazione alle competenze sociali ed emotive rappresenta il «pezzo mancante» dei curricula scolastici e della formazione degli insegnanti;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rivedendo il proprio concetto di prevenzione in senso formativo, piuttosto che igienico-sanitario, ha optato per il termine *Skills for Life 15*, emanando un documento programmatico intenzionalmente rivolto ai sistemi educativi formali, all'interno del quale si sottolinea il ruolo della scuola nel fornire le competenze utili per

«mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana»;

ancora, l'OMS ha dichiarato la correlazione tra il *gap* di queste competenze ed i rischi sanitari specifici: «La mancanza di tali *skills* socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l'instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta allo stress: tentativi di suicidio, tossicodipendenza, fumo, alcolismo»;

nel mondo del lavoro, l'intelligenza emotiva sta conquistando sempre più considerazione: è stata infatti inserita tra le prime dieci competenze richieste entro il 2020 dal *World economic forum*, e lo studio *Workplace Trend 2018*, condotto dal gruppo Sodexo, mostra che il 34 per cento degli *head-hunters* ricerca e valuta positivamente questa capacità nelle selezioni lavorative,

impegna il Governo,

ad assumere iniziative volte a promuovere, nell'ambito dell'educazione civica, l'educazione sociale e all'intelligenza emotiva in classe, affinché gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado possano sviluppare le proprie capacità sociali, imparino a riconoscere e verbalizzare le emozioni, a controllarle, a prevenire e risolvere i conflitti.

G3.201

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di esame del A.S 1264 «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», trasmesso dalla Camera dei Deputati il 3 maggio 2019

premessi che:

La ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ai sensi della legge 27 giugno 2013, n.77, ha riaperto nelle sedi istituzionali il dibattito sul fenomeno della violenza sulle donne.

È sicuramente un grande passo in avanti sia sul piano simbolico che materiale, ma la sua piena attuazione ha bisogno di conseguenti interventi di integrazione e modificazione della legislazione e della regolamentazione nazionali che consentano la realizzazione degli obiettivi e delle misure da essa recati.

Tra questi un ruolo fondamentale potranno svolgerlo progetti di formazione culturale che accompagnino i percorsi scolastici dei ragazzi, a partire dal ciclo della scuola secondaria di primo grado, fornendo adeguati strumenti di comprensione e di decostruzione critica dei modelli dominanti tuttora alla base delle relazioni tra i sessi. Il capitolo III della Convenzione si esprime

sufficientemente nel merito delle politiche di prevenzione da adottare. L'articolo 12, paragrafo 1, obbliga le parti ad adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti di comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull'idea dell'inferiorità della donna.

All'articolo 13, paragrafo 2, la Convenzione invita i Paesi sottoscrittori a garantire massima diffusione alle informazioni relative alle misure disponibili per la prevenzione della violenza di genere.

L'articolo 14, paragrafi 1 e 2, si occupa di definire sul piano dell'istruzione le attività dei Governi rispetto agli atti di violenza che rientrano nel campo della Convenzione: «1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media».

Considerato che,

secondo quest'interpretazione, accanto alla formazione culturale, che si avvalga di un ampio spettro di riferimenti ai saperi (storico-sociali, antropologici, religiosi e altri), si ponga anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e ragionare sull'emotività, sui sentimenti, sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire ai giovani delle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza.

Impegna il Governo,

ad introdurre nei piani di studio l'educazione sentimentale, al fine di promuovere il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini con l'obiettivo di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «e della convivenza civile».

4.2

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli alunni devono essere costantemente indirizzati al rispetto dei principi fondamentali della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della democrazia, della libertà, della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.».

4.3

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà» aggiungere le seguenti: «nonché ai fondamentali principi della società democratica, come diritti e doveri, della libertà e dei suoi limiti, del senso civico e della giustizia».

4.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà» aggiungere le seguenti: «nonché ai fondamentali principi della società democratica, come diritti e doveri, della libertà e dei suoi limiti, del senso civico e della giustizia».

4.5

IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai fondamentali principi della società democratica, come diritti e doveri, della libertà e dei suoi limiti, del senso civico e della giustizia.».

4.6

IANNONE

Al comma 2, dopo le parole: «autonomia ordinaria e speciale» inserire le seguenti: «e per lo studio degli statuti comunali e provinciali».

4.8

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, dopo le parole: «Costituzione italiana» inserire le seguenti: «e delle istituzioni dell'Unione europea.».

Art. 5

5.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

5.200

UNTERBERGER

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «bullismo e al cyberbullismo», con le seguenti: «bullismo, cyberbullismo e al fenomeno dell'hate speech, volto alla diffusione e alla propaganda di idee fondate sull'odio e la discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi, di genere, di orientamento sessuale, legati alla disabilità o alle condizioni personali o sociali.»

5.0.1

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Educazione alla cittadinanza europea)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica rientra l'educazione alla cittadinanza europea in linea con quanto previsto dal Progetto Pilota promosso dal Partenariato strategico tra il Governo italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020.».

5.0.200

GALLONE, CANGINI, GIRO, BERUTTI, PAPTHEU, ALDERISI, MOLES,
TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Educazione ambientale)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione ambientale.

2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, dell'economia circolare, del clima, dell'energia, della raccolta differenziata corretta dei rifiuti per consentirne il riciclo, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

3. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

4. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.

5. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi di cui al comma 2, al fine di accrescere la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le compe-

tenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

7. Per la formazione dei docenti di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità della presente legge.

8. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

9. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.»

Art. 6

6.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Formazione dei docenti*) - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti per l'insegnamento di educazione civica della convivenza civile e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce l'insegnamento di educazione civica e della convivenza civile nei corsi di laurea abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie, in conformità alle finalità della presente legge.

3. Al fine di garantire la formazione del personale docente di cui al presente articolo, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.2

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 7

7.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 8

8.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

8.0.1

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Progetto d'istituto)

1. Al fine di realizzare le buone pratiche pedagogiche e didattiche che valorizzino le conoscenze di educazione civica, le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione possono definire progetti da realizzare prioritariamente in orario extracurricolare, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, su una o più tematiche indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dal collegio dei docenti, inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa d'istituto, anche in collaborazione, previa intesa e nel rispetto delle procedure amministrative vigenti, con altre Istituzioni scolastiche, Enti e associazioni del territorio.».

Art. 9

9.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica», inserire le seguenti: «e della convivenza civile».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «e della convivenza civile».

9.2

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8-bis».

Art. 10

10.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

10.2

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo le parole: «migliori esperienze» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 8 e 8-bis».

10.3

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 11

11.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 12

12.0.1

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021. A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano i rispettivi Piani triennali dell'offerta formativa a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, entro il 30 giugno 2020.».

12.0.2

GINETTI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Per il biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la presenza, in ogni scuola del secondo ciclo, di docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ricorre al personale presente nell'organico dell'autonomia.».

TITOLO

Tit. 1

IANNONE

Sostituire il titolo: «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica» con il seguente: «Insegnamento dell'educazione alla cittadinanza».

Conseguentemente, sostituire le parole: «educazione civica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «educazione alla cittadinanza».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1264
XVIII Legislatura

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

Titolo breve: *Insegnamento scolastico dell'educazione civica*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 80 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 82 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

[N. 84 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 85 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 87 \(ant.\)](#)

4 luglio 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 90 \(ant.\)](#)

11 luglio 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 91 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 94 \(pom.\)](#)

18 luglio 2019

[N. 95 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 96 \(pom.\)](#)

24 luglio 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

25 luglio 2019

[N. 98 \(ant.\)](#)

31 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Manfred Spitzer.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione della legge cosiddetta "Buona scuola", n. 107 del 2015.

Come riferisce la relazione governativa, con lo schema di decreto legislativo si intende "rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione" del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché "assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità" e garantire supporto alle scuole nella realizzazione dell'inclusione. Dopo aver ricordato le criticità riscontrate e gli obiettivi specifici dell'intervento correttivo, illustra i contenuti dello schema in titolo soffermandosi sull'introduzione del principio "dell'accomodamento ragionevole", sulle modifiche concernenti il profilo professionale dei collaboratori scolastici, nonché sulle modifiche alla disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva e al profilo di funzionamento. Riferisce quindi in merito alle modifiche della procedura di definizione del Progetto individuale, a quelle concernenti il Piano educativo individualizzato (PEI), che si prevede venga elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, istituito presso ciascuna scuola e a quelle che riguardano il Piano per l'inclusione.

Lo schema di decreto legislativo disciplina i Gruppi per l'inclusione scolastica: le modifiche riguardano i Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), costituiti per ciascun ambito territoriale provinciale o a livello delle città metropolitane maggiori, e i Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI). Presso ogni scuola sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, al fine di definire il PEI e di verificare il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno. Viene inoltre modificata la procedura per la richiesta complessiva di posti di sostegno e si dispone in merito alla formazione dei docenti per il sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per favorire la continuità del progetto didattico, si stabilisce che, per i posti di sostegno, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico (requisito non presente a legislazione vigente) ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.

Richiama infine le norme sull'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sull'istruzione domiciliare, nonché quelle in tema di decorrenze e le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione [\(COM\(2019\) 83 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 15*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del prescritto numero legale, la proposta di risoluzione del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 7 emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(753) PITTONI ed altri. - *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(880) Loredana DE PETRIS. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, da ultimo rinviata nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di differire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 763, assunto a base della discussione congiunta, che era stato riaperto nella seduta del 6 giugno, alle ore 14 di mercoledì 19 giugno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1146) Deputati GALLO ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato al resoconto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(233) Nadia GINETTI ed altri. - *Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"*

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - *Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - *Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva*

e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - *Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - *Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"*

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge in titolo. Ricorda preliminarmente l'attuale disciplina che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ha previsto iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale al fine di favorire l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Si sofferma quindi, in primo luogo, sul disegno di legge n. 1264, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'abbinamento di numerose proposte legislative, che prevede l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Tale insegnamento, attivato a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi; per tale insegnamento l'orario non può essere inferiore a 33 ore annue - prevedendosi un'ora a settimana - nel monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. A un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è affidata la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sono promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva ed è inclusa l'educazione alla cittadinanza digitale.

Dopo aver riferito sulle restanti disposizioni, passa a illustrare gli altri disegni di legge, sottoscritti dalle diverse forze politiche.

Illustra il disegno di legge n. 233, che inserisce una nuova materia di insegnamento, denominata "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea", esclusivamente nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge; il disegno di legge n. 303, che inserisce l'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nelle scuole primarie e secondarie; il disegno di legge n. 610, che introduce l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, con un monte ore mensile non inferiore a quattro - prevedendo un'ora a settimana - indipendente e autonomo; il disegno di legge n. 796, che prevede l'introduzione dell'educazione civica come disciplina curricolare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con un monte ore annuale di 33 ore, la partecipazione degli studenti negli organi collegiali e la valutazione del comportamento; il disegno di legge n. 863 il quale mira al potenziamento dell'insegnamento già esistente di Cittadinanza e Costituzione, che diventa oggetto di autonoma valutazione in sede di scrutinio.

Riferisce infine sulla petizione in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*M5S*), nel manifestare apprezzamento per le iniziative in titolo, ricorda come nelle ore dedicate all'educazione civica, affidate a docenti di storia, abbia trovato spazio lo studio delle storie locali, che risponde a un'esigenza assai sentita sul territorio nazionale; manifesta la preoccupazione che tale opportunità possa venire meno, in mancanza di un esplicito richiamo nel testo normativo, che egli quindi auspica.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Marilotti; manifesta poi le proprie perplessità per il riferimento, a suo giudizio troppo insistito, all'educazione alla cittadinanza europea, paventando il rischio che l'accento su tale ambito di insegnamento finisca paradossalmente per allontanare gli studenti dai temi concernenti l'Unione europea.

Ha quindi la parola la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), la quale auspica si possano correggere, nel corso della seconda lettura, le criticità a suo avviso presenti del testo approvato dalla Camera dei deputati; si riferisce, in particolare al superamento della previsione originaria di un'ora aggiuntiva per lo studio della materia e alla mancanza di indicazioni circa gli strumenti considerati utili a diffondere non solo la conoscenza delle norme bensì l'esercizio delle competenze, segnalando l'opportunità di valorizzare le migliori esperienze già in essere.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritiene che vi sia una generale condivisione sull'opportunità di introdurre l'insegnamento dell'educazione civica, ma che vi siano proposte diverse circa le modalità con le quali realizzare tale obiettivo; egli teme si possa incorrere in un eccesso valutativo, che dovrebbe invece essere evitato: l'educazione alla cittadinanza non dovrebbe infatti essere orientata al mero conseguimento di una votazione, in un'ottica ormai superata e riduttiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 6 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'indagine conoscitiva che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione del professor Manfred Spitzer, neuropsichiatra

Il [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il professor SPITZER, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori [CANGINI](#) (FI-BP), [RAMPI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [MARILOTTI](#) (M5S) e Orietta [VANIN](#) (M5S).

Risponde il professor SPITZER.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Spitzer e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 83 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 15)**

La 7a Commissione,

esaminata la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, basata su alcuni indicatori che "misurano" lo stato di attuazione delle seguenti sei priorità del SER:

1. maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca;
2. cooperazione e concorrenza transnazionali;
3. mercato del lavoro aperto per i ricercatori;
4. parità di genere e integrazione di genere nella ricerca;
5. circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto;
6. cooperazione internazionale;

considerato che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono

ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata alla relazione;

tenuto conto che gli Stati membri hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati, e che la Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior funzionamento del SER;

apprezzata la predisposizione di una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, di uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e di un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa";

con riferimento alla priorità n. 1, rilevati:

- un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013, con un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento in Italia;
- la necessità, secondo la Commissione, di un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, di un equilibrio più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli "istituzionali" e di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo;

sulla priorità n. 2, registrato un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi, benché vi sia un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, tale per cui risulta necessario un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali;

in ordine alla priorità n. 3, riscontrati:

- una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali;
- una crescita media annua della percentuale di dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per il processo di selezione nel proprio istituto di ricerca;
- un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori;

quanto alla priorità n. 4, evidenziato un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera;

riguardo alla priorità n. 5, rilevati la disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e un calo nei finanziamenti privati a favore di università e istituti pubblici di ricerca;

relativamente alla priorità n. 6, considerati l'aumento delle copubblicazioni con Paesi non appartenenti al SER e la diversificazione degli strumenti di cooperazione internazionale - dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia- sebbene permanga una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali;

formula una risoluzione favorevole, segnalando che sull'accesso aperto all'informazione scientifica, date le molteplici soluzioni adottate dai diversi Paesi e gli ostacoli correlati fra l'altro al diritto d'autore, ai costi e alla riservatezza, l'Italia sta definendo una nuova disciplina con i disegni di legge AS nn.

1146 e 647, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [992](#)

Art. 1

1.1

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: " strumento di apprendimento cognitivo," inserire le seguenti: "di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale e tutela dell'infanzia," .

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

"font-size:12px">Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato alle predette ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44;"

1.3

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "a soggetti" inserire le seguenti: "che svolgano e che abbiano svolto attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria e che siano".

1.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive»" con le seguenti: "conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»".

1.5

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista, con una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge;"

1.7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) prevedere che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1146](#)

Art. 1

1.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «di cui al primo periodo», inserire le seguenti: «, corredate di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione,».

1.2

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b) e al comma 2, capoverso «Art. 42-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» e «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3

[Rampi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.4

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e per i contratti già in essere, alla conclusione dei termini contrattuali previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.5

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.6

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, prima delle parole: «Al fine di ottimizzare» premettere i seguenti periodi: «È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Tavolo tecnico per l'Open Access. Il Tavolo è costituito dalle associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica, dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Il Tavolo tecnico provvede, in particolare, all'emanazione del parere di cui al presente

comma. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3, nell'alinea, dopo le parole: «e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere del Tavolo di cui al periodo precedente».

1.7

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «della ricerca,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica,»;*

b) *dopo le parole: «attività culturali,» inserire le seguenti: «, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze».*

1.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale;».

1.9

[Rampi](#)

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1100](#)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

1.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

1.3

[Iannone](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

1-bis. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95."

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e quota parte dei maggiori risparmi, fino a un limite massimo di 1.000 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in

corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 1-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*ter*.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole. "a carico della finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies".

1.5

Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 sono garantite le risorse necessarie alla progettazione e agli studi di fattibilità degli stessi.»

1.0.1

Iannone

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere sui finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione ad uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.»

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 82 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
82ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[MONTEVECCHI](#)

indi del Presidente

[PITTONI](#)

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento per l'Associazione studentesca Link, Francesco Pellas coordinatore e Ismail El Gharras rappresentante neo-eletto nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari; per l'Associazione studentesca Azione Universitaria - Studenti per le libertà, Nicola D'Ambrosio consigliere nazionale degli studenti universitari 2016-2019, Claudio Barjami, consigliere nazionale degli studenti universitari 2019-2021 e Rosaria Lauro consigliere studentesco.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'indagine conoscitiva che sta per iniziare.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca

universitaria: audizione di rappresentanti di associazioni studentesche universitarie

La [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno quindi la parola Ismail EL GHARRAS per l'Associazione studentesca Link e Nicola D'AMBROSIO per l'Azione universitaria - Studenti per le libertà, che svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori [VERDUCCI](#) (PD) e [MARILOTTI](#) (M5S).

Rispondono D'AMBROSIO e EL GHARRAS.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti delle Associazioni studentesche universitarie e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1276) Deputati RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati
(1334) Daniela SBROLLINI. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul fiume Brenta detto "Ponte Vecchio" o "Ponte degli alpini"
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il disegno di legge n. 1276, già approvato in sede legislativa dalla VII Commissione della Camera dei deputati, e il disegno di legge n. 1334, segnalando che il ponte, noto anche come Ponte degli alpini, è stato dichiarato bene culturale ed è pertanto già soggetto alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Dopo aver rammentato gli interventi realizzati per il ripristino e il consolidamento del Ponte e la natura condivisa dell'iniziativa, come anche di quelle di identico contenuto presentate nella passata legislatura, esprime l'auspicio che possa essere celermente e definitivamente approvata; pertanto, propone di assumere sin d'ora il disegno di legge n. 1276, già approvato dalla Camera dei deputati, a base del seguito della discussione congiunta.

Conviene la Commissione.

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) segnala che la Commissione bilancio, nella seduta dell'11 giugno, ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge n. 1276; dà quindi lettura del parere non ostativo che la Commissione affari costituzionali ha formulato in data odierna su entrambi i disegni di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SBROLLINI](#) (PD), dopo aver richiamato le iniziative presentate nella passata legislatura, sottolinea l'importanza del Ponte degli alpini, un vero gioiello di grande significato storico oltre che architettonico. Oggetto di ripetuti interventi di ricostruzione e tutela, il Ponte merita, a suo giudizio, di entrare nel novero delle bellezze del Paese, che - osserva - sono diffuse nel territorio nazionale e sono presenti anche in piccoli centri, come in questo caso. Conclude ringraziando tutti i Gruppi parlamentari

per il favore dimostrato alle proposte in discussione.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) si associa alle considerazioni della senatrice Sbrodolini e sottolinea l'importanza storica del Ponte degli alpini, testimone dell'eroismo nazionale nel corso della Prima guerra mondiale. Esprime quindi la piena condivisione del suo Gruppo parlamentare alle iniziative in titolo.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) a nome del suo Gruppo parlamentare e suo personale dichiara piena condivisione all'iniziativa legislativa riguardante un'opera che purtroppo era stata abbandonata all'incuria. Ritene invece che detto Ponte abbia bisogno di cure e di manutenzione in quanto parte del patrimonio culturale italiano. Concorde quindi con tale riconoscimento, esprimendo l'auspicio che non sia l'ultimo di questa legislatura nei confronti di beni culturali altrettanto importanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale; comunica che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(233) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

- e petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 233, 303, 610, 796, 863, 1264 e della petizione n. 238 ad essi attinente, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1031 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1031, che propone di introdurre

l'insegnamento di educazione alla convivenza civile nell'ambito delle attività didattiche della scuola primaria, articolato su un'ora a settimana. Dopo aver riferito sulle norme in materia di formazione dei docenti, segnala che il disegno di legge propone di applicare le nuove disposizioni a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla sua data di entrata in vigore. Conclude proponendo di congiungere la discussione del disegno di legge n. 1031 a quella, già avviata, dei disegni di legge n. 233, 303, 610, 796, 863 e 1264.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha risposto a una richiesta di chiarimenti delle senatrici [MONTEVECCHI](#) (M5S) e [GRANATO](#) (M5S), la Commissione conviene sulla proposta del relatore.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) segnala che la Commissione potrà essere convocata per un'ulteriore seduta nel corso della settimana ove il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto "decreto-legge Crescita", sia trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e assegnato in sede consultiva alla Commissione in tempo utile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 84 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 84ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(1276\)](#) Deputati RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati

[\(1334\)](#) Daniela SBROLLINI. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul fiume Brenta detto "Ponte Vecchio" o "Ponte degli alpini"

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1276. Assorbimento del disegno di legge n. 1334)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di martedì 18 giugno egli ha svolto, in qualità di relatore, la relazione introduttiva; si è poi svolta la discussione generale ed è stato assunto a base del seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 1276, già approvato dalla Camera dei deputati. In quella seduta, inoltre, i Gruppi parlamentari hanno convenuto - come avvenuto già in prima lettura alla Camera dei deputati - di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1276, al fine di approvare definitivamente il testo. Ricorda inoltre che sia la Commissione affari costituzionali, sia la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge n. 1276.

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), rinuncia a svolgere la replica.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e segnala che si tratta della prima dichiarazione di monumento nazionale della corrente legislatura disposta con legge. Assicura che sul sito ufficiale del Ministero per i beni e le attività culturali sarà data la giusta evidenza ai monumenti nazionali.

Il [PRESIDENTE](#) avverte, quindi, che si procederà senz'altro alla votazione finale del disegno di legge n. 1276 nel suo complesso, in quanto il disegno di legge medesimo è composto da un unico articolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il disegno di legge n. 1276, restando assorbito il disegno di legge n. 1334.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta 9 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 23 emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato un ulteriore emendamento riferito al disegno di legge n. 763, assunto a base della discussione congiunta, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(233) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
- e della petizione n. 238 ad essi attinente
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Su proposta del relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) la Commissione conviene di assumere a base della discussione congiunta il disegno di legge n. 1264, già approvato dalla Camera dei deputati e di fissare alle ore 18 di martedì 2 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al medesimo disegno di legge n. 1264.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, approvato con modificazioni in prima lettura dalla Camera dei deputati. Si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 5, i cui commi da 1 a 5 intervengono sulle agevolazioni in favore dei lavoratori e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali; si sofferma poi sulle specifiche disposizioni che regolano i redditi degli sportivi professionisti impatriati, che egli giudica positivamente. Riferisce quindi sul comma 5-bis dell'articolo 5, che estende anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, finora possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A. L'articolo 5-ter presenta da imposizione fiscale, per l'anno 2019, le somme, configurate quali "contributi in natura", che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha erogato e deve tuttora erogare nell'ambito della gestione dei "Progetti di innovazione sociale". Illustra l'articolo 14, come modificato dalla Camera, che chiarisce l'ambito soggettivo dell'agevolazione che opera per determinate categorie di enti non commerciali - prevalentemente associativi - e che consiste nell'esclusione da tassazione diretta dei proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in quanto considerate fiscalmente "non commerciali"; in particolare si distingue tra l'applicazione dell'agevolazione fino all'attuazione della riforma del Terzo settore con l'istituzione del Registro dei relativi enti, e la sua applicazione successiva. Ricorda come la distinzione tra attività commerciali e non commerciali in questo settore abbia spesso costituito un punto dolente sotto il profilo fiscale.

Il comma 9-novies dell'articolo 29, pone in capo all'Enit-Agenzia nazionale del turismo il compito di promuovere i servizi turistici e culturali e di realizzare e gestire un'apposita carta che consente, tra l'altro, di acquistare beni e servizi per la fruizione di luoghi della cultura e degli spettacoli viaggianti.

Alcune disposizioni dell'articolo 30, comma 14-*ter*, disciplinano l'assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza - tra l'altro - di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. Altre disposizioni del medesimo comma sono volte alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del Mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021; al riguardo, segnala che l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che ieri sono state aggiudicate a Milano e Cortina, potrà indirettamente giovare di tali interventi.

Illustra poi l'articolo 30-*bis*, che consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale, di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei lavori di realizzazione. I commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 33, intervengono in merito alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali, ampliando, in via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a seconda dell'anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018 e confermando la non applicabilità al personale educativo degli enti locali di determinate disposizioni che concernono le modalità di svolgimento e di utilizzo delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Riferisce quindi in merito all'articolo 39-*bis* concernente l'incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2019 per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti (cosiddetto *Bonus* giovani eccellenze) e in merito al comma 4-*bis* dell'articolo 43, che proroga al 30 giugno 2020 il termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, secondo le indicazioni di cui all'articolo 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore. Passa infine a illustrare l'articolo 49-*bis*, finalizzato a rafforzare l'apprendimento, da parte degli studenti, delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e a facilitare l'inserimento dei giovani nello stesso: a tal fine, si riconosce, a decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.

Si apre il dibattito.

La senatrice [IORI](#) (PD) non condivide il provvedimento in titolo, che ha avuto un *iter* travagliato anche a causa delle divisioni interne alla maggioranza e che ha assunto le caratteristiche di un decreto-legge *omnibus*. Nonostante alcuni aspetti positivi e condivisibili, si tratta di un'iniziativa che presenta incongruenze e che di fatto non favorisce la crescita, tradendo la sua stessa finalità. In merito agli aspetti di competenza della Commissione, sottolinea la sostanziale assenza di misure volte a favorire la crescita del Paese investendo maggiormente in settori strategici, quali l'istruzione, la cultura, l'università e la ricerca; esprime inoltre riserve sulle disposizioni di cui all'articolo 5 relative agli sportivi professionisti. Non si interviene, poi su una questione centrale: quella dei troppi giovani che negli ultimi anni hanno lasciato l'Italia, dove hanno acquisito formazione e qualificazione, per cercare un lavoro. Paventa inoltre il rischio che i nuovi benefici riconosciuti dall'articolo 5 a partire dal 1° gennaio 2020 possano risultare forieri di disparità nei confronti di coloro che siano rientrati in Italia prima di quella data. Conclude preannunciando la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in titolo.

Anche il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) esprime la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in titolo, un decreto-legge *omnibus* che si limita a distribuire risorse - peraltro assai ridotte - in modo indistinto e in assenza di una scelta politica. La questione della fuga di cervelli non si risolve, a suo giudizio, con benefici fiscali, poiché le sue ragioni risiedono nell'assenza di posti di lavoro idonei, anche a causa

degli scarsi investimenti dello Stato nella ricerca e dell'assenza di una sinergia tra pubblico e privato in quel settore.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) si unisce alle considerazioni svolte dalla senatrice Iori; l'articolo 5 del provvedimento d'urgenza, come modificato dalla Camera dei deputati, non riguarda il rientro solo di docenti e ricercatori, ma è di fatto generalizzato, per il venir meno di alcuni vincoli. Al riguardo, considera negativo, in particolare, il venir meno del requisito che l'attività lavorativa sia svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato: ciò comporterà - a suo giudizio - il rischio di un *dumping* fiscale che finirebbe per penalizzare le imprese italiane, soprattutto nel Mezzogiorno. Lamenta anche la soppressione di un'altra condizione volta a favorire il rientro di cervelli, quella concernente il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, mentre si assicura un vantaggio, di cui non si sentiva l'urgenza prioritaria, alle società del calcio professionistico.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) presenta una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato, che illustra.

Il sottosegretario GIULIANO si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore.

Intervengono per dichiarare il voto contrario dei rispettivi Gruppi la senatrice [IORI](#) (PD) e il senatore [CANGINI](#) (FI-BP).

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALLE AUDIZIONI IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 86 (DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO IN MATERIA DI INCLUSIONE SCOLASTICA)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito all'atto del Governo in titolo.

Nel corso di tali audizioni sono state depositate delle documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni.

Comunica inoltre che è pervenuta una documentazione scritta dalla Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica (CIIM). Anche tale documentazione, al pari delle altre che eventualmente perverranno, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, valutate positivamente le norme recate dall'articolo 5, come modificato in prima lettura, con le quali si

interviene sulle agevolazioni in favore dei lavoratori e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali e con le quali si estende anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, finora possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A;

considerato positivamente l'articolo 5-*terche* esenta da imposizione fiscale, per l'anno 2019, le somme, configurate quali "contributi in natura", che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha erogato e deve tuttora erogare nell'ambito dei "Progetti di innovazione sociale";

visto l'articolo 29, comma 9-*novies*, che pone in capo all'Enit-Agenzia nazionale del turismo il compito di promuovere i servizi turistici e culturali e di realizzare e gestire un'apposita carta che consente, tra l'altro, di acquistare beni e servizi per la fruizione di luoghi della cultura e degli spettacoli viaggianti;

viste le disposizioni di cui al comma 14-*ter* dell'articolo 30 che disciplinano l'assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza - tra l'altro - di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché volte alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

apprezzato l'articolo 30-*bis*, che consente agli enti locali beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei lavori di realizzazione;

apprezzate le norme, di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 33, con le quali si interviene in merito alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali, disponendo che ai relativi concorsi si applichino le norme generali che ampliano, in via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a seconda dell'anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018;

considerato positivamente l'articolo 39-*bis*, che imputa alle risorse del Programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" gli oneri relativi all'incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2019 per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca in possesso di determinati requisiti (cd. *Bonus* giovani eccellenze);

visto l'articolo 43, comma 4-*bis*, che proroga al 30 giugno 2020 il termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, secondo le indicazioni di cui all'articolo 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore;

valutato infine positivamente l'articolo 49-*bis*, finalizzato a rafforzare l'apprendimento, da parte degli studenti, delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e a facilitare l'inserimento dei giovani nello stesso, riconoscendo a tal fine, a decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [763](#)

Art. 1

1.100

[Granato](#), [Florida](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Marilotti](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- a. i commi 18, 80, 81 e 82 sono abrogati;
- b. il comma 66 è sostituito dal seguente:
"66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto".;
- c. al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al periodo successivo, nei limiti del terzo periodo";
- d. al comma 70, primo periodo, le parole: «del medesimo ambito territoriale» sono soppresse; al secondo periodo le parole: «di un medesimo ambito territoriale» sono soppresse;
- d-bis*) al comma 73 l'ultimo periodo è soppresso;
- e. dopo il comma 73 è inserito il seguente: "73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale".;
- f. il comma 74 è sostituito dal seguente: "74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
f-bis) il comma 79 è sostituito dal seguente: "79. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso".
- g*) al comma 109, lettera *a*), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della Regione per cui hanno concorso";
- g-bis*) al comma 109, lettera *c*) le parole: "sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed" sono soppresse, e le parole: «per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli» sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [641](#)

Art. 1

1.1

[Montevecchi](#), [Russo](#), [Florida](#), [Corrado](#)

All' **articolo 1** , *premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Finalità e principi)

1. La presente legge intende garantire, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 32, primo comma della Costituzione, il pieno diritto alla tutela e promozione della salute dei bambini, tenuto conto dell'importanza di un pronto intervento e della prevenzione del rischio di soffocamento in età della prima infanzia e dell'infanzia.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute attivano campagne informative finalizzate alla prevenzione del rischio di soffocamento da cibo e corpi estranei, nonché di sensibilizzazione sull'importanza della formazione per la pratica delle manovre di disostruzione delle vie aeree».

Consequentemente sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di prevenzione del rischio di soffocamento e di formazione sulle manovre antisoffocamento».

1.2

[Montevecchi](#), [Russo](#), [Florida](#), [Corrado](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è introdotto l'obbligo, per i docenti di ruolo e personale ausiliario delle scuole dell'infanzia di conseguire specifica formazione sulla prevenzione da soffocamento da cibo e corpi estranei e sulle tecniche di primo soccorso per la disostruzione delle vie aeree».

1.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sopprimere le parole: «è previsto l'obbligo, per» e dopo le parole: «sull'autonomia scolastica,» inserire le seguenti: «hanno diritto a domanda».

1.4

[Pittoni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «è previsto l'obbligo» con le seguenti: «è prevista la facoltà».

1.5

[Pittoni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «e ausiliario (ATA)» inserire le seguenti: «appartenente ai profili di collaboratore scolastico e di infermiere in servizio presso sezioni o plessi».

1.6

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» comma 1, dopo le parole: «della scuola dell'infanzia» inserire le seguenti: «e per il personale educativo degli asili nido».

1.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «autonomia scolastica» inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.8

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» comma 1, dopo le parole: «formazione specifica» inserire le seguenti: «con aggiornamento almeno annuale,».

1.9

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di altre manovre disostruttive».

1.10

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la

formazione specifica, con il coinvolgimento dei genitori, su attività e strategie di prevenzione, anche nella preparazione e somministrazione del cibo, degli episodi di ostruzione delle vie respiratorie.».

1.11

[Pittoni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con oneri a completo carico dello Stato.».

1.12

[Montevecchi](#), [Russo](#), [Florida](#), [Corrado](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con le Regioni e sentite le associazioni di categoria, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1, prevedendo:

- a) che la formazione del personale è affidata a istruttori certificati da percorsi 118 e deve garantire una elevata conoscenza teorico-pratica attraverso adeguata attrezzatura;
- b) che la formazione di cui alla lettera a) è sottoposta ad aggiornamento con cadenza biennale;
- c) gli *standard* minimi relativi alla formazione degli addetti alle mense, non appartenenti al personale scolastico, cui i gestori privati si attengono nell'organizzazione della formazione dei propri dipendenti supportandone l'onere economico;
- d) le forme e le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio periodico dei trattamenti antiossigeno o conseguenti a tale evento».

1.13

[Pittoni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto viene individuato il capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca su cui far gravare la spesa per la graduale formazione del personale sopra individuato.».

1.14

[Pittoni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «Laddove, in attesa», a: «della scuola dell'infanzia», con le seguenti: «Laddove, in attesa degli esiti del piano di formazione da attivare con il decreto di cui al primo periodo di questo comma, non sia possibile reperire all'interno della istituzione scolastica il personale specificamente formato,».

1.15

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci» con le seguenti: «nei limiti delle risorse istituite in un fondo specifico di cui al comma 2-bis»;*
- b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la sicurezza e la tempestività previsti dalla presente disposizione è istituito apposito Fondo per garantire alle Istituzioni Scolastiche la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dai commi 2 e 2-bis».

1.16

[Pittoni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a incrementare con apposito fondo il bilancio delle istituzioni scolastiche».

1.17

[Montevecchi](#), [Granato](#), [Russo](#), [Florida](#), [Corrado](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 3.

1.18

[Rampi](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con riferimento allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono escluse le responsabilità penale e civile dei docenti e del personale ATA. L'eventuale responsabilità civile è in capo alla istituzione scolastica».

1.19

[Rampi](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di denuncia per responsabilità civile nei confronti dei docenti e del personale ATA, le spese legali sono a carico dell'istituzione scolastica».

1.20

[Montevecchi](#), [Russo](#), [Florida](#), [Corrado](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/2023, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai docenti di ruolo e al personale ausiliario di asili nido e della scuola primaria, nonché al personale addetto alle mense scolastiche, la formazione del quale è a carico del soggetto che eroga il servizio».

1.0.1

[Montevecchi](#), [Russo](#), [Florida](#), [Corrado](#)

Dopo l' articolo 1 , aggiungere i seguenti:

«Art. 1- *bis*.

(Formazione e obblighi informativi delle mense scolastiche)

1. È fatto obbligo ai gestori delle mense scolastiche e ai dirigenti scolastici di prevedere la presenza di personale adeguatamente formato, commisurata al fabbisogno dell'istituzione scolastica, che abbia seguito un corso di cui ai precedenti articoli.

2. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 sono espresse, all'interno delle aule e mense scolastiche, infografiche informative sulla prevenzione del soffocamento da cibo e corpi estranei.

3. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da emanare entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2.

Art. 1 -*ter*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.0.2

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#)

Dopo l' articolo 1 , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Sulla base delle linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo del 2017 adottate dal Ministro della salute, nei corsi di accompagnamento al parto sono adottate iniziative di formazione rivolte ai futuri genitori per promuovere la conoscenza della manovra disostruttiva di Heimlich».

1.0.3

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#)

Dopo l' articolo 1 , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Sulla base delle linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo del 2017 adottate dal Ministro della salute, nei luoghi di lavoro in cui si prevedono servizi di ristorazione o di mensa sono adottate iniziative di formazione per promuovere la conoscenza della manovra disostruttiva di Heimlich».

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 85 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
85ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Vacca.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato assegnato in sede consultiva l'atto del Governo n. 93 recante "Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi"; propone pertanto di esprimersi su tale atto la prossima settimana, eventualmente in Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Commissione.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata sull'atto del Governo n. 86, recante lo schema di decreto legislativo correttivo in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, assegnato alla Commissione in sede consultiva su atti del Governo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 89)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che dà attuazione all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la costituzione, la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

Rammenta che l'organo consultivo costituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca risulta decaduto dalla sua prima costituzione, avvenuta a seguito del decreto ministeriale 16 settembre 2005 n. 236, e più volte prorogata fino al 31 dicembre 2012. Successivamente, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato disposto che gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del CNAM; le funzioni dell'organo sono state parzialmente svolte da un apposito organismo collegiale istituito presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, per stessa asserzione del Ministero nella relazione illustrativa, non può ritenersi sostitutivo del CNAM, sia per l'ambito operativo che per la limitata rappresentatività.

Riferisce quindi sulle principali novità introdotte dallo schema in esame, che riscrive integralmente il regolamento di cui al decreto n. 236 del 2005, che così viene espressamente abrogato: in particolare si prevede la riduzione dei componenti da 34 a 24; la modifica della composizione, con la riduzione da 6 a 2 degli esperti designati dal Ministro e l'eliminazione della rappresentanza del Consiglio universitario nazionale (CUN) e con la previsione della rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, una per il settore del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo; la mutata composizione dell'organo che tiene conto delle rappresentanze per aree disciplinari e non per ruoli come in precedenza, così come l'eliminazione della distinzione fra prima e seconda fascia del personale docente ai fini della rappresentatività nel CNAM; l'introduzione del *quorum* nella costituzione dell'organo, che è valido quando formato da almeno la metà dei componenti, e l'introduzione del *quorum* di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute; l'attribuzione dell'elettorato attivo anche ai docenti con contratto annuale, riconoscendo quindi le peculiarità di scuole come gli ISIA e l'Accademia Silvio d'Amico, che per l'elasticità del piano di studi attivano incarichi di docenza a tempo determinato; l'aumento della durata dell'incarico dei componenti, che da tre passa a quattro anni con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo. Rammenta poi i rilievi che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere sullo schema di regolamento in esame, segnalando l'evidente differenziazione fra le categorie rappresentate nel CNAM, priva di fondamento legislativo, paventando il rischio di una ridotta rappresentatività dell'organo, laddove si prevede che esso sia validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti, e suggerendo di integrare la disposizione in materia di *quorum* strutturale specificando che le sedute del CNAM sono valide se vi partecipano almeno 8 componenti. Conclude segnalando che all'attuazione del provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione conviene quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Esame e rinvio)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra il decreto-legge n. 59 del 2019, che reca una serie di misure nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 1 incide sui rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, anche a seguito di pronunce della Corte di giustizia: si consente alle fondazioni di stipulare contratti a tempo determinato per esigenze contingenti o temporanee, purché ciò avvenga con atto scritto a pena di nullità, per una durata complessiva di 48 mesi, anche non continuativi. Sono inoltre dettate disposizioni sulle assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilendo che il reclutamento del personale a tempo indeterminato debba avvenire con procedure selettive pubbliche, pena la nullità dei relativi contratti. Si regolano le procedure per la definizione delle dotazioni organiche, si stabiliscono limiti alle assunzioni a tempo indeterminato in termini di spesa complessiva e in coerenza con il fabbisogno e si prevedono procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico, nonché al personale amministrativo in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 2 autorizza la spesa di 15.410.145 euro per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche. Si autorizza inoltre la spesa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di 19.400.000 euro degli utili derivanti dal gioco del lotto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per assicurare lo svolgimento di attività di tipo sia tecnico sia di supporto, per un più efficace ed ottimale svolgimento delle funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali.

L'articolo 3 contiene misure di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo: vengono modificate le norme che disciplinano la promozione di opere europee e italiane, rimodulando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari; l'applicazione della nuova disciplina è inoltre prorogata dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020. Si stabilisce il termine entro il quale l'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni deve adottare il regolamento con il quale potrà essere innalzata l'aliquota relativa agli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. Viene inoltre modificata la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, e incrementato da cinque a quindici il numero degli esperti cui la legge n. 220 del 2016 demanda la valutazione di alcune categorie di opere cinematografiche ai fini dell'accesso a contributi selettivi, destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. L'articolo 4 esclude lo spettacolo viaggiante dall'obbligo di utilizzare biglietti nominali, mentre l'articolo 5 è volto ad accelerare le procedure di appalto per la realizzazione degli interventi necessari per l'evento del Campionato Europeo di calcio 2020 che avrà luogo nella Capitale, garantendo l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale. L'articolo 6 reca, infine, la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata avanzata la proposta di svolgere, congiuntamente alla VII Commissione della Camera dei deputati, un'audizione del ministro Bonisoli, con particolare riferimento al decreto-legge n. 59; propone pertanto di verificare la possibilità di svolgere tale audizione, compatibilmente con i tempi d'esame del provvedimento d'urgenza, dei lavori delle due

Commissioni e alla luce delle disponibilità del Ministro.

Dopo un intervento del senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che invita a valutare i tempi dell'esame del disegno di legge in titolo, e un intervento del senatore [RAMPI](#) (*PD*) che sottolinea come la presentazione del disegno di legge in titolo a ridosso della pausa estiva riduca molto sensibilmente i tempi dell'esame parlamentare e come sia favorevole al coinvolgimento dell'altro ramo del Parlamento e a favorire un rapido esame, purché vi sia la disponibilità a un reale confronto, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"*

(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

(796) *ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) *Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"*

(1031) *Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie*

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per segnalare che la sua parte politica, che pure intendeva presentare emendamenti al disegno di legge n. 1264, assunto a base della discussione congiunta, vi ha rinunciato, al fine di favorire la rapida approvazione in via definitiva del medesimo disegno di legge nel testo già approvato, all'unanimità, dalla Camera dei deputati, in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico. Auspica che, a tal fine, analoga determinazione sia assunta anche dagli altri Gruppi parlamentari.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), intervenendo in via incidentale, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti al disegno di legge n. 1264, sottolineando come vi siano margini di tempo per modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Anche il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) interviene incidentalmente dichiarando di comprendere l'esigenza di approvare il disegno di legge n. 1264, ma sottolinea come l'*iter* sia stato condizionato dall'andamento dei lavori parlamentari e in particolare dall'inerzia delle forze di maggioranza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala come prioritari, per la sua parte politica, i disegni di legge n. 1374, recante conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2019, n. 1264, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e n. 1372, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione", approvato dalla Camera dei deputati; auspica la rapida approvazione di tali disegni di legge.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) segnala, a sua volta, la priorità per la sua parte politica dell'approvazione del disegno di legge n. 763, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti, e del disegno di legge n. 1146, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, che auspica possano essere approvati entro il mese di luglio e comunque - con riferimento al disegno di legge n. 763 - in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) sottolinea come il Senato esamini il disegno di legge n. 763 in prima lettura; non comprende dunque le argomentazioni della senatrice Granato riferite all'avvio dell'anno scolastico.

Si unisce il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*).

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 87 (ant.) del 04/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
87ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REDIGENTE

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 25 giugno scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 763. Comunica inoltre che la Commissione bilancio ha espresso i seguenti pareri: parere non ostativo sul disegno di legge n. 763, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100; parere non ostativo sulla proposta 1.100; parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.21, 1.0.2, 1.0.2 (testo 2), 1.0.1, 1.8, 1.12, 1.13, 1.23 e 1.0.3; sull'emendamento 1.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei numeri da 2) a 7), mentre sui restanti emendamenti il parere è non ostativo. Comunica che sull'emendamento 1.100 hanno espresso parere non ostativo anche la Commissione affari costituzionali e la Commissione politiche dell'Unione europea. Ricorda che è già stata completata la fase di illustrazione degli emendamenti e avverte che si passerà quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e a quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1 del disegno di legge n. 763, assunto come testo base nella seduta del 13 novembre 2018, già illustrati.

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100, invitando a ritirare tutti gli altri emendamenti, inclusi quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GIULIANO si esprime in senso conforme al relatore.

Si passa alle votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 1.1.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo unico, richiamando le ragioni a sostegno del mantenimento della chiamata per competenza, erroneamente definita "chiamata diretta". Il testo che la maggioranza si appresta ad approvare rappresenta, a suo giudizio, un mero arretramento alla situazione precedente la legge n. 107 del 2015, in assenza di nuove proposte e con una riduzione delle risorse.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 1.100. Avverte altresì che dall'eventuale approvazione dell'emendamento deriverebbe l'assorbimento o la preclusione degli emendamenti da 1.2 a 1.23; avverte infine che, trattandosi di emendamento sostitutivo dell'articolo, la sua eventuale approvazione costituisce approvazione dell'articolo.

Interviene per dichiarare l'astensione sull'emendamento 1.100 la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), che ricorda i contenuti del disegno di legge a sua firma, n. 880, la cui discussione è congiunta a quella del disegno di legge n. 763, e le ragioni di perplessità su quest'ultimo, che trovano espressione negli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.100, ribadendo che il tentativo di tornare alla situazione precedente la legge n. 107 del 2015 rappresenta un arretramento; richiama l'attenzione sulla lettera *f-bis*) dell'emendamento, che critica, sollecitando un ripensamento e paventando il rischio di effetti negativi sulla continuità didattica ed educativa.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.100, che rappresenta il punto d'arrivo di un percorso condiviso con l'altro Gruppo di maggioranza, che ringrazia. L'emendamento risponde alle aspettative del mondo della scuola, gravemente insoddisfatto dalla legge n. 107 del 2015, cosiddetta "Buona scuola", e dai suoi decreti attuativi. A suo giudizio, le norme in discussione consentiranno di realizzare una scuola migliore nei fatti, e non solo nei proclami, come nel caso del potenziamento, rimasto sulla carta per assenza di risorse.

L'emendamento 1.100 è quindi posto ai voti e approvato, restando conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti da 1.2 a 1.23.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alla votazione degli emendamenti che propongono di aggiungere articoli dopo l'articolo 1 del disegno di legge n. 763. Ricorda che su tutti e tre gli emendamenti in questione la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; sull'emendamento 1.0.3 anche la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione: l'eventuale approvazione di uno di tali emendamenti comporterebbe pertanto la rimessione all'Assemblea del disegno di legge. In merito all'emendamento 1.0.1, avverte che la proposta di abrogare il quinto periodo del comma 73 -

contenuta nell'emendamento - è assorbita dall'approvazione dell'emendamento 1.100.

L'emendamento 1.0.1, nella parte non preclusa, è posto ai voti e respinto.

Anche l'emendamento 1.0.2 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.3, che tenta di risolvere la questione del personale scolastico precario, anche alla luce del contenzioso in atto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento in questione, richiamando le norme approvate nella scorsa legislatura in materia di corsi di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola; esprime stupore per il parere contrario formulato dal relatore su tale proposta, che è a suo avviso coerente con le iniziative in materia del Gruppo Lega.

L'emendamento 1.0.3, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Per dichiarazione di voto di astensione interviene il senatore [RAMPI](#) (*PD*), esprimendo una contrarietà di fondo sul provvedimento a partire dal titolo. Il disegno di legge n. 763 determinerà, a suo giudizio, un ritorno a un sistema rigido, che la legge n. 107 del 2015 tentava di superare anche mediante la chiamata per competenze, che avrebbe reso efficace un sistema di assunzione nazionale degli insegnanti, al fine di permettere alle scuole di personalizzare il percorso didattico. Nel sottolineare che sarebbe necessaria una discussione approfondita sui modelli pedagogici del futuro e pur riconoscendo l'esigenza di monitorare attentamente l'attuazione della legge n. 107, rivendica l'aumento di risorse, nonché gli investimenti sui dirigenti scolastici e sulle competenze dei docenti compiuti dal precedente Governo, negando la volontà di imporre un modello competitivo. Domanda dunque quale sia il modello pedagogico presente nelle scelte della maggioranza, lamentando che il disegno di legge in esame rappresenti un mero "spot", orientato piuttosto a produrre risparmi, in linea con un approccio - spesso registrato in passato - che vede la scuola come luogo da cui prelevare risorse. Conclude paventando il rischio che il provvedimento in esame non porti nessun beneficio agli studenti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara a sua volta il voto di astensione del suo Gruppo, ricordando di aver presentato il disegno di legge n. 880 coerentemente con le battaglie intraprese nella scorsa legislatura. La chiamata diretta si è dimostrata, a suo giudizio, inefficace, non idonea a portare miglioramenti alla qualità della didattica e ai risultati degli alunni, né a permettere - a detta degli stessi dirigenti scolastici - il completamento degli organici. Il testo approvato dalla Commissione risolve alcuni punti nodali, lasciando tuttavia irrisolte altre questioni.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) ritiene che il testo approvato dalla Commissione rispecchi l'eterno vizio delle politiche scolastiche, di rivolgersi non agli utenti del servizio, ma piuttosto ai docenti, come testimoniato dall'intervento della senatrice Granato sull'emendamento 1.100: una politica dunque sotto ricatto. Pur non condividendo le politiche del governo Renzi, reputa che quest'ultimo avesse perseguito alcuni buoni obiettivi, come quello di introdurre la meritocrazia nella selezione dei docenti e la responsabilizzazione dei dirigenti scolastici in materia. Teme che il testo in discussione esprima invece una politica scolastica di carattere burocratico e centralistico, espressione del peggior egualitarismo: si dice perciò sorpreso che tale proposta sia sostenuta dalla Lega. Dichiara conclusivamente il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S), dopo aver ricordato che il testo approvato costituisce l'esito di un lungo approfondimento, tiene a precisare che il cosiddetto percorso FIT non prevedeva principi meritocratici, ma rappresentava lo sfruttamento di docenti a stipendio ridotto. Il disegno di legge n. 763 restituisce ai docenti pari *status* giuridico, superando la distinzione tra docenti titolari su ambito e docenti titolari su scuola, stabilendo che tutti i docenti saranno titolari su scuola. Coglie poi l'occasione per lamentare le modalità di reclutamento indiscriminato determinato dallo svuotamento delle graduatorie a esaurimento (GAE) conseguente alla legge n. 107, frutto di un meccanismo informatico censurato anche nelle sedi giurisdizionali. A suo giudizio occorre invece mettere a regime un piano di rientro dei docenti, costretti spesso a peregrinare in territori distanti dal proprio luogo di residenza. Preannuncia perciò l'avvio di ampie consultazioni con i protagonisti del mondo della scuola per conoscerne le esigenze e individuare un modello di riferimento, puntando sulle risorse più preziosa rappresentata dagli studenti.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 763, come modificato, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge n. 753 e 880, e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"*

(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

(796) *ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) *Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"*

(1031) *Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie*

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 75 emendamenti e 5 ordini del giorno al disegno di legge n. 1264, pubblicati in allegato.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), nel ribadire quanto già affermato nella seduta del 2 luglio, nella quale aveva inviato a limitare le proposte emendative al fine di consentire l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, nel testo definito dalla Camera dei deputati, invita i Gruppi a ritirare le proposte di modifica avanzate e ricorda le molte sollecitazioni provenienti da esponenti del centro

sinistra a intervenire sollecitamente per introdurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Ribadisce anche l'auspicio che la nuova disciplina, che potrà essere semmai oggetto di correttivi in momenti successivi, possa essere definita in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) si dice convinto vi siano i tempi per approvare emendamenti migliorativi e assicurare una rapida terza lettura nell'altro ramo del Parlamento, in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico.

Poiché nessuno chiede di intervenire per illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno, il [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito della discussione proseguirà in altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1374\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il [RAMPI](#) (PD) concorda sull'urgenza di intervenire nei settori oggetto del decreto-legge n. 59, ma si rammarica dell'ambito - a suo giudizio - troppo ridotto degli interventi realizzati e lamenta i tempi ridotti dell'esame parlamentare. Preannuncia un limitato numero di proposte emendative, i cui contenuti saranno condivisi con il Gruppo PD della Camera dei deputati, di natura costruttiva, che auspica siano valutati con attenzione dal Governo e dai Gruppi di maggioranza.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) condivide il richiamo all'urgenza delle misure recate dal decreto-legge in esame e auspica che l'*iter* di conversione in legge sia condiviso al fine di conseguire il miglior risultato possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1264](#)

G/1264/1/7

[Iannone](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

il provvedimento in esame istituisce l'insegnamento scolastico dell'educazione civica al fine di

formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

la terza indagine internazionale sull'educazione civica e per la cittadinanza *International civic and citizenship education study* (ICCS) promossa dalla IEA, che si è posta l'obiettivo di identificare ed esaminare, all'interno di una dimensione comparativa, i modi in cui i giovani vengono preparati a svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche, ha rilevato che in Italia l'educazione alle competenze sociali ed emotive rappresenta il «pezzo mancante» dei curricula scolastici e della formazione degli insegnanti;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rivedendo il proprio concetto di prevenzione in senso formativo, piuttosto che igienico-sanitario, ha optato per il termine *Skills for Life 15*, emanando un documento programmatico intenzionalmente rivolto ai sistemi educativi formali, all'interno del quale si sottolinea il ruolo della scuola nel fornire le competenze utili per «mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana»;

ancora, l'OMS ha dichiarato la correlazione tra il *gap* di queste competenze ed i rischi sanitari specifici: «La mancanza di tali *skills* socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l'instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta allo stress: tentativi di suicidio, tossicodipendenza, fumo, alcolismo»;

nel mondo del lavoro, l'intelligenza emotiva sta conquistando sempre più considerazione: è stata infatti inserita tra le prime dieci competenze richieste entro il 2020 dal *World economic forum*, e lo studio *Workplace Trend 2018*, condotto dal gruppo Sodexo, mostra che il 34 per cento degli *head-hunters* ricerca e valuta positivamente questa capacità nelle selezioni lavorative,

impegna il Governo,

ad assumere iniziative volte a promuovere, nell'ambito dell'educazione civica, l'educazione sociale e all'intelligenza emotiva in classe, affinché gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado possano sviluppare le proprie capacità sociali, imparino a riconoscere e verbalizzare le emozioni, a controllarle, a prevenire e risolvere i conflitti.

Art. 1

1.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione*) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è istituito l'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione'. Il predetto insegnamento è impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, secondo modalità definite da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia didattica di cui la stessa è dotata. L'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' è oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale, in sede di scrutinio, dai docenti contitolari della classe".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è impartito secondo le disposizioni previste dal comma 1-*ter* dell'articolo medesimo";

2) il comma 9 è abrogato.

3. All'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo

2010, n. 87, numero 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le attività e gli insegnamenti relativi a 'Cittadinanza e Costituzione' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e sono impartiti secondo le disposizioni previste dal comma 1-ter del medesimo articolo 1".

4. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, numero 2, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Le attività e gli insegnamenti relativi a 'Cittadinanza e Costituzione' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e sono impartiti secondo le disposizioni previste dal comma 1-ter del medesimo articolo 1".

5. L'istituzione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" non modifica i quadri orari disciplinari e non comporta alcun aggravio di spesa».

Conseguentemente,

- a) *agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «educazione civica» con le seguenti: «Cittadinanza e Costituzione»;*
- b) *all'articolo 2, sopprimere il comma 9.*

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'educazione civica è parte integrante dell'attività e dei programmi didattici delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema scolastico nazionale del primo e del secondo ciclo d'istruzione, e contribuisce, attraverso l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza, ad accrescere il senso critico, la responsabilità, la creatività, nonché sviluppo della riflessione etica degli studenti, al fine di promuovere la loro piena partecipazione democratica, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, alla vita politica, culturale e sociale della comunità».

1.3

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è istituito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione". Il predetto insegnamento è impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, secondo modalità definite da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia didattica di cui la stessa è dotata».

Conseguentemente,

- a) *al medesimo articolo 1, sopprimere i commi 4 e 5;*
- b) *agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «educazione civica» con le seguenti: «Cittadinanza e Costituzione».*

1.4

[Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Ginetti](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione alla cittadinanza»;*
- b) *al comma 2 sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione alla cittadinanza».*

Conseguentemente:

- a) *agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione alla cittadinanza»;*

b) *sostituire il titolo con il seguente: «Insegnamento dell'educazione alla cittadinanza».*

1.5

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «e della convivenza civile».

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Segre](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «e cittadine»;*

b) *dopo le parole: «e sociale» inserire le seguenti: «e alla memoria storica».*

1.7

[Iori](#), [Verducci](#), [Rampi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e sociale» inserire le seguenti: «e alla memoria storica».

1.8

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e sociale», inserire le seguenti: «e alla memoria storica».

1.9

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'educazione civica e alla convivenza civile ha altresì l'obiettivo di rendere consapevoli insegnanti, studenti e genitori dell'appartenenza a una comunità ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e del rispetto delle istituzioni, accrescendo la loro partecipazione nella tutela e nella valorizzazione della cosa pubblica».

1.10

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «la condivisione» fino alla fine con le seguenti: «la conoscenza, il rispetto, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, di solidarietà, di cittadinanza attiva e digitale, di sostenibilità ambientale, di diritto alla salute e al benessere della persona, al fine di accrescere la partecipazione nella tutela e nella valorizzazione della cosa pubblica.».

1.11

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado chiamati ad impartire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'organizzazione e la frequenza di appositi corsi relativi alle tematiche di cui al comma 1, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento delle Università».

G/1264/2/7

[Montevecchi](#), [Granato](#), [Russo](#), [Marilotti](#), [Corrado](#), [Florida](#), [De Lucia](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; parimenti l'articolo 3 individua le tematiche oggetto dell'insegnamento dell'educazione civica per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento, mentre l'articolo 4 determina la conoscenza della

Costituzione italiana quale base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, al fine di sviluppare competenze ispirate ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà,

considerato che:

la promozione di valori d'equità, coesione sociale e cittadinanza attiva grazie all'educazione scolastica figura anche tra gli specifici obiettivi delle «Conclusioni del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione del 12 maggio 2009»;

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/UE), evidenzia che le competenze chiave per l'apprendimento permanente afferiscono a quelle di cui tutti hanno indistintamente bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione;

come prevede il Rapporto Eurydice (2017) su *L'educazione alla cittadinanza a scuola in Europa* nelle società democratiche l'educazione alla cittadinanza deve aiutare gli studenti a diventare cittadini attivi, informati e responsabili, desiderosi e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e le loro comunità a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

al fine di raggiungere tali obiettivi, l'educazione alla cittadinanza deve aiutare gli studenti a sviluppare conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori in quattro macro-aree di competenza quali: interazione efficace e costruttiva con gli altri, pensiero critico, agire in modo socialmente responsabile, agire democraticamente;

l'insieme delle tematiche che rientrano nell'insegnamento dell'educazione civica riveste pertanto un aspetto di tutto rilievo per aiutare gli studenti a diventare cittadini capaci di costruire una società basata sulla convivenza civile democratica e su relazioni sociali, economiche e politiche pacificate. E, in tale processo formativo, acquista un ruolo fondamentale la conoscenza di tutto l'insieme dei principi e dei valori sanciti dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica tematiche afferenti all'educazione e al rispetto dei diritti umani, alla convivenza civile e democratica e al dialogo interculturale sulla base dei criteri di tolleranza, uguaglianza e non-discriminazione nonché dei valori e principi sanciti e tutelati dalla nostra Costituzione.

G/1264/3/7

[Florida](#), [Granato](#), [Vanin](#), [De Lucia](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premessi che:

con il comma 1 dell'articolo 2 è istituito l'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Il comma 3 del medesimo articolo specifica il monte ore annuale per ciascun anno di corso, non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del quadro orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia;

dall'introduzione di un'ora settimanale di educazione civica, nell'ambito del quadro orario generale - ai sensi delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti;

già la legge 30 ottobre 2008, n. 169, aveva introdotto - a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 - una sperimentazione nazionale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione finalizzata all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» nei

limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza valutazione autonoma della disciplina,

considerato che:

la conoscenza della Costituzione italiana, dei principi di legalità, della cittadinanza attiva e digitale, della sostenibilità ambientale e del diritto alla salute e al benessere della persona, intese come singole fattispecie e insegnamento trasversale, richiedono l'introduzione di una disciplina autonoma con pari dignità rispetto a tutte le altre materie curriculari. Tale insegnamento, infatti, deve essere considerato indispensabile per la formazione di cittadini italiani e comunitari, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, informati ai principi costituzionali, e per un investimento nelle future generazioni in termini di consapevolezza rispetto ai beni di tutti e rispetto alle norme comportamentali, per l'acquisizione di una cultura del rispetto e della democrazia partecipata,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- reperire tempestivamente, anche con provvedimenti a carattere normativo, risorse economiche aggiuntive, pur nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di agire sulle Indicazioni nazionali che preludono ai programmi per poter avviare e promuovere un insegnamento strutturato, in aggiunta all'orario curricolare esistente, che perfezioni e incrementi l'offerta formativa;

- razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane a disposizione nell'organico dell'autonomia con particolare riferimento ai docenti abilitati all'insegnamento del diritto affinché possano essere espressamente utilizzati per l'insegnamento dell'educazione civica.

Art. 2

2.1

[Segre](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «primo anno» con le seguenti: «secondo anno».

2.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» aggiungere le seguenti: «in tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema scolastico nazionale».

2.3

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica», con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

Conseguentemente, ai commi 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «educazione civica», con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

2.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Segre](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,» aggiungere le seguenti: «come disciplina autonoma con voto»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «profili sociali» inserire la seguente: «storici»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «ed economiche» aggiungere le seguenti: «storico-filosofico e geografiche».*

2.5

[Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,» aggiungere le seguenti: «, come disciplina autonoma con voto,».

2.6

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,» inserire le seguenti: «come disciplina autonoma con voto».

2.7

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «profili sociali,» inserire la seguente: «storici,».

2.8

[Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «profili sociali» inserire la seguente: «storici,».

2.9

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «italiana ed europea».

2.10

[Segre](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«I-bis. Nello specifico dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui al comma 1, si intende l'insegnamento riferito a tutte le discipline di studio con caratterizzazione interdisciplinare»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis»;*

c) *il comma 4 è soppresso;*

d) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Per ciascuna classe è individuato un docente con compiti di coordinamento»;

e) *al comma 6, le parole: «a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica», sono sostituite dalle seguenti: «che nello specifico dell'insegnamento della propria classe di concorso, hanno svolto moduli didattici riconducibili all'educazione civica»;*

f) *al comma 9, le parole: «primo anno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo anno».*

2.11

[Iannone](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civiche» con le seguenti: «di cittadinanza».

2.12

[Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civiche» con le seguenti: «di cittadinanza».

2.13

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «che non può essere inferiore a 33 ore annue» fino alla fine con le seguenti: «che deve essere di almeno un'ora settimanale, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle proprie particolari esigenze.».

2.14

[Ginetti](#), [Iori](#), [Rampi](#)

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e il coordinamento sono affidati ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, con priorità per quelli già presenti nell'organico, anche di potenziamento, dei singoli istituti scolastici.».

2.15

[Iannone](#)

Al comma 4, dopo le parole: «ed economiche» inserire le seguenti: «, storico-filosofiche e geografiche».

2.16

[Ginetti](#), [Rampi](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.» con le seguenti: «. Nell'organico dell'autonomia delle scuole del secondo ciclo è presente almeno un docente abilitato all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.».

2.17

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche impiegano i docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito dei percorsi di studio e delle attività previste per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"».

2.18

[Ginetti](#), [Iori](#), [Rampi](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle scuole del secondo ciclo, il coordinamento dell'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.».

2.19

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale, in sede di scrutinio, dai docenti contitolari della classe. L'insegnamento dell'educazione civica non modifica i quadri orari disciplinari e non comporta alcun aggravio di spesa.

6-bis. Per l'insegnamento dell'educazione civica il Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche definisce le competenze da raggiungere, gli obiettivi di apprendimento e le relative modalità di valutazione, in relazione a quando previsto dal decreto di cui al comma 3-quinquies. Al medesimo fine i consigli di classe e di interclasse definiscono le attività da svolgersi durante ciascun anno scolastico, coinvolgendo tutti i docenti contitolari della classe. La valutazione intermedia e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è espressa con un voto, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, definito collegialmente dall'intero consiglio di classe. Il voto compare quale voto distinto nella scheda di valutazione di ciascun alunno.

6-quater. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto del colloquio di esame previsto nell'ambito degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

6-quinquies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce gli obiettivi di apprendimento e dello sviluppo delle competenze relativi all'insegnamento dell'educazione civica».

2.20

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. La valutazione intermedia e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è espressa con un

voto, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, definito collegialmente dall'intero consiglio di classe. Il voto compare quale voto distinto nella scheda di valutazione di ciascun alunno.

6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto del colloquio di esame previsto nell'ambito degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"».

G/1264/4/7

[Barbaro](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, istituisce all'articolo 2 «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società»;

considerato che, sulla base delle ripetute affermazioni contenute nelle raccomandazioni dell'UE sullo sviluppo sostenibile e sull'educazione permanente, dei risultati dei rapporti Eurydice sull'educazione alla cittadinanza a scuola in Europa, è necessario che i giovani abbiano le conoscenze e competenze basilari relative al sistema economico, imprenditoriale e finanziario per essere pienamente cittadini della propria comunità di riferimento,

impegna il Governo:

in sede di definizione delle linee guida di cui all'articolo 3, che dovranno individuare gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, a dare il necessario rilievo agli aspetti fondamentali del sistema economico (produzioni, domanda, offerta, mercati, prezzi, reddito, inflazione, mercato del lavoro, crescita, economia internazionale); del ruolo delle imprese (idee imprenditoriali, *business plan*, *startup*, innovazione, investimenti, competizione); della finanza privata e pubblica (moneta, banche, intermediari finanziari, investimenti, tasse, spesa pubblica, bilancio dello stato). Conseguentemente, la formazione dei docenti di cui all'articolo 6 dovrà considerare le problematiche economiche, imprenditoriali e finanziarie allo scopo di predisporre la docenza all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

G/1264/5/7

[Marino](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

all'articolo 2 è previsto che: «è attivato l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.»;

sulle base delle ripetute affermazioni contenute nelle raccomandazioni dell'UE sullo sviluppo sostenibile e sull'educazione permanente e dei risultati dei rapporti Eurydice sull'educazione alla cittadinanza a scuola in Europa, è necessario che i giovani abbiano le conoscenze e competenze basilari relative al sistema economico, imprenditoriale e finanziario per essere pienamente cittadini della propria comunità di riferimento,

impegna il Governo:

in sede di definizione delle linee guida previste dall'articolo 3, a dare il necessario rilievo agli aspetti fondamentali del sistema economico, del ruolo delle imprese e della finanza privata e pubblica, affinché anche la formazione dei docenti, prevista dall'articolo 6, sia predisposta in modo coerente ai suddetti temi, consentendo una trattazione didattica adeguata e conforme all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

G/1264/6/7

[Marilotti](#), [Granato](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premessi che:

l'articolo 3 individua le tematiche oggetto dell'insegnamento dell'educazione civica per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento mentre, al contempo, l'articolo 4 sostiene e promuove la conoscenza della Carta costituzionale quale base dell'insegnamento dell'educazione civica e del pluralismo istituzionale,

considerato che:

il processo di integrazione europea e l'istituzione della cittadinanza europea hanno contribuito a rendere fondamentale la conoscenza, da parte degli studenti, non solo della Costituzione e delle istituzioni nazionali, ma anche delle istituzioni comunitarie e dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea;

inoltre non deve essere trascurata la conoscenza della storia locale attraverso la quale ogni studente può apprendere e conoscere le origini e la storia del proprio territorio, che nel caso italiano è ricca di realtà municipali e regionali, una storia fatta di istituzioni, arte e cultura,

valutato che:

al fine di consentire l'aggiornamento nonché la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, incaricati dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe promuovere appositi corsi e seminari relativi ai temi obiettivo dell'apprendimento di cui all'articolo 3, eventualmente e ove possibile anche attraverso il coinvolgimento delle Università;

la formazione specifica dei docenti su tematiche comunitarie dovrebbe avvenire in conformità con il Progetto Pilota promosso dal «Partenariato Strategico tra il Governo Italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito dell'insegnamento e dello sviluppo delle competenze l'introduzione dello studio della storia locale e la conoscenza dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea, garantendo altresì la formazione specifica dei docenti sulle tematiche comunitarie in conformità con il Progetto Pilota promosso dal «Partenariato Strategico tra il Governo Italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020».

Art. 3

3.1

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «e della convivenza civile»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'insegnamento di educazione civica e della convivenza civile prevede attività di ricerca e di sperimentazione, anche attraverso l'organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza dei valori civici.»

3.2

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «educazione civica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».*

3.3

[Iannone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «che individuano» con le seguenti: «che sono elaborate da una Commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI. Tali linee guida individuano».

3.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Segre](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «per l'insegnamento dell'educazione civica» inserire le seguenti: «che sono elaborate da una Commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI.» e sostituire le parole: «che individuano» con le seguenti: «Tali linee guida individuano»;*

b) *al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) studio dei diritti umani e dei principi di non discriminazione e pari opportunità».

3.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «specifici traguardi» inserire le seguenti: «uniformi su tutto il territorio nazionale».

3.6

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difesa della democrazia e contrasto a ogni tipo di totalitarismo».

3.7

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzazione e approfondimento delle identità e delle specificità culturali del popolo italiano».

3.8

[Verducci](#), [Iori](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) storia d'Italia nel contesto geopolitico internazionale;».

3.9

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) educazione al rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale;».

3.10

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) educazione al rispetto per l'identità religiosa del popolo italiano;».

3.11

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) approfondimento e valorizzazione del principio costituzionale di difesa della Patria;».

3.12

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) valorizzazione della famiglia naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione;».

3.13

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, principi di inviolabilità dei diritti umani, contrasto alle violenze, educazione al rispetto della persona, valorizzazione dei principi di uguaglianza al fine di evitare distinzioni sulla base del sesso;».

3.14

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzazione del principio di collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende di cui all'articolo 46 della Costituzione».

3.15

[Papatheu](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) educazione per prevenire la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali della persona;».

3.16

[Modena](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«*f-bis*) educazione al rispetto del principio di non colpevolezza e del giusto processo;

f-ter) educazione al principio della riabilitazione della pena;

f-quater) educazione alla conoscenza delle carceri con finalità di conoscenza delle conseguenze di illeciti penali, di prevenzione di carattere generale e anche della volontà emulativa di compimento di illeciti penali;».

3.17

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) educazione alla tutela, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e architettonico italiano e dei beni pubblici comuni;».

3.18

[Segre](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 2, dopo le parole: «al volontariato» inserire le seguenti: «, educazione interculturale».

3.19

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.».

Art. 4

4.1

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

4.2

[Aimi](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli alunni devono essere costantemente indirizzati al rispetto dei principi fondamentali della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della democrazia, della libertà, della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.».

4.3

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà» inserire le seguenti: «nonché ai fondamentali principi della società democratica, come diritti e doveri, della libertà e dei suoi limiti, del senso civico e della giustizia».

4.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Segre](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà» inserire le seguenti: «nonché ai fondamentali principi della società democratica, come diritti e doveri, della libertà e dei suoi limiti, del senso civico e della giustizia».

4.5

[Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai fondamentali principi della società democratica, come diritti e doveri, della libertà e dei suoi limiti, del senso civico e della giustizia.».

4.6

[Iannone](#)

Al comma 2, dopo le parole: «autonomia ordinaria e speciale» inserire le seguenti: «e per lo studio degli statuti comunali e provinciali».

4.7

[Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «autonomia ordinaria e speciale», inserire le seguenti: «e per lo studio degli statuti comunali».

4.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Costituzione italiana» inserire le seguenti: «e delle istituzioni dell'Unione europea.».

Art. 5

5.1

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

5.0.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Educazione alla cittadinanza europea)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica rientra l'educazione alla cittadinanza europea in linea con quanto previsto dal Progetto Pilota promosso dal Partenariato strategico tra il Governo italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020.».

5.0.2

[Gallone](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alderisi](#), [Moles](#), [Toffanin](#), [Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Educazione ambientale)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione ambientale.

2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, dell'economia circolare, del clima, della raccolta differenziata corretta dei rifiuti per consentirne il riciclo, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

3. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

4. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.

5. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi di cui al comma 2, al fine di accrescere la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

7. Per la formazione dei docenti di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità della presente legge.

8. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

9. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.».

Art. 6

6.1

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Formazione dei docenti*) - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti per l'insegnamento di educazione civica della convivenza civile e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce l'insegnamento di educazione civica e della convivenza civile nei corsi di laurea abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie, in conformità alle finalità della presente legge.

3. Al fine di garantire la formazione del personale docente di cui al presente articolo, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.2

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 7

7.1

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 8

8.1

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

8.0.1

[Segre](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Progetto d'istituto)

1. Al fine di realizzare le buone pratiche pedagogiche e didattiche che valorizzino le conoscenze di educazione civica, le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione possono definire progetti da realizzare prioritariamente in orario extracurricolare, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, su una o più tematiche indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dal collegio dei docenti, inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa d'istituto, anche in collaborazione, previa intesa e nel rispetto delle procedure amministrative vigenti, con altre Istituzioni scolastiche, Enti e associazioni del territorio.».

Art. 9

9.1

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica», con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

9.2

[Segre](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 8-bis».

Art. 10

10.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Segre](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo le parole: «migliori esperienze» aggiungere le seguenti: «di cui agli articoli 8 e 8-bis».

10.3

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 11

11.1

[Ronzulli](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Moles](#)

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 12

12.0.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021. A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano i rispettivi Piani triennali dell'offerta

formativa a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, entro il 30 giugno 2020.».

12.0.2

[Ginetti, Rampi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. Per il biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la presenza, in ogni scuola del secondo ciclo, di docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ricorre al personale presente nell'organico dell'autonomia.».

Tit. 1

[Iannone](#)

Sostituire il titolo: «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica» *con il seguente:* «Insegnamento dell'educazione alla cittadinanza».

Conseguentemente, sostituire le parole: «educazione civica», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «educazione alla cittadinanza».

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 90 (ant.) dell'11/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019
90ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

[\(1374\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Trentacoste aggiunge la propria firma all'ordine del giorno n. G/1374/1/7 e agli emendamenti 3.10, 4.0.3 e 5.0.1. Comunica inoltre che il senatore Lanzi aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1 e che la senatrice Montevecchi ha presentato la riformulazione di due emendamenti, 1.18 (testo 2) e 1.28 (testo 2) pubblicati in allegato. Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti. Avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso il parere sia sul testo del decreto-legge che sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) segnala che il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea prevede la discussione in Aula del disegno di legge n. 1264, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, nella settimana dal 23 al 26 luglio, e quello del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, nella settimana dal 30 luglio al 2 agosto.

Propone quindi di chiedere alla Presidenza del Senato di consentire alla Commissione di poter discutere tali disegni di legge in deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che ha convenuto sulla possibilità di consentire alle Commissioni di riunirsi, nelle settimane dedicate ai lavori dell'Assemblea, esclusivamente in orari antecedenti l'inizio della prima seduta e successivi al termine dell'ultima seduta di Aula della settimana.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) sollecita analoga richiesta di deroga per la discussione del disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente, come integrata da quella della senatrice Granato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) sollecita lo svolgimento di una audizione del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico sinfoniche, avvocato Sole, e del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, dottor Cutaia, in materia di fondazioni lirico sinfoniche.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di sospendere la seduta, per riprenderla al termine di quella dell'Assemblea, indicativamente alle ore 16, per proseguire la discussione in sede redigente del disegno di legge 1264.

Dopo un dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), [VERDUCCI](#) (PD), Loredana [RUSSO](#) (M5S) e [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) prende atto che non vi sono le condizioni per proseguire i lavori della Commissione nel pomeriggio.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1374](#)

Art. 1

1.18 (testo 2)

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, capoverso "3-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al raggiungimento del predetto limite il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di cui al precedente periodo. »;
- b. dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari ad euro 50 milioni a decorrere

dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

1.28 (testo 2)

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sostituire il capoverso "3-ter " *con il seguente:*

«3-ter. In caso di violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il contratto medesimo si trasforma in contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di accertare le responsabilità legate alle violazioni di cui al primo periodo e di rivalersi nei confronti dei dirigenti responsabili »;

b. dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma i del presente articolo, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
».

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 91 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione è stata autorizzata a convocarsi - compatibilmente con i lavori dell'Assemblea - in deroga alle limitazioni stabilite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari il 28 maggio scorso, per discutere i disegni di legge n. 1264 in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, n. 1372, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo e n. 1146 in materia di accesso all'informazione scientifica.

La Commissione sarà quindi ulteriormente convocata sia domani, mercoledì 17 luglio che giovedì 18, alle ore 13, o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea, per proseguire l'esame del decreto-legge n. 59 e dell'atto del Governo n. 89 e per proseguire la discussione dei disegni di legge in questione.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 1312 recante: "Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio". Propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con tale esame.

Conviene la Commissione.

Segnala infine che la senatrice Segre ha proposto di integrare il programma delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 160, concernente i percorsi didattici nelle scuole della storia, con particolare riferimento a quella del Novecento e sulla presenza della traccia di storia tra le prove dell'esame di maturità, con un'ulteriore audizione.

Su tale proposta concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 89)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il termine per l'espressione del parere al Governo è stato prorogato, come richiesto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2 del Regolamento, al 25 luglio.

Comunica che nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo. Nel corso di tali audizioni sono state depositate documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriori documentazioni che saranno eventualmente depositate nelle successive audizioni.

Prende atto la Commissione.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 97)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, richiamando la disciplina di rango primario in attuazione della quale è adottato e segnalando che esso reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2019 sul cap. 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra diversi enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, individuati dalla legge. Lo stanziamento disponibile per il 2019, pari a 1.006.160 euro, è superiore dell'1,6 per cento rispetto a quello disponibile per il 2018. La relazione illustrativa dello schema di riparto in esame evidenzia che il contributo ha subito, nel corso degli anni, una riduzione di circa il 40 per cento rispetto alla cifra inizialmente assegnata per legge; pertanto, prosegue la relazione, come già negli anni precedenti, si è tenuto conto, per il riparto 2019, di tale riduzione, seguendo un principio di equità: il contributo proposto per ciascun ente è infatti incrementato nella misura dell'1,62 per cento. Dà quindi conto del riparto proposto con l'atto del Governo n. 97 per l'anno 2019: a) 822.460 euro alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano; b) 45.706 euro all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo; c) 91.412 euro all'Opera Nazionale Montessori; d) 43.632 euro alle Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi; e) 2.950 euro al Museo internazionale della ceramica di Faenza.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario FIORAMONTI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Iunio Valerio Romano aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.6, 1.9, 1.28, 1.61, 2.1, 4.0.3 e 5.0.1 e che la senatrice Donno aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.9, 1.57, 1.100, 2.1, 3.10, 4.0.3 e 5.0.1.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.100, che la senatrice Floridia ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.1, che la relatrice ha presentato due nuovi emendamenti, 1.1000 e 3.100 e che a quest'ultimo sono stati presentati due subemendamenti: 3.100/1 e 3.100/2; tutti gli emendamenti citati sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Poiché non vi sono richieste di intervenire per illustrare i nuovi emendamenti, i subemendamenti e le riformulazioni in questione, dette proposte sono date per illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Dopo che il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il vice ministro FIORAMONTI hanno rinunciato a svolgere la replica, si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Esame e rinvio)

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, collegato alla legge di bilancio 2019, che conferisce deleghe al Governo e reca ulteriori disposizioni in materia di ordinamento sportivo. Il Capo I reca disposizioni in materia di ordinamento sportivo e conferisce delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale (CONI) e della disciplina di settore. Richiama i principi e criteri direttivi della delega, tra i quali vi sono la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, in coerenza sia con le novità introdotte dall'ultima legge di bilancio - che, tra l'altro, ha affidato alla Sport e salute S.p.A. il compito di finanziare gli organismi sportivi - sia con il ruolo proprio del CONI quale organo di governo dell'attività olimpica; la conferma dell'attribuzione al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, della missione di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale; la previsione di limitazioni e vincoli - inclusa la possibilità di disporre il divieto - per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti; la previsione che il CONI eserciti poteri di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, al fine di garantire il loro svolgimento in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo. Ferme l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale, al CONI è attribuito altresì il potere di commissariare federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate nelle ipotesi di accertamento di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che assicurano il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero nell'ipotesi di accertamento dell'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi. Si sofferma quindi sull'articolo 2, che introduce misure relative ai centri sportivi scolastici con l'obiettivo di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche. Alle scuole di ogni ordine e grado è attribuita la facoltà di costituire un centro sportivo, le cui attività, disciplinate con regolamento approvato dalla scuola medesima, sono oggetto di programmazione da

parte del consiglio di istituto. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF). In sede di contrattazione collettiva deve essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto al centro sportivo scolastico.

L'articolo 3 reca disciplina relativa alla cessione, al trasferimento o all'attribuzione del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale. Si prevede che la cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva - qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate - siano effettuati soltanto previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.

L'articolo 4 introduce l'obbligo, per gli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, di prevedere la costituzione di un organo consultivo deputato a tutelare gli interessi dei tifosi tramite l'espressione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.

Il Capo II interviene in materia di professioni sportive. L'articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tra i principi e criteri direttivi della delega segnala il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale; il riconoscimento dei principi di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo (come definito a livello nazionale ed europeo) e delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo, in entrambi i settori dilettantistico e professionistico; l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta.

L'articolo 6 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Vengono stabiliti appositi principi e criteri direttivi finalizzati, sostanzialmente, a disciplinare con norma legislativa primaria alcune delle questioni attualmente previste dal Regolamento degli agenti sportivi. Tra essi: l'obbligo, per l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione, di attenersi ai principi di autonomia, trasparenza e indipendenza; l'introduzione di una disciplina dei conflitti di interessi, tale da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria; l'individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale; l'introduzione di una disciplina che assicuri la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi; la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

Il Capo III reca disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport. L'articolo 7 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici. Tra i principi e criteri direttivi si prevede, tra l'altro, la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, incluse quelle di natura sanzionatoria; l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e di migliorare,

a livello internazionale, l'immagine dello sport. L'articolo 8 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI. Si prevede, tra i principi e criteri direttivi, la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite; la previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive idonei a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie di genere e condizioni di discriminazione di cui al codice delle pari opportunità, come previsto dalla Carta olimpica. L'articolo 9 conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati. Tra i principi e criteri direttivi si prevede, tra l'altro, la revisione delle norme in materia di sicurezza recate dalla legge n. 363 del 2003, disponendo l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard*, in tutte le aree sciabili, inclusi i percorsi fuori pista. Inoltre, a carico dei gestori delle aree sciabili viene posto l'obbligo di dotare le stesse di un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo, assicurando la presenza di personale formato per il suo utilizzo.

Il Capo IV, costituito dal solo articolo 10, reca le disposizioni finali. Vi si prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi adottati per la sua attuazione si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Ricorda poi la *ratio* che ha ispirato il primo intervento, realizzato con la legge di bilancio 2019, proseguito ora con il disegno di legge in esame; un provvedimento di grande impatto, destinato a sconvolgere gli assetti dell'ordinamento sportivo italiano, da un lato, e a introdurre miglioramenti, dall'altro. Sottolinea positivamente l'incremento di 60 milioni di euro dei fondi destinati allo sport per il 2019, assicurato dall'attuale Governo e determinato dal maggior gettito fiscale prodotto dal settore dello sport: rammenta infatti come il suo finanziamento sia ora definito in percentuale rispetto a quel gettito e che il settore rappresenta l'1,8 per cento del Pil del Paese, il 3,6 per cento se si considera l'indotto. Si comprendono quindi le ragioni per le quali la delega di funzioni finora operante a favore del Coni potesse essere oggetto di riconsiderazione.

Si tratta di un'operazione non agevole, considerato il ruolo centrale sempre svolto dal Coni medesimo ed egli riconosce che in passato, per la concorrente responsabilità dello Stato e del Coni - che tuttavia non aveva né le competenze né le risorse necessarie - si è avuta in Italia una concezione dello sport a suo giudizio non adeguata, che non lo ha reso patrimonio disponibile per la generalità dei cittadini. A differenza che in altri Stati, dove lo sport organizzato - quello delle federazioni - è separato da quello non organizzato - cui vanno ricondotti gli aspetti infrastrutturali e quelli non connessi allo svolgimento di eventi sportivi - in Italia questi due aspetti sono stati gestiti in modo unitario dal Coni. Si tratta di un modello, coerente al modello di autofinanziamento del Coni in cui l'autonomia si accompagnava all'autonomia finanziaria, ma che giudica superato da quando il finanziamento è a carico dello Stato. Il Governo propone ora un'ampia delega, volta a ridisegnare il settore e a proseguire, come detto, il riordino avviato con la legge di bilancio: a un ridimensionamento del ruolo del Coni, ricondotto alla funzione di Comitato olimpico come negli altri Paesi del mondo, si accompagna l'esigenza di dare risposte in materia di sport sia per i profili sanitari che per quelli dell'istruzione; in merito ricorda il disegno di legge n. 992, che la Commissione sta esaminando e che comporterà un'altra riforma epocale con l'ingresso di circa 12.000 professori di educazione fisica nella scuola. Il disegno di legge n. 1372, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca norme fondamentali ma è - a suo giudizio - perfettibile. Per la determinazione dei principi e criteri di delega sarà fondamentale conoscere i contenuti del piano industriale di Sport e salute Spa, ancora non noti. Quanto a profili di possibile ingerenza governativa nel mondo dello sport, cui si è fatto riferimento nel dibattito pubblico, osserva come l'autonomia debba essere salvaguardata cercando di capire con la massima prudenza come il

taglio definitivo del cordone ombelicale del sistema sportivo nazionale con il Coni possa non configurarsi come un'ingerenza nell'autonomia dell'ordinamento sportivo sovranazionale e di conseguenza di quello nazionale. Conclude auspicando che si possa svolgere un dibattito costruttivo su un tema, lo sport, che costituisce un patrimonio comune del Paese.

Si apre la discussione generale

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) dichiara di apprezzare la relazione e l'analisi svolte dal relatore, che interpreta come una disponibilità a introdurre modifiche all'articolo 1 del disegno di legge in titolo; quest'ultimo prosegue un disegno riformatore avviato - senza che si sia potuto in alcun modo intervenire - con l'approvazione di un comma della legge di bilancio 2019, con il quale è stata ridisegnata la *governance* del Coni. Preannuncia che la sua parte politica parteciperà ai lavori con spirito costruttivo, nell'interno di correggere un testo che - a suo avviso - delinea un caos istituzionale nel settore. Prima ancora di ragionare di risorse, ritiene sia prioritario ridefinire le competenze, a partire da quelle del Coni e delle federazioni sportive. La riforma in esame ha l'ambizione di ridefinire la disciplina dello sport in Italia e dunque non può essere esaminata in modo frettoloso. Auspica, in particolare, che sia corretto l'attuale impianto, che ha sostituito l'ampia partecipazione nell'individuazione degli organi di vertice con una designazione di origine governativa e sottolinea l'importanza di garantire l'autonomia dello sport nell'ordinamento italiano. Dopo aver rimarcato come il problema centrale del testo approvato dalla Camera dei deputati sia l'articolo 1 ed essersi soffermata su diversi profili problematici, come la previsione di centri sportivi scolastici, destinati a rimanere sulla carta in assenza delle risorse necessarie, ribadisce la disponibilità sua e del suo Gruppo a contribuire con proposte costruttive alla discussione, sottolineando il ruolo che la Commissione può svolgere purché si assicurino i tempi necessari per la discussione e per l'individuazione delle migliori soluzioni e vi sia un atteggiamento di disponibilità da parte della maggioranza.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) dichiara la propria condivisione per il disegno di legge in titolo, manifesta piena soddisfazione per le risorse aggiuntive, pari a 60 milioni di euro, messe a disposizione per il settore dello sport, come ha riferito il relatore, e auspica ci possa essere un meritato riconoscimento del ruolo delle donne nel mondo dello sport.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per ulteriori due sedute domani mercoledì 17 luglio alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea e giovedì 18 luglio, sempre alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea, per proseguire l'esame del decreto-legge concernente misure urgenti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'Atto del Governo n. 86, nonché per la discussione dei disegni di legge nn. 1264 e 1372, inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1374](#)

Art. 1

1.1000

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire il seguente : «2-bis. Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.100 (Testo 2)

[Granato](#), [Vanin](#), [Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla sottoscrizione delle parti sociali del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

Art. 2

2.1 (Testo 2)

[Florida](#), [Vanin](#), [Lanzi](#), [Romano](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare e sostenere il settore del cinema e degli audiovisivi, gli immobili appartenenti al demanio non necessario, al patrimonio dello Stato e degli Enti Locali, destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione giovanile e policulturali, sono trasferiti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 2-sexies della presente disposizione, all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, che, nell'ambito delle funzioni pubblicistiche ad essa attribuite dalla legge, provvede alla loro massima valorizzazione funzionale, alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, della cultura cinematografica e lirico sinfonica, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO.

2-ter. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10), in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali.

2-quater. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della Legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-quinquies. Il patrimonio immobiliare dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù confluisce in apposito fondo a garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione dei suddetti immobili.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui ai commi 2-bis e 2-quinquies, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire l'integrità e la diffusione del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale in occasione della manifestazione UEFA Euro 2020 di cui al comma 1 articolo 5, Roma Capitale può individuare uno o più immobili da destinare ad ostelli per la gioventù.»

Art. 3

3.100/1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire le parole: "10 per cento e superiore al 15 per cento", con le seguenti: "15 per cento e superiore al 22 per cento"

3.100/2

[Verducci](#), [Rampi](#), [Iori](#), [Malpezzi](#)

Al comma 4, capoverso "0a)" sostituire le parole: "inferiore al 10 per cento" con le seguenti: "inferiore al 12 per cento"

3.100

La Relatrice

Al comma 4, alla lettera a) anteporre la seguente : «0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo»

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati due subemendamenti all'emendamento della relatrice 3.0.100 (testo corretto), pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la relatrice ha presentato due riformulazioni di emendamenti a propria firma, 3.0.100 (testo 2) derivante dall'accoglimento della condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e 3.101 (testo 2), nonché un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, e 1.0.100, anch'essi pubblicati in allegato.

Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice 3.101 (testo 2) e 1.0.100 alle ore 12 di domani, venerdì 19 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 16 luglio il relatore ha svolto la relazione introduttiva e si è aperta la discussione generale.

Il relatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea per l'ultima settimana di luglio, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 14 di mercoledì 24 luglio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **MALPEZZI** (*PD*) sollecita il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. **1264** in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Il **PRESIDENTE** segnala che sono esaurite tutte le fasi di discussione che precedono le votazioni e che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori **VERDUCCI** (*PD*), Simona **MALPEZZI** (*PD*) e **RAMPI** (*PD*), che sottolineano l'importanza del tema in questione e che chiedono che sia assicurato alla Commissione il tempo per discutere il disegno di legge n. 1264 prima che l'Assemblea ne avvii la discussione, il **PRESIDENTE** assicura che solleciterà l'espressione dei pareri dalla parte della Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. **1374**

Art. 1

1.0.100

La Relatrice

Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti :

«**1-bis**

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali."

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Articolo 2-bis

(Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.";

c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

"Capo V-bis

Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Art. 47-bis

(Scopo, oggetto e ambito di applicazione)

1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.

2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.

3. I lavoratori di cui al comma 1 non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Art. 47-ter

(Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale, sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL a carico delle imprese titolari delle piattaforme digitali è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere

lavorative.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. L'impresa titolare della piattaforma digitale è comunque tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-quater

(Osservatorio)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'Osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."

Art. 1-ter

(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

1. All'articolo 15, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

Art. 1-quater

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera *b*), pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

- a. quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre, 2018, n. 145;
- b. quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinate al reclutamento del contingente di personale da destinare ai centri per l'impiego. ».

Art. 3

3.101 (testo 2)

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 1 dell' articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "I soggetti di cui al

periodo precedente possono essere autorizzati, con modalità definite dal Garante per la protezione dei dati personali, ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo. In ogni caso, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 171-ter, comma 1, lettera h-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione possono essere conservati per un periodo massimo di 7 giorni, decorso il quale devono essere distrutti.»

3.0.100/1 (testo corretto)

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

All'emendamento 3.0.100 (testo corretto), al comma 1, lett. a), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

" Per l'anno 2019 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90 è presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 nella Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è effettuata entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 nella Gazzetta Ufficiale."

3.0.100/2 (testo corretto)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

All'emendamento 3.0.100 (testo corretto), al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione d'imposta di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte, stabilita annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale;"

2) dopo il comma, aggiungere il seguente :

"1-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: "e alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del Decreto- Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3-bis, aggiungere : ", ed all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222".

3.0.100 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente :

« Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

0a) al comma 1 le parole «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) indicati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato Regolamento, sono presentate dal 1° al 31 ottobre."

b) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

"Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito"».

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 95 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni e Vacca e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SULLA RIMESSIONE ALL'ASSEMBLEA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1264 E CONNESSI

Il **PRESIDENTE** comunica che i senatori Vanna Iori, Simona Flavia Malpezzi, Rampi, Verducci, Cangini, Lanièce e Iannone hanno richiesto la rimessione alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento, dei disegni di legge nn. 1264 e connessi, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Prende atto la Commissione

IN SEDE REFERENTE

(1374) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati quattro subemendamenti all'emendamento della relatrice 1.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio scorso, e che la relatrice ha presentato una riformulazione dell'emendamento 3.101 in un testo 3 su cui è stato presentato un solo subemendamento. È stata inoltre presentata una riformulazione all'emendamento 5.0.2, nonché un ulteriore emendamento della relatrice all'articolo 2 che corregge l'indicazione delle somme utilizzate espungendo l'avverbio "parzialmente", poiché gli importi indicati sono quelli complessivamente stanziati dalla legge di bilancio. Tutti i testi sono pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la senatrice Montevocchi ritira l'emendamento 1.64 a sua prima firma, che la senatrice Donno aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.100 (testo 2 corretto), 2.1 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2), che il senatore Romano aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.61 (testo 2), che i senatori Iannone e Bertacco aggiungono la propria firma all'emendamento 1.98 e che il senatore Pillon aggiunge la propria firma all'emendamento 5.0.2 (testo 2).

Dà quindi lettura dei pareri espressi da ultimo dalla Commissione bilancio, dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione per le politiche europee.

Comunica inoltre che sono improponibili, per estraneità della materia i seguenti emendamenti: 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.100 e relativi subemendamenti, 2.1 (testo 2), 2.2, 2.3, 3.13, 3.101 (testo 3) limitatamente al capoverso 4 *bis*, 4.6, 4.0.1, 4.0.5, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.8 e 5.0.9. Il subemendamento 3.101 (testo 3/1) è inammissibile per estraneità della materia rispetto a quella oggetto dell'emendamento cui è riferito.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ritira gli emendamenti 1.62 e 1.66 (testo 2): giudica peraltro inspiegabile la valutazione negativa espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze che è all'origine del parere contrario formulato dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.66 (testo 2), che è stato comunque presentato per la discussione in Assemblea.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta una riformulazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2) in un testo 3, che recepisce la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, pubblicata in allegato. Riformula inoltre l'emendamento 3.101 (testo 3), presentando un testo 4, anch'esso pubblicato in allegato, che espunge il capoverso 4 *bis* e modifica conseguentemente il richiamo contenuto nel rimanente comma.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) presenta una riformulazione dell'emendamento 1.100 (testo 2 corretto) in un testo 3, che recepisce la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.102 in un testo 2, identico a quello testé presentato dalla senatrice Granato, pubblicata in allegato.

Si passa alla fase dell'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, compresi gli aggiuntivi.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.48, 1.55 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.61 (testo 2), 1.98 e 1.100 (testo 3). Invita a ritirare i restanti emendamenti, compresi quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI chiede una breve sospensione dei lavori.

La senatrice [IORI](#) (PD) avverte che alle 15,30 è convocata una riunione del Gruppo parlamentare PD, chiedendo che la seduta sia sospesa a quell'ora.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10 riprende alle ore 15,20.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) lamenta le difficoltà della maggioranza nell'assicurare continuità ai lavori della Commissione; preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza e auspica che la maggioranza si dimostri dialogante nei confronti delle opposizioni che stanno tenendo un atteggiamento costruttivo.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) assicura la volontà di perseguire un rapporto costruttivo, segnalando l'esigenza di concludere l'esame in data odierna e chiedendo quindi di individuare un orario, almeno tendenziale, in cui riprendere l'esame in Commissione dopo l'annunciata sospensione alle ore 15,30, al termine dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP), pur comprendendo le esigenze di ulteriori approfondimenti, sottolinea i rinvii registrati nell'avvio dei lavori nelle sedute odierne; preannuncia che la sua parte politica sarà impegnata in una riunione di Gruppo, al termine dei lavori dell'Assemblea; chiede che di ciò si tenga conto nel concordare l'orario di ripresa dei lavori della Commissione.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) interviene nuovamente ribadendo l'atteggiamento non ostruzionistico del suo Gruppo - sul quale peserà anche la valutazione di alcuni emendamenti proposti - e sottolineando che i ritardi sono ascrivibili alla maggioranza e al Governo.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) si unisce al senatore Romeo nel sottolineare l'esigenza di concludere l'esame del disegno di legge in titolo nella giornata odierna e ricorda la priorità dei lavori parlamentari rispetto agli impegni di natura politica.

Replica criticamente il senatore [VERDUCCI](#) (PD), ricordando che le riunioni dei Gruppi parlamentari sono considerate di norma ragione di sospensione dei lavori anche dell'Assemblea; ironicamente, si dice sorpreso che il Movimento 5 Stelle si erga a difensore della democrazia rappresentativa.

Segue un dibattito nel quale intervengono la senatrice [GRANATO](#) (M5S) che ribadisce quanto detto in precedenza, il senatore [CANGINI](#) (FI-BP), che rifiuta di ricevere lezioni sul rispetto dovuto al Parlamento da parte del Movimento 5 Stelle, il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) che invita a evitare polemiche, la relatrice [RUSSO](#) (M5S), la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) che invita a individuare un orario per la ripresa dei lavori e il [PRESIDENTE](#) che propone, in conclusione, di sospendere la seduta e riprenderla, indicativamente, un'ora dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,35 riprende alle ore 20,40.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i rispettivi proponenti hanno presentato testi corretti degli emendamenti 3.0.100 (testo 2), 4.0.3 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato, che propongono modifiche al titolo del decreto legge n. 59 coerenti con il rispettivo contenuto normativo.

Prende atto la Commissione.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) integra l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 esprimendo parere favorevole sull'emendamento 1.7.

Il Sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme alla relatrice sugli emendamenti all'articolo 1, compresi quelli aggiuntivi; esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000 (testo 3) e 1.100 (testo 3).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Gli emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.7, posti separatamente ai voti, sono accolti.

E' invece respinto l'emendamento 1.8.

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 (testo 2) è approvato, restando quindi preclusi gli emendamenti 1.14, 1.19, 1.20, 1.84, e assorbiti gli emendamenti 1.12, limitatamente alle sue lettere *a*) e *b*), 1.17 e 1.85.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.10 e 1.11, nonché 1.12, nella parte non assorbita dall'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2), 1.16, 1.21, 1.23 e 1.24.

L'emendamento 1.22 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26 e 1.27, mentre viene approvato l'emendamento 1.200, con seguente assorbimento dell'emendamento 1.29.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44 e 1.45.

Gli emendamenti 1.47 e 1.48, sostanzialmente identici, sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Sono invece respinti con distinte votazioni gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52.

L'emendamento 1.201, posto ai voti, è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.53, l'emendamento 1.55 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto con separate votazione gli emendamenti 1.58 e 1.59, gli emendamenti 1.60 (testo 2) e 1.61 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.63, 1.65, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.81 e 1.82.

L'emendamento 1.202 è quindi posto ai voti e approvato.

Sono invece respinti con distinte votazioni gli emendamenti 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.94, 1.95, 1.96 e 1.97.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000 (testo 3) è approvato.

L'emendamento 1.98 è momentaneamente accantonato, mentre l'emendamento 1.99 è respinto.

Gli identici emendamenti 1.98, 1.100 (testo 3) e 1.102 (testo 2) sono posti congiuntamente ai voti e approvati; l'emendamento 1.101 è conseguentemente assorbito.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3.

Si passa all'articolo 2.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati diversi da quelli a propria firma.

Il sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.101 della relatrice.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.100 e 2.101 sono approvati.

Con distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Si passa all'articolo 3.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1374/1/7 nonché sugli identici emendamenti 3.14 e 3.15; invita a ritirare tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, compresi gli aggiuntivi, diversi da quelli a propria firma, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice riferiti all'articolo 3 compresi gli aggiuntivi. Accoglie quindi l'ordine del giorno G/1374/1/7.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) ritira l'emendamento 3.5.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.3, che tenta di correggere una stortura introdotta con il provvedimento d'urgenza in titolo, il quale limita alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale l'obbligo di riservare spazi a opere cinematografiche o audiovisive di espressione originale italiana e al contempo, dimezza la quota minima che la concessionaria pubblica deve riservare alle opere cinematografiche.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è respinto, come anche - con successiva votazione - l'emendamento 3.4, mentre con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106 e 3.107.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Dopo che, con distinte votazioni, sono stati approvati gli emendamenti 3.108 e 3.109, sono respinti i subemendamenti 3.100/1 e 3.100/2, mentre è approvato l'emendamento 3.100, restando precluso l'emendamento 3.8.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) chiede le ragioni della preclusione, segnalando che l'emendamento 3.8 ha lo scopo di scorporare i contributi a fondazioni ed enti dai contributi selettivi per opere cinematografiche e audiovisive, che costituiscono uno strumento fondamentale per sostenere le produzioni indipendenti. Segnala un errore nella relazione tecnica relativa all'emendamento in questione, che invita a sostenere, giudicandolo di particolare importanza politica.

Sulla preclusione risponde il [PRESIDENTE](#).

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.9 e 3.11 nonché, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [VERDUCCI](#) (PD) a nome del proprio Gruppo, l'emendamento 3.12.

Gli identici emendamenti 3.14 e 3.15 sono quindi posti congiuntamente ai voti e approvati; è approvato poi l'emendamento 3.101 (testo 4).

Il senatore [RAMPI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.0.1, giudicando come minimo ingenerosa la valutazione che la Commissione bilancio ha fatto esprimendo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) interviene incidentalmente suggerendo una possibile riformulazione che, espungendo la parte onerosa della proposta, potrebbe superare le ragioni di contrarietà espresse dalla Commissione bilancio.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) sottolinea come un'eventuale riformulazione dell'emendamento dovrebbe comunque essere nuovamente sottoposta per il parere alla Commissione bilancio. Pertanto inviata a evitare tale scelta, riservandosi di svolgere un approfondimento in vista della discussione in Assemblea.

L'emendamento 3.0.1 è quindi posto ai voti e respinto; con successive votazioni sono quindi respinti anche gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, nonché i subemendamenti 3.0.100/1 (testo corretto) e 3.0.100/2 (testo corretto) da intendersi riferiti ora all'emendamento 3.0.100 (testo 2 corretto).

L'emendamento 3.0.100 (testo 2 corretto), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'articolo 4.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.3 (testo 2 corretto) mentre invita a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, compresi gli aggiuntivi, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.1.

Con distinte votazione sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.8; la compresenza di emendamenti identici sottoscritti da diversi Gruppi di opposizione, che riprendono peraltro il contenuto di un emendamento proposto dal Gruppo Lega nel corso dell'esame di un altro provvedimento alla Camera dei deputati, testimoniano la bontà della proposta di modifica, volta a

superare un problema evidentemente sussistente; ribadisce comunque la volontà di contrastare il fenomeno del bagarinaggio e del *secondary ticketing*.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.7, identico al 4.8, sottolineando come con la legge di bilancio si sia approvata una norma evidentemente errata - come, a suo giudizio, ha riconosciuto lo stesso ministro Bonisoli nel corso della sua audizione del 9 luglio scorso - per affrontare un problema indubbiamente serio, quello del bagarinaggio, che danneggia sia gli esercenti che gli utenti.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come la sua forza politica sia sensibile alla questione, come dimostra la presentazione in altra sede dell'emendamento a prima firma dell'onorevole Centemero, richiamato dal senatore Rampi. Concorda tuttavia con la valutazione del ministro Bonisoli, che ritiene preferibile non sospendere l'applicazione della recente norma che ha imposto l'obbligo del biglietto nominale - non fosse altro per rispetto a coloro che si sono prontamente adeguati a tale normativa - e monitorarne la fase di prima attuazione, al fine di reconsiderarla tra qualche mese. Conclude auspicando che le proposte emendative in questione possano essere trasformate in un ordine del giorno durante la discussione in Assemblea.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si unisce all'intervento del senatore Rampi e aggiunge la propria firma all'emendamento 4.8.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) interviene incidentalmente manifestando favore all'eventuale ordine del giorno prefigurato dal senatore Romeo.

Interviene quindi la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) che dichiara di non comprendere l'intervento del senatore Romeo; quanto a quello della senatrice Granato, la invita ad essere coerente e a votare a favore degli emendamenti in discussione.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono la relatrice [RUSSO](#) (*M5S*), le senatrici [MALPEZZI](#) (*PD*), [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*), nonché il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*), che osserva come l'ordine del giorno prefigurato sia un palliativo e sottolinea l'incoerenza di chi critica una norma che poi chiede di congelare per sei mesi, il senatore [RAMPI](#) (*PD*), e le senatrici [GRANATO](#) (*M5S*), [MALPEZZI](#) (*PD*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*).

Gli identici emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti.

Dopo che è stato respinto anche l'emendamento 4.0.2, l'emendamento 4.0.3 (testo 2 corretto) è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 4.0.4 è respinto.

Si passa all'articolo 5.

La senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.2 (testo 2 corretto), mentre invita a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, compresi gli aggiuntivi, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, gli identici 5.3 e 5.4, 5.5 e 5.6.

L'emendamento 5.0.2 (testo 2 corretto), posto ai voti è approvato, mentre con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) annuncia la presentazione di una relazione di minoranza all'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1374](#)

Art. 1

1.1000 (testo 3)

La Relatrice

Al comma 2, capoverso "2-septies" inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma»

1.100 (testo 3)

[Granato](#), [Vanin](#), [Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.102 (testo 2)

[Ferro](#), [Moles](#), [Giro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.0.100/1

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Rampi](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di collaborazioni organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a), la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.»;

b) sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:

"Art. 1-ter

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza del lavoro)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3) del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate.»;

c) sopprimere l'articolo 1-*quater*.

1.0.100/2

[Cangini](#), [Moles](#), [Alderisi](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso "1-bis", comma 1, sopprimere la lettera a).

1.0.100/3

[Romeo](#), [Patuanelli](#)

All'emendamento 1.0.100 apportare le seguenti modifiche:

1. al capoverso 1-*bis*, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori delle piattaforme digitali.>>"

2. al capoverso 1-*bis*, comma 1, lettera c), art. 47-*bis*, comma 3, sostituire le parole: "non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate" con le seguenti: "possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La retribuzione base oraria è riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata";

3. al capoverso 1-*bis*, comma 1, lettera c), art. 47-*ter*, aggiungere, dopo il comma 3, il seguente: "4. Le misure di cui agli articoli 47-*bis* e 47-*ter* entrano in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59."

1.0.100/4

[Cangini](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [Giro](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso "1-bis", comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: "sono organizzate dal committente" con le seguenti: "risultano organizzate esclusivamente dal committente"

Art. 2

2.101

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» con le seguenti: «allo scopo utilizzando»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» con le seguenti: «allo scopo utilizzando».*

Art. 3

3.101/1 (testo 3)

[Rampi](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#)

All'emendamento 3.101 (testo 3), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

"4-quater. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per le violazioni di cui al presente articolo in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila mila a euro centomila. Nei casi di particolare gravità e di reiterazione, la sanzione è incrementata del doppio. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità adottate le decisioni definitive dell'Autorità."

3.101 (testo 4)

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al precedente periodo i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.»

3.101 (testo 3)

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 1 dell' articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

"h-bis) abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'installazione di

sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 171-ter, comma 1, lettera h-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al precedente periodo i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.»

3.0.100 (testo 2 corretto)

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente :

« Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

0a) al comma 1 le parole «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) indicati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato Regolamento, sono presentate dal 1° al 31 ottobre."

b) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

"Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito"».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: "per i beni e le attività culturali" inserire le seguenti: ", di credito di imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico"

Art. 4

4.0.3 (testo 2 corretto)

[Patuanelli](#), [Vanin](#), [Florida](#), [Trentacoste](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018?", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019";
- b. al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2018?", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019?".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: " per i beni e le attività culturali" inserire le seguenti: ", di normativa anticendio negli edifici scolastici"

Art. 5

5.0.2 (testo 2 corretto)

[Rufa](#), [Barbaro](#), [Briziarelli](#), [Tesei](#), [Lucidi](#), [Pillon](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Art. 5-bis

(Misure urgenti a favore degli Istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)

All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. le parole: " di 10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro per l'anno 2019";
- b. dopo le parole: " in favore delle istituzioni," sono inserite le seguenti: " ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al precedente periodo sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuirsi all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 febbraio 2019, n. 121".

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole " 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale " sono sostituite dalle seguenti: "

8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019".

al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonchè misure a favore degli Istituti superiori musicali e delle accademie delle belle arti non statali"

5.0.2 (testo 2)

[Rufa](#), [Barbaro](#), [Briziarelli](#), [Tesei](#), [Lucidi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Art. 5-bis

(Misure urgenti a favore degli Istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)

All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. le parole: " di 10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro per l'anno 2019";
- b. dopo le parole: " in favore delle istituzioni," sono inserite le seguenti: " ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al precedente periodo sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuirsi all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredo della stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 febbraio 2019, n. 121".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole " 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale " sono sostituite dalle seguenti: " 8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019".

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il ministro Bonisoli ha confermato la propria disponibilità a intervenire in audizione dinanzi alle Commissioni congiunte 7ª del Senato e VII della Camera martedì 17 settembre, in orario antimeridiano, in materia di riforma del FUS e martedì 24 settembre, in orario antimeridiano, in materia di organizzazione del MIBAC, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Comunica inoltre che è stato assegnato in sede consultiva su atti del Governo lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019 (atto del Governo n. 100); poiché il termine per esprimere il parere scade il 22 agosto, considerati gli argomenti all'ordine del giorno della Commissione e l'ormai prossima interruzione dei lavori parlamentari nel mese di agosto, propone di esaminare tale schema alla ripresa dei lavori a settembre, sempre che il Sottosegretario confermi la disponibilità del Governo ad attendere il parere anche oltre il termine, come anticipato per le vie brevi.

Il sottosegretario GIULIANO conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere oltre il termine.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di avviare l'esame dell'atto a settembre, per esprimere il parere, auspicabilmente entro il 18 settembre.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Barbaro ha presentato un nuovo testo per il disegno di legge n. 992, assunto come testo base dell'esame congiunto nella seduta del 9 aprile scorso, pubblicato in allegato, che riprende con una limitata modifica il testo già condiviso informalmente con tutti i Gruppi parlamentari nelle scorse settimane. Tenuto conto di ciò, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al nuovo testo del relatore alle ore 11 di domani, giovedì 25 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri i senatori Vanna Iori, Simona Flavia Malpezzi, Rampi, Verducci, Cangini, Lanièce e Iannone hanno richiesto la rimessione alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento dei disegni di legge nn. 1264 e connessi, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri.

Su richiesta della senatrice **IORI (PD)**, la Commissione conviene di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente di illustrazione dei disegni di legge in titolo, di discussione generale e adozione come testo base del disegno di legge n. 1264, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti e i pareri finora acquisiti. Si conviene di proseguire l'esame congiunto a partire dalla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti medesimi, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati circa 300 emendamenti 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Su proposta della senatrice **GRANATO (M5S)** la Commissione conviene di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. **992**

NT1

Il Relatore

Art. 1

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» oppure laurea magistrale della classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure laurea magistrale della classe LM47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-*bis* «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2012;

b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

c) prevedere, in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria, almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe, da coprire mediante l'incremento della dotazione organica dei docenti della scuola primaria, nel limite di spesa di cui all'articolo 2, nonché mediante la destinazione a tal fine e senza che ciò possa causare esuberi di personale, di quota parte dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107;

c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi quarte e quinte nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

c-ter) prevedere l'incremento della dotazione organica del personale collaboratore scolastico, in relazione a quello previsto per il personale docente ai sensi della lettera c), in misura pari a 500 posti, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2;

d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;

f) fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive o integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al citato comma 1 e con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché nel limite di una maggiore spesa di personale docente e ATA, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, non superiore a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede:

a) quanto a 4,85 milioni nel 2021 e 14,55 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,13 milioni di euro nel 2021, 9,40 milioni di euro nel 2022, 19,01

milioni di euro nel 2023, 38,23 milioni di euro nel 2024, 43,71 milioni di euro nel 2025, 54,67 milioni di euro nel 2026, 64,94 milioni di euro nel 2027 e 85,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 25/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** sottopone alla Commissione le proposte di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 1372 avanzate da parte dei vari Gruppi parlamentari.

La Commissione definisce quindi l'elenco delle audizioni, convenendo di concentrarne lo svolgimento nella giornata di martedì 30 luglio.

IN SEDE REFERENTE

(992) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) *ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù*

(625) *Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici*

(646) *CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(1027) *Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al nuovo testo per il disegno di legge n. 992 presentato ieri dal relatore Barbaro, pubblicati in allegato.

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la sostanziale e generale condivisione del nuovo testo da lui presentato da parte dei vari Gruppi parlamentari. Il disegno di legge approvato dalla Camera di deputati, derivante da un'iniziativa condivisibile del Gruppo di Forza Italia, prevedeva l'inserimento dell'educazione motoria nella scuola primaria - diversa dall'attività sportiva - in modo graduale e limitato: limitato infatti a un numero circoscritto di scuole e in via sperimentale, prevedendosi una valutazione dell'iniziativa nel corso degli anni. Il nuovo testo, considerato che sono state individuate le necessarie risorse, prevede l'estensione di tale insegnamento in via generalizzata a tutte le scuole e non più con carattere sperimentale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.8, con il quale si propone di integrare il testo del relatore prevedendo che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria: si tratta di una norma della legge sulla Buona scuola già vigente e che non comporta ulteriori oneri. Illustra quindi l'emendamento 1.4, che consente a personale docente abilitato anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista di essere utilizzato per le finalità perseguite dal disegno di legge in titolo: anche in questo caso si tratterebbe di una soluzione che non comporta ulteriori oneri, trattandosi di personale già in ruolo.

La senatrice [IORI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che integra il testo del relatore inserendo tra le finalità riconosciute all'educazione motoria quella di strumento formativo, di relazione, di socializzazione, rispetto delle regole, di sé e degli altri nonché di integrazione sociale. Dà quindi conto dell'emendamento 1.5, che propone lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, a suo giudizio particolarmente importante. Infine illustra l'emendamento 1.9, volto a garantire che all'attività motoria nella scuola primaria siano garantiti, anche gli idonei spazi per il loro svolgimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"*

(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

(796) *ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle*

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda nella seduta di martedì i disegni di legge in titolo sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento. Ricorda inoltre che nella seduta di ieri si è convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, fino alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Comunica che la Commissione bilancio ha espresso ieri un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 1264.

Si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo numero 1.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si prevede che l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" sia impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe. Si prevede inoltre che tale insegnamento sia oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale in sede di scrutinio dai docenti medesimi. Altri emendamenti all'articolo 1 sono volti ad adeguare sotto il profilo lessicale al richiamo all'educazione alla Cittadinanza. Illustra infine l'emendamento 1.11, con il quale si propone di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca promuova l'organizzazione e la frequenza di appositi corsi.

La senatrice **IORI** (PD) illustra l'emendamento 1.7, con il quale si conferisce rilievo alla memoria storica nell'ambito dell'educazione civica, sottolineando come sia difficile costruire un futuro di cittadinanza attiva senza valorizzare la memoria storica.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) illustra l'emendamento 2.18, con il quale si affida ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche il coordinamento dell'insegnamento della materia nelle scuole del secondo ciclo. L'emendamento 2.19 ribadisce che l'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di autonoma valutazione, come già proposto con l'emendamento 1.1, e affida al Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche la definizione delle competenze da raggiungere, degli obiettivi di apprendimento e delle relative modalità di valutazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore **VERDUCCI** (PD) illustra l'emendamento 3.8, volto a valorizzare lo studio della storia d'Italia nel contesto geopolitico internazionale: a suo avviso, occorre promuovere la memoria storica, una prospettiva che si tende a rimuovere, con grave danno per la tenuta morale e civile del Paese. Alla valorizzazione dello studio della storia tutta la Commissione è peraltro molto sensibile, come è dimostrato anche dal deferimento dell'affare assegnato n. 160, accogliendo l'iniziativa promossa dalla

senatrice Segre. Conclude sottolineando come lo studio della storia in una prospettiva geopolitica internazionale costituisca uno strumento fondamentale per consentire agli studenti piena consapevolezza di quanto accade nel mondo e dei propri diritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [IORI](#) (PD) illustra l'emendamento 4.5, una proposta presentata in testo pressoché identico anche da altri Gruppi di opposizione, volta a focalizzare lo studio dell'educazione civica non solo sugli aspetti organizzativi e istituzionali della Costituzione italiana, ma anche sui principi fondamentali della società democratica, sui diritti e doveri, sulla libertà e sui limiti, sul senso civico e sulla giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra l'emendamento 5.0.1 volto a inserire l'educazione alla cittadinanza europea nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica: considera infatti particolarmente importante, per completare la formazione dei cittadini, lo studio e la conoscenza delle istituzioni dell'Unione Europea e del loro funzionamento, colmando così una lacuna a suo giudizio grave.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) condivide l'obiettivo perseguito con l'emendamento appena illustrato, ma paventa il rischio che esso finisca paradossalmente per alimentare lo spirito antieuropeo: egli ritiene infatti che il senso di appartenenza al progetto europeo possa essere suscitato, semmai, focalizzando l'educazione alla cittadinanza europea sugli elementi culturali, sui diritti, sui valori dell'Europa, piuttosto che sul funzionamento delle sue istituzioni.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S) interviene in discussione sul complesso degli emendamenti finora esaminati, ricordando come i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle avesse presentato emendamenti al disegno di legge n. 1264, poi ritirati, in quanto sollecitati a consentire l'approvazione in via definitiva del testo già definito dalla Camera dei deputati. Si riserva di sottoporre all'Assemblea, eventualmente presentando un ordine del giorno, molti degli aspetti emersi dall'illustrazione degli emendamenti. In particolare, considera fondamentale il tema dell'educazione alla cittadinanza europea, per assicurare la quale occorre garantire un'idonea e specifica formazione dei docenti; lo studio della geopolitica costituisce, poi, un elemento cruciale al fine di rivitalizzare materie come la geografia, che dovrebbe essere arricchita con una prospettiva economica e sociale; conclude infine sottolineando l'importanza della valorizzazione della memoria storica, sottolineando come all'origine di tale percorso vi debba essere la conoscenza e lo studio della storia e del contesto locale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [MALPEZZI](#) (PD) per chiedere di considerare la possibilità di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge numero 1264, poiché ritiene improbabile che possa essere realisticamente discusso in Assemblea prima della pausa estiva. Vengono meno quindi le ragioni per le quali il senatore Romeo aveva sollecitato il ritiro degli emendamenti: assai probabilmente non vi potrà essere infatti l'approvazione definitiva del testo prima della pausa estiva e l'inizio della sua applicazione con il nuovo anno scolastico. Auspica quindi che la Commissione non voglia assumersi la responsabilità di non correggere un testo, che invece richiede integrazioni, in nome di un'urgenza che ragionevolmente non sussiste.

La senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) dichiara la propria contrarietà alla proposta ora avanzata dalla senatrice Malpezzi. Alcuni Gruppi di opposizione hanno spesso lamentato l'assenza di dibattito sui temi oggetto del disegno di legge numero 1264 e hanno sottolineato l'urgenza di intervenire: il silenzio a volte è ascolto e il suo Gruppo ha esercitato tale capacità di ascolto e compreso come si debba intervenire tempestivamente per valorizzare un percorso di cittadinanza nelle scuole. Si dice consapevole che il

testo approvato dalla Camera dei deputati non sia perfetto, ragione per la quale ha presentato ordini del giorno. Sottolinea tuttavia come la maggior parte dei temi che emergono dagli emendamenti presentati sono già contenuti nel disegno di legge. Rileva peraltro polemicamente come l'importanza dello studio della storia sia stato sottolineato da forze politiche, come Forza Italia, che a suo tempo ridussero le ore dedicate a tale materia. Proprio perché il disegno di legge non prevede ore aggiuntive per l'insegnamento dell'educazione civica non ha senso, a suo avviso, riempire di eccessivi contenuti - come proposto dagli emendamenti in discussione- l'insegnamento dell'educazione civica. Conclude auspicando che il testo possa essere approvato definitivamente consentendo così l'inizio di un percorso, da implementare semmai successivamente.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) non mette in dubbio la bontà delle intenzioni della senatrice Floridia, ma rimarca come non vi sia alcuna urgenza, non sussistendo alcun vuoto normativo. Quello che il disegno di legge numero 1264 prefigura è in realtà, a suo giudizio, una forzatura che rischia di aggiungere problemi anziché risolverne, tanto più perché non sono previste risorse aggiuntive. Lamenta la compressione dei tempi di esame da parte della Commissione, che non è stata messa nelle condizioni di poter modificare il disegno di legge. Invita il Presidente a difendere le prerogative della Commissione e sottolinea l'esigenza di assicurare al Senato il ruolo che gli spetta. Conclude sollecitando un serio e costruttivo confronto su un nucleo ristretto di emendamenti da approvare, auspicabilmente con la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari, sottolineando come altrimenti il disegno di legge rischi di tradire le molte aspettative, cui peraltro aspiravano a rispondere anche gli altri disegni di legge il cui esame è connesso a quello approvato dalla Camera.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) contesta l'affermazione della senatrice Floridia secondo la quale tutti gli ambiti degli emendamenti illustrati sono già compresi nel disegno di legge numero 1264, il quale - se così fosse - sarebbe inutile. Peraltro si tratterebbe di ambiti privi di un minimo comune denominatore, che dovrebbero essere insegnati da docenti privi di una preparazione specificatamente mirata, in assenza di ore aggiuntive e di risorse. Stigmatizza la tendenza a legiferare sotto l'influenza di esigenze di comunicazione, approvando di testi imperfetti che rischiano di essere inefficaci.

La senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) replica come sia proprio l'educazione civica il comune denominatore invocato; proprio perché non è previsto un incremento orario e considerata la pluralità di materie richiamate si prevede che l'educazione civica sia impartita in modo trasversale da una pluralità di docenti, nell'ambito del loro orario; ciò che il disegno di legge introduce è il coordinamento e la previsione di un progetto in cui inquadrare tale insegnamento. Si rammarica dei tempi ridotti per l'esame del disegno di legge numero 1264 da parte del Senato, ma ribadisce che considera preferibile approvare il testo e consentirne l'applicazione a partire da settembre piuttosto che perfezionarlo differendone l'operatività.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) manifesta stupore per le affermazioni della senatrice Floridia, osservando come l'educazione civica sia già presente nelle scuole. Ribadisce la bontà delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo e invita a integrare il disegno di legge almeno con la previsione della autonoma valutazione della materia.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Iori ritira gli emendamenti 2.5 e 4.7.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 11, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra l'emendamento 12.0.2 ricordando gli oltre 4.000 docenti abilitati

all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche attualmente presenti nell'organico dell'autonomia, che potrebbero essere utilizzati per gli scopi perseguiti al disegno di legge numero 1264.

Il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) intervenendo sul complesso degli emendamenti chiede, in particolare al Gruppo PD, di indicare le principali modifiche da apportare, a loro giudizio, al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Rispondono polemicamente la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), che rinvia al testo degli emendamenti presentati, e [VERDUCCI](#) (*PD*), che contesta la natura provocatoria dell'intervento del relatore.

Replica il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), assicurando che il suo intervento non aveva alcun intento provocatorio o offensivo e scusandosi, comunque, se così è risultato.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) prende atto della precisazione del relatore e lo ringrazia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge 1264.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati 293 emendamenti e 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [992](#)

Art. 1

1.1

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «strumento di apprendimento cognitivo,» inserire le seguenti: «formativo, relazionale, di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale».

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli *ex* Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato ai predetti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44».

1.3

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire, le parole «laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive» con le seguenti: «conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport».

1.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

1.5

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che all'inserimento curricolare dell'educazione motoria, oltre ai requisiti dei titoli di accesso, corrispondano attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria;».

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi prime e seconde nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi prime, seconde e terze nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi prime, seconde, terze, quarte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;»

1.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo lettera c-ter) inserire la seguente:

«c-quater) prevedere che il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 13 luglio n. 107, sia destinato alla

promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti;».

1.9

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera e), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ferma restando, accanto ad attività e orari, anche gli spazi, ossia la presenza di palestre e luoghi idonei allo svolgimento delle attività motorie».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1372](#)

G/1372/1/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;

nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il 10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal *marketing* associativo;

in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;

il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;

in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentanti delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;

in forza della legge 1 dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;

stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;

la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;

sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e

incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;

ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.

G/1372/2/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: *a*) per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; *b*) per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; *c*) per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; *d*) per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della *privacy*;

in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;

ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.

G/1372/3/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m*), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e

agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G/1372/4/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m*), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), a prevedere

l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.

G/1372/5/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;

tra i principi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;

sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;

la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.

G/1372/6/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/7/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca

una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/8/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/9/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;

l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;

da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine

innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale è diventa così un utilissimo strumento di *marketing* territoriale; un mezzo per creare *landmark* necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;

non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;

essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziarie utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.

G/1372/10/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/11/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/12/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurricolare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G/1372/13/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

è sempre attuale il problema della violenza nello *sport* e che sono recentemente accaduti gravi episodi di violenza nel calcio minore e giovanile, in ogni parte d'Italia:

dalla provincia di Parma, dove sono stati comminati 12 provvedimenti DASPO, ai campi di calcio di Monza - Brianza, ai fatti verificatosi a Firenze ad opera di genitori dei ragazzi del campionato esordienti *under* 13, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita.

considerato che uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;

anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in

evidenza il lato ludico del gioco del calcio.

G/1372/14/7

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Il Senato,

in sede di esame del AS 1372, disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei vari campi delle attività motorie individuali e di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari tecnico - sportivo, manageriale, educativo e della prevenzione. Il corso, che ha orientamento professionalizzante verso la formazione di esperti nella gestione delle attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico in ambito turistico e ludico-ricreativo, affianca insegnamenti tradizionali a tirocini tecnico pratici relativi alle discipline sportive di squadra ed individuali ed attività a libera scelta,

considerato che:

il percorso formativo di Scienze motorie e sportive, non trova diffusione presso tutti gli Atenei, impegna il Governo:

ad assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, attivando un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.

G/1372/15/7

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali; lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti, impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

G/1372/16/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport

e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/17/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/18/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; è stata ultimamente accolta con molta soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;

la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;

la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 «*Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development*» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;

la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;

al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni

montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.

G/1372/19/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziato nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere *a*) e *b*) in premessa, e, se il medesimo ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.

G/1372/20/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/21/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/22/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziato nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.

G/1372/23/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

l'articolo 5, in particolare, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»;

tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è

un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;

ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.

G/1372/24/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;

gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;

finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.

Art. 1

1.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «non oltre diciotto mesi».

1.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

1.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» con le seguenti: «la riorganizzazione».

1.5

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» con le seguenti: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività,».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

1.10

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c -bis) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) , aggiungere la seguente:

«c-bis) rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «definire gli ambiti dell'attività del CONI» premettere le seguenti: «nel rispetto del principio della specificità dello sport.».

1.19

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica», con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.21

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.22

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di governo dell'attività olimpica;» con le seguenti: «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché

con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate».

1.25

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera e) con la seguente:

«*e*) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i principi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.29

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «la missione» con le seguenti: «i compiti e la funzione».

1.30

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «dalla Carta olimpica» aggiungere le seguenti: «nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,».

1.31

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo dell'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f*) riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di livello dilettantistico;»

1.38

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e del CONI medesimo», aggiungere le seguenti: «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.43

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno 2018. Per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di

regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni. Per la definizione della misura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

1.44

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «sostenere» inserire le seguenti: «e incoraggiare».

1.47

[Maiorino](#), [Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «delle donne», aggiungere le seguenti: «nella governance sportiva e».

1.48

[Maiorino](#), [Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e all'interno degli organi collegiali di governo del CONI».

1.49

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) mantenere, in capo al CONI, le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«*i*) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «rispetto al CONI»;

b) *dopo le parole:* «fermo l'esercizio,» *inserire le seguenti:* «da un lato.»;

c) *sostituire le parole:* «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti:*«dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate [3], attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni

benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».

1.56

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «rispetto al CONI,» fino alla fine della lettera con le seguenti: «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»

1.57

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto dal comma 4-quater della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico - sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;»

1.58

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

[Iannone](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.61

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle

federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;».

1.62

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

[Iannone](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente».

1.66

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «a funzioni» inserire le seguenti: «e a compiti».

1.67

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici».

1.69

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «, garantendo» aggiungere le seguenti: «le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli

federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.72

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «individuare» con la seguente: «stabilire».

1.73

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

1.75

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

1.76

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

Art. 2

2.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di organizzare e sviluppare» con le seguenti: «Al fine di sviluppare, potenziare e organizzare».

2.2

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» aggiungere le seguenti: «anche in conformità con gli articoli 5, 24 e 30, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,».

Consequentemente, al comma 2 dopo le parole: «23 luglio 1999, n. 242» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 6, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,».

2.3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, sostituire le parole: «possono costituire», con la seguente: «costituiscono»;*
- 2) *al comma 3, sostituire le parole: «possono far parte», con le seguenti: «fanno parte».*

2.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» aggiungere le seguenti: «sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli

enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «stabiliscono» con la seguente: «adottano».

2.6

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «può stabilire», con la seguente: «stabilisce» e sopprimere le seguenti: «, di norma»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater;

1-ter. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2020 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato;

1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;».

2.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «definite e».

2.8

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto», inserire le seguenti: «e approvate dal Collegio dei Docenti».

2.9

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni», aggiungere le seguenti: «e le società».

2.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 3.

2.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte del» con le seguenti: «Possono utilizzare il».

2.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte» con le seguenti: «fanno parte».

2.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Possono far parte» aggiungere le seguenti: «degli organi del».

2.14

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «tutori o soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184».

2.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paraolimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate».

2.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le istituzioni scolastiche che hanno costituito un centro sportivo scolastico provvedono ad adeguare la copertura assicurativa per le attività della pratica sportiva svolta nel centro, ovvero sottoscrivono apposita affiliazione alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico».

2.17

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «possono affidare» con la seguente: «affidano».

2.19

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

2.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

2.21

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.22

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2.0.1

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- *bis* .

All'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con le medesime modalità le spese di pubblicità di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite massimo di 50.000 euro, sono deducibili nella misura doppia dell'importo corrisposto"».

Art. 3

3.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

3.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

3.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente», *con le seguenti:* «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «cessione», con la seguente: «rinuncia».

3.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», con la seguente: «spostamento».

3.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a qualunque titolo», con le seguenti: «a qualsivoglia intestazione».

3.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», con le seguenti: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

[Iannone](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», inserire le seguenti: «di una società sportiva professionistica».

3.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «insieme», con la seguente: «numero».

3.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «condizioni», con la seguente: «situazioni».

3.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «consentono», con la seguente: «permettono».

3.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «presenza».

3.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», con le seguenti: «l'adesione».

3.19

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», con le seguenti: «l'apparizione».

3.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «condivisione».

3.21

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «determinata», con la seguente: «convinta».

3.22

[Iannone](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» con le seguenti: «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.23

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «singole».

3.24

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «otto esperti».

3.26

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «cinque esperti».

3.27

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «tre esperti».

3.28

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «due esperti».

3.29

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.30

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «versamento», con la seguente: «deposito».

3.31

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo», con le seguenti: «della qualifica».

3.32

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», con la seguente: «acclarato».

3.33

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», con la seguente: «verificato».

3.34

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», con la seguente: «concessione».

3.35

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», con la seguente: «fornitura».

3.36

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'idonea», con le seguenti: «una giusta».

3.37

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «approvata», con la seguente: «accordata».

3.38

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 2.

3.39

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano», inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, dopo la parola: «principi», inserire la seguente: «general».

3.42

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4

4.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

4.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi

dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

4.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», con la seguente: «fondamentali».

4.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque membri», con le seguenti: «quattro membri».

4.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «otto mesi».

Art. 5

5.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

5.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico».

5.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

5.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

5.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

5.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

5.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sette mesi».

5.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «otto mesi».

5.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

5.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «undici mesi».

5.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».

5.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.19

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«(0a) promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.21

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.22

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «educazione» aggiungere le seguenti: «, inclusione»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai minori con disabilità.»;

c) alla lettera g), dopo le parole: «di diritto internazionale» aggiungere le seguenti: «ivi compresa la Convenzione ed il Protocollo di cui all'articolo 1 della legge 3 marzo 2009, n. 18.».

5.23

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del principio della specificità dello sport e».

5.25

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nonché del principio» aggiungere le seguenti: «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.26

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.27

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche».

5.28

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.31

[Iannone](#)

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) possibilità del riconoscimento della qualifica di impresa sociale sportiva per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera u) del d.lgs 112/2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali».

5.32

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.33

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma».

5.34

[Giro](#), [Cangini](#), [Moles](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e» con le seguenti: «, tenuto conto della specifica attività sportiva svolta se di natura dilettantistica o professionistica e conseguente».

5.35

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» con le seguenti: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.36

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.».

5.37

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario».

5.38

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.39

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «attività sportiva» inserire le seguenti: «anche dilettantistica».

5.40

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.41

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «e riconoscimento».

5.42

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «giovani atleti» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta» e «riconoscimento».

5.43

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di natura» inserire le seguenti: «professionale e».

5.45

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in favore delle società» inserire la seguente: «sportive».

5.46

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «estendere lo status professionistico alle atlete e».

5.51

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «professionistico» inserire le seguenti: «e dilettantistico».

5.56

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro».

5.59

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

[Iannone](#)

Dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore,

garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m*) e 69 del TIUR.»

5.63

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza».

5.64

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 2.

5.67

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e)».

5.68

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

5.69

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

5.70

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trentacinque».

5.71

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 3.

5.72

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

5.73

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

5.74

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 4.

5.0.1

[Iannone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile"».

Art. 6

6.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

6.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» con le seguenti: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per

settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

6.4

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.6

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma i, lettera g), dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,».

6.7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

6.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» con le seguenti: «entro trentasei mesi».

Art. 7

7.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

7.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» con le seguenti: «la riforma e il coordinamento».

7.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» con la seguente: «inclusi».

7.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» con la seguente: «soprattutto».

7.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «coordinamento», inserire la seguente: «, semplificazione».

7.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «opportune», con la seguente: «necessarie».

7.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «garantire o a migliorare», con le seguenti: «garantire e a migliorare».

7.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «o per specifiche», con le seguenti: «Me per specifiche».

7.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «indicazione esplicita», con la seguente: «elencazione».

7.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «esplicita», con la seguente: «chiara».

7.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «prioritariamente», con la seguente: «principalmente».

7.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «individuazione», con la seguente: «elencazione».

7.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: «anche».

7.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «e alla redditività».

7.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «che sia garantita», inserire le seguenti: «e fatta rispettare».

7.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di prevenire», inserire le seguenti: «e di contrastare».

7.19

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di violenza», inserire le seguenti: «anche verbale».

7.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dello sport», inserire la seguente: «italiano».

7.21

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «definizione», con la seguente: «attuazione».

7.23

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

Art. 8

8.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

8.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

8.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 2.

8.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

8.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: «previsione di».

8.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole; «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».

8.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutelare la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevare e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «previsione di».

8.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 3.

8.14

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

8.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 4.

8.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trentasei».

8.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «Ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

8.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9. - (Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) - 1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della "Giornata internazionale delle montagne" fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

9.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

[Sbröllini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi provvedimenti di concessione per la costruzione e di autorizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli impianti» inserire le seguenti: «a fune».

9.6

[Testor](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dei parametri di ammortamento».

9.7

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «luogo idoneo», inserire le seguenti: «è facilmente accessibile».

9.9

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, laddove sia possibile, di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata».

9.10

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «in condizione di seguente: «elevata».

9.12

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».

9.13

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei

servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

9.15

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate».

9.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali».

9.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo anche forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture».

9.18

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 98 (ant.) del 31/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 31 LUGLIO 2019
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

- e petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di giovedì 25 luglio si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Dà quindi lettura del parere sugli emendamenti reso dalla Commissione bilancio nella seduta di ieri e avverte sin d'ora che saranno accantonati gli emendamenti sui quali è ancora sospeso il parere della Commissione bilancio; si tratta degli emendamenti 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.

Prende atto la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1264, assunto come testo base nella seduta del 25 giugno, e già illustrati.

Il relatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1; si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/1264/1/7.

Il sottosegretario **GIULIANO** esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti e dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1264/1/7.

Il **PRESIDENTE** avverte che, essendo stato accolto l'ordine del giorno, si passerà alla votazione degli emendamenti.

La senatrice **MALPEZZI** (*PD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.1; lamenta l'infondatezza del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio sull'emendamento in questione: tale pronunciamento è del tutto incomprensibile, poiché la proposta di modifica non comporta alcun onere aggiuntivo. Nel contestare nuovamente tale parere, chiede di conoscere almeno le ragioni del parere contrario formulato sia dal relatore che dal rappresentante del Governo.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) interviene incidentalmente ipotizzando che la Ragioneria Generale dello Stato possa aver rinvenuto profili di onerosità negli elementi di innovazione presenti nell'emendamento.

Anche il senatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente ricordando, nel massimo rispetto delle prerogative dei Gruppi di opposizione, le ragioni che suggeriscono una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1264 nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, al fine di consentirne l'applicazione sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

La senatrice **MALPEZZI** (*PD*) contesta nuovamente la fondatezza del parere reso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.1, che mortifica la serietà del lavoro svolto, con spirito costruttivo, nel

proporlo. Dopo aver confutato le argomentazioni offerte dalla senatrice Montevecchi nel suo intervento, ascrive polemicamente le ragioni delle determinazioni della Commissione bilancio e dell'atteggiamento dei Gruppi di maggioranza in Commissione alla volontà di concludere l'esame del disegno di legge n. 1264 senza consentire alcun spazio di intervento. Chiede sin d'ora che i lavori della Commissione siano sospesi alle ore 9,30 in ragione della convocazione di una riunione del Gruppo PD.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) si associa all'intervento della senatrice Malpezzi, dichiarando di non comprendere le ragioni della contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dalla Commissione bilancio.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) interviene incidentalmente sottolineando come la Ragioneria Generale dello Stato segua, nelle sue valutazioni, percorsi che ai non esperti nella materia possono apparire imperscrutabili e ricorda come la discussione del disegno di legge a sua prima firma numero 763 sia stata ritardata per circa otto mesi a causa di rilievi della Ragioneria Generale dello Stato di difficile comprensione, anche per i tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Invita ad abbandonare l'atteggiamento di sterile contestazione dei pareri della Commissione bilancio, che si fondano su capacità tecniche e che ritiene non siano sindacabili in questa sede, e a procedere con le votazioni.

Interviene nuovamente il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*), il quale sostiene la piena sindacabilità delle valutazioni formulate in sede tecnica - le quali dovrebbero comunque esplicitare sempre i criteri in base ai quali sono assunte - e rivendica la superiorità di quelle operate a livello politico. Manifesta stupore per le argomentazioni addotte dall'intervento che lo ha preceduto: le conflittualità tra Ragioneria Generale dello Stato e organi decisori, anche parlamentari, non sono nuove, ma un Governo e una maggioranza che hanno la pretesa di riportare la politica al centro della vita pubblica non possono a suo giudizio teorizzare che la Ragioneria Generale dello Stato segua logiche imperscrutabili alle quali non si può che sottostare, un atteggiamento questo che egli giudica pericoloso e inaccettabile.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) considera legittimo che la maggioranza voglia approvare il disegno di legge n. 1264 nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, ma condivide le obiezioni mosse dalla senatrice Malpezzi sulle modalità con le quali si esprime la Commissione bilancio, ricordando anche la propria esperienza in quella Commissione nella scorsa legislatura.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.2, sottolineando come il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio su tale proposta, sia anche in questo caso incomprensibile. Manifesta l'intenzione, se non vi sarà una seria considerazione della questione, di abbandonare i lavori della Commissione. Contesta quindi le argomentazioni della senatrice Granato.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) precisa che nel suo intervento intendeva sottolineare come la Ragioneria Generale dello Stato formuli le proprie valutazioni prescindendo dall'appartenenza politica, a Gruppi di maggioranza o di opposizione, dei proponenti dei testi sottoposti al suo esame.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) comprende le ragioni di perplessità in merito a pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulati dalla Commissione bilancio, una questione che anche in passato ha avuto talvolta esiti paradossali, con valutazioni di segno opposto a seconda che una proposta emendativa fosse sottoscritta da Gruppi di opposizione o di maggioranza. Si ripromette

di segnalare le criticità emerse nel dibattito in corso nella prossima riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Ritiene preferibile che la Commissione bilancio si pronunciasse negativamente motivando nel merito, senza addurre violazioni dell'articolo 81 quando non ne ricorrano le condizioni, come è peraltro avvenuto recentemente anche per emendamenti proposti da Gruppi di maggioranza.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) ricorda le violente polemiche che personalità di rilievo del Governo e delle forze di maggioranza hanno mosso nei mesi scorsi nei confronti della Banca d'Italia e della Ragioneria Generale dello Stato, in difesa del principio della sovranità politica, con esiti poi deludenti. Prende atto con soddisfazione dell'intervento del Presidente del Gruppo Lega in Senato e si augura che si colga l'occasione per chiarire fino a che punto un organismo parlamentare elettivo sia in grado di svolgere i propri lavori senza essere coartato da un organismo tecnico, pur importante, ma che dovrebbe esser tenuto a motivare le proprie valutazioni. Rassegnarsi a un rapporto ineguale sarebbe una sconfitta per la politica in generale, al di là del destino dei singoli emendamenti.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) prende atto positivamente della condivisa esigenza di salvaguardare la primazia della politica; si dice invece molto colpito dall'intervento della senatrice capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione, che ha liquidato la tematica in discussione come fosse di poco conto. Non solo si impedisce di intervenire sul testo di un disegno di legge che il suo Gruppo ritiene di grande importanza, ma a questa forzatura si aggiunge ora anche quella operata con i pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulati dalla Commissione bilancio, uno sfregio ulteriore nell'*iter* del disegno di legge n. 1264. Conclude sollecitando il rappresentante del Governo a esprimersi in merito, auspicando che i lavori della Commissione possano proseguire con spirito di correttezza e reciproco rispetto.

L'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.3, ricordando come l'insegnamento dell'educazione civica sia già presente nelle scuole italiane e come l'emendamento in questione intenda favorire le scuole nell'attivare i percorsi di educazione civica. Chiede al relatore con quali modalità sarà fatta la valutazione in merito a tale insegnamento.

Risponde il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) che l'articolo 2, comma 6 del disegno di legge n. 1264 rinvia, al riguardo, a quanto disposto dal decreto legislativo n. 62 del 2017 e dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.

Con successive, distinte votazioni gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono respinti.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.6 di cui sottolinea l'importanza, per il valore che riconosce alla memoria storica nell'educazione alla cittadinanza.

Con successive, distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.6, gli identici 1.7 e 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

Si passa agli ordini del giorno e agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2; si rimette al Governo sugli ordini del giorno G/1264/2/7 e G/1264/3/7.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti e dichiara di

accogliere gli ordini del giorno G/1264/2/7 e G/1264/3/7.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 2.5 è stato ritirato e che sono accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Prende atto la Commissione.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, gli identici 2.7 e 2.8, 2.9 e gli identici 2.11 e 2.12.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD), pur comprendendo l'esigenza di un approfondimento da parte della Commissione bilancio sull'emendamento 2.13, non comprende invece le ragioni del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulato sull'emendamento 2.14; chiede in ogni caso le ragioni di contrarietà del parere del relatore.

Risponde il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az).

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.14, volto a consentire l'affidamento dell'insegnamento dell'educazione civica e del coordinamento a docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, con priorità per quelli già presenti nell'organico, anche di potenziamento dei singoli istituti scolastici.

Con distinte votazioni gli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16 sono respinti.

Si passa agli ordini del giorno e agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3; si rimette al Governo sugli ordini del giorno G/1264/4/7, G/1264/5/7 e G/1264/6/7.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti e dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/1264/4/7, G/1264/5/7 e G/1264/6/7.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) chiede di sospendere la seduta, per consentire ai componenti del Gruppo PD di partecipare alla riunione del proprio Gruppo.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), nel comprendere l'esigenza manifestata dal Gruppo PD, segnala che la seduta convocata domani mattina costituirà probabilmente l'ultima possibilità per concludere l'esame del disegno di legge n. 1264 - approvato con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari nell'altro ramo del Parlamento - e consentirne l'approvazione definitiva prima della pausa estiva e la sua conseguente applicabilità a partire dal prossimo anno scolastico. Invita quindi tutte le forze politiche ad adottare un atteggiamento costruttivo su una materia da tutti considerata prioritaria.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) dopo aver ringraziato il senatore Romeo per la disponibilità manifestata riguardo alla sospensione dei lavori della Commissione, ribadisce che il suo Gruppo manterrà un atteggiamento fermo ma costruttivo. Non può tuttavia non sottolineare l'errore politico in cui incorrono, a suo giudizio, le forze di maggioranza impedendo al Senato ogni intervento su un provvedimento così importante. Nell'assicurare che il suo Gruppo non assumerà atteggiamenti ostruzionistici, auspica che i lavori della Commissione, anche nel corso della prossima settimana, possano condurre alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1264.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, la seduta sarà tolta alle ore 9,30 come richiesto

dai componenti della Commissione del Gruppo PD.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza di ieri si è svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo. Nel corso di tali audizioni sono state depositate documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriori documentazioni che saranno eventualmente depositate nelle successive audizioni o che saranno comunque trasmessi.

Comunica inoltre che la senatrice Vanin aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.47, 1.48, 2.2, 2.9, 2.14, 3.42, 5.22, 6.6.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1264
XVIII Legislatura

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

Titolo breve: *Insegnamento scolastico dell'educazione civica*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 44 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 182 \(pom.\)](#)

17 luglio 2019

[N. 186 \(pom.\)](#)

24 luglio 2019

[N. 187 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

10 luglio 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
44ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1383) *Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica*
(Parere alla 5ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1168) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1220) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1263) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- agli articoli 2, commi 5 e 6, 3, comma 1 e 4, comma 1 si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione "insegnamento dell'educazione civica" con la locuzione completa "insegnamento trasversale dell'educazione civica", al fine di uniformare la formulazione del testo;
- all'articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno prevedere a chi è affidato l'insegnamento dell'educazione civica nel secondo ciclo di istruzione, nell'ipotesi in cui nell'organico dell'autonomia non vi siano docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;
- all'articolo 3, comma 1, si invita a indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Piemonte (n. 91)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (n. 92)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(888) SILERI ed altri. - Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2, comma 1, anche laddove si intenda conservare l'obbligo di istituzione di registri regionali dell'endometriosi, in aggiunta al registro nazionale, occorre sopprimere il riferimento allo strumento normativo da adottare a tal fine, nel rispetto delle competenze regionali in materia;
- all'articolo 6, comma 1, nell'ambito dell'istituzione della Commissione nazionale per l'endometriosi, si ritiene necessario specificare le modalità di designazione dei rappresentanti delle Regioni e degli enti di ricerca.

La Sottocommissione conviene.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 6.100, parere non ostativo a condizione che sia indicata la natura del decreto istitutivo del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, nonché l'autorità competente ad adottarlo;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 182 (pom.) del 17/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
182ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare (Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 5, commi 3 e seguenti, del disegno di legge, che istituisce presso il MIUR una Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, composta, tra gli altri, da esperti del settore, che occorre valutare la sostenibilità della clausola che vieta la corresponsione ai componenti di qualunque rimborso o utilità comunque denominata, di cui al successivo comma 7. In relazione all'articolo 9, che affida al MIUR la costituzione, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Albo delle buone pratiche di educazione civica, chiede conferma della possibilità di istituire e gestire il suddetto Albo con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli emendamenti, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che istituisce l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", estendendolo alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.3, 1.11, 2.2, 2.14 e 2.16. Rileva che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 3.3 e 3.4, che prevedono l'istituzione presso il MIUR di una Commissione per l'elaborazione di linee guida sull'educazione civica, con la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI. In relazione all'emendamento 5.0.2, che inserisce, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, anche l'educazione ambientale per almeno due ore settimanali, istituendo un Fondo di 3 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 a valere sul fondo speciale di parte corrente, segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione dell'onere e la congruità della copertura. Richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 6.1, recante misure per potenziare la formazione dei docenti in educazione civica con l'istituzione di un Fondo di 2 milioni di euro annui, coperti sul fondo speciale di parte corrente. Osserva che occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 12.0.2 che, per assicurare l'insegnamento dell'educazione civica in ogni scuola del secondo ciclo con docenti abilitati, prevede il ricorso al personale dell'organico dell'autonomia, valutando se possano derivarne maggiori oneri. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di fornire risposte ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 9 luglio.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi avanzati sul testo del provvedimento in titolo.

Il vice ministro Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori alcune note recanti chiarimenti sulle questioni poste dalla relatrice in relazione al testo.

La RELATRICE, anche sulla base degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, considerato peraltro che: in merito all'articolo 1, comma 2, capoverso "Articolo 22, comma 2", si rappresenta che il reclutamento a tempo indeterminato di personale presso le fondazioni lirico-sinfoniche attraverso le procedure selettive pubbliche è già previsto dalla normativa vigente e le assunzioni possono comunque essere effettuate entro i limiti del turn over di cui al comma 6-*sexies* del novellato articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996 e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto della dotazione organica; con riferimento al comma 2-*nonies* del

novellato articolo 22, che consente alle fondazioni di elevare i limiti finanziari del *turn over*, utilizzando le risorse stanziare per i contratti a termine in essere, si rappresenta che il relativo utilizzo è subordinato alla previa dimostrazione a regime della sostenibilità della spesa e alla previa verifica del collegio dei revisori dell'effettiva disponibilità in bilancio delle risorse necessarie; in relazione all'articolo 2, comma 1, che autorizza una spesa di 15,4 milioni di euro per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi di supporto alle attività del dicastero dei beni culturali e delle sue strutture periferiche, si conferma la disponibilità delle risorse poste a copertura, senza che venga pregiudicata l'attuazione di impegni di spesa già perfezionati o in via di perfezionamento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

La RELATRICE illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e le riformulazioni trasmessi dalla Commissione di merito fino alle 13 di oggi, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.3, che sostituisce il capoverso "3-bis" prevedendo, in caso di violazione della disciplina sui contratti a termine, il diritto del lavoratore a una indennità risarcitoria. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.5, che prevede assunzioni oltre i limiti della pianta organica. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.9, che interviene, tra l'altro, sulla durata massima dei contratti a tempo determinato e sul limite delle assunzioni a tempo indeterminato. Occorre valutare altresì gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, che intervengono in varia misura sulla durata massima dei contratti a termine. Comportano maggiori oneri le proposte 1.17 e 1.18, per copertura insufficiente. Occorre valutare la compatibilità dell'emendamento 1.19 con la normativa europea sui contratti a tempo determinato. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.27, soppressivo del capoverso "3-ter" che prevede, tra l'altro, il recupero delle somme risarcite a carico dei dirigenti responsabili. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.28 (testo 2) e 1.28, per copertura insufficiente, nonché 1.30, che comporta la conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Occorre valutare l'eventuale portata finanziaria della proposta 1.35, sulla decorrenza del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.37, che innalza il limite ed estende l'ambito temporale delle assunzioni a tempo indeterminato. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.39, che reintroduce la nozione di pianta organica per le assunzioni a tempo indeterminato. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.51 e 1.52, che intervengono in senso riduttivo sul contenuto della relazione volta ad attestare la sostenibilità economico-finanziaria della proposta di dotazione organica delle fondazioni. Occorre valutare l'emendamento 1.57, che sopprime dalla suddetta proposta di dotazione organica l'indicazione degli oneri correlati ai contratti a termine già stipulati. Comportano maggiori oneri le proposte 1.64, 1.65 e 1.66, che sopprimono l'obbligo di revisione delle dotazioni organiche qualora venga meno la sostenibilità economico-finanziaria. Comporta maggiori oneri, altresì, l'emendamento 1.66 (testo 2), che sostituisce il suddetto obbligo di revisione organica con una semplice facoltà. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.68, che richiede uno squilibrio economico-finanziario di almeno un biennio quale presupposto per la revisione delle dotazioni organiche. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.69, che incrementa del 20 per cento rispetto al personale cessato i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato delle fondazioni. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.70, 1.72 e 1.74, che sopprimono i limiti posti alle assunzioni a tempo indeterminato. Comporta maggiori oneri la proposta 1.77, che è idonea a determinare contenziosi amministrativi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.83, che rende da facoltative a obbligatorie le assunzioni a tempo indeterminato con una copertura di cui va verificata la congruità. Occorre verificare gli effetti finanziari delle proposte 1.84 e 1.85, che eliminano o allentano i limiti

alle assunzioni a tempo indeterminato. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 1.94 e 1.95, che sopprimono o pospongono l'inefficacia delle piante organiche, con il possibile venir meno di economie di spesa. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.98, 1.100, 1.100 (testo 2) e 1.101, che riducono i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.99, che introduce a invarianza di spesa una nuova forma di ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.1, che estende l'applicazione della cassa integrazione alle imprese dello spettacolo. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.0.2, che istituisce un Fondo in favore di artisti e artigiani. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.3, che istituisce un fondo per il sostegno alle bande musicali, di cui va valutata la congruità della copertura con il ricorso alle vincite non riscosse del lotto e delle lotterie. Richiede inoltre la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.5, che istituisce un Registro nazionale delle bande nazionali e introduce una serie di agevolazioni fiscali al riguardo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.1, recante misure per il trasferimento all'Associazione Alberghi per la Gioventù di immobili di proprietà pubblica, con agevolazioni per il relativo adeguamento. Analoga richiesta attiene all'emendamento 2.1 (testo 2) analogo al testo base. Comportano maggiori oneri le proposte 2.2 e 2.3, che coprono spese correnti con risorse di conto capitale. Sugli emendamenti 2.4 e 2.5, chiede conferma della disponibilità delle risorse, a valere sui fondi speciali, poste a copertura degli oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.10, che prevede la creazione di un apposito canale per la divulgazione dei film di produzione indipendente. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.13, che istituisce un I.P. fiscale per le aziende internazionali che operano sul mercato digitale nazionale. Richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che prevede misure di sostegno, anche fiscale, per il settore musicale, con possibile impatto sulle entrate. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, che amplia i beni e i servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.6, in materia di tariffa o canone per l'occupazione di suolo pubblico. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.1, che allenta le riduzioni dei costi degli apparati amministrativi. Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.2, mancando la quantificazione dell'onere per l'incremento del credito d'imposta. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.4, recante agevolazioni in favore delle imprese, per valutare la corretta quantificazione dell'onere e la congruità della copertura. Richiede inoltre la relazione tecnica sulla proposta 4.0.5, volta a eliminare restrizioni alle spese per missioni e autovetture delle pubbliche amministrazioni. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5, per insufficiente copertura. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.6 e 5.0.7, la cui copertura appare inadeguata in quanto formulata come tetto di spesa per un onere corrispondente a un diritto soggettivo. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.8, recante agevolazioni per le imprese che lavorano marmo e altri materiali. Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.9, per insufficiente copertura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti della relatrice trasmessi il 17 luglio, non vi sono osservazioni sulla proposta 3.101. Risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.100, recante proroga di un credito d'imposta per investimenti pubblicitari su stampa ed emittenti locali, atteso che la quantificazione dell'onere appare rimessa ad una fonte secondaria. Occorre in ogni caso avere conferma della capienza del Fondo per il pluralismo e l'informazione, utilizzato a copertura, verificando altresì che non vengano pregiudicate le ulteriori finalizzazioni a cui è destinato lo stanziamento.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di una relazione tecnica, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.17, 1.27, 1.28 (testo 2), 1.28, 1.30, 1.39, 1.51, 1.52, 1.57, 1.64, 1.65 e 1.66, mentre non ha osservazioni, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19 e 1.35. Con riguardo alla proposta 1.37, fa presente che, ad avviso del Governo, la proroga del termine per le assunzioni a tempo indeterminato, ivi prevista, non comporta maggiori oneri in quanto resta fermo il limite rappresentato dalle dotazioni organiche. Chiede, quindi, di valutare l'accantonamento dell'esame delle proposte 1.18 (testo 2), 1.18 e 1.66 (testo 2), su cui occorre svolgere un approfondimento di istruttoria.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver prospettato, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e d'accordo con la relatrice, l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 1.37, dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 1.18 (testo 2), 1.18 e 1.66 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.72, 1.74, 1.77, 1.83, 1.94, 1.95, 1.99, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.5, mentre non ha nulla da osservare, per gli aspetti finanziari, sugli emendamenti 1.84 e 1.85.

Su richiesta della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.98, nonché degli analoghi 1.100, 1.100 (testo 2) e 1.101.

La RELATRICE, dopo aver riepilogato le valutazioni espresse sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiama i rilievi sollevati sulle proposte relative all'articolo 2.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.4 e 2.5, concordando inoltre con la relatrice sull'onerosità degli emendamenti 2.2 e 2.3. Chiede, quindi, di accantonare l'esame dell'emendamento 2.1 (testo 2), su cui è in corso l'istruttoria.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 2.1 (testo 2).

La RELATRICE, dopo aver riepilogato le valutazioni espresse, per i profili di competenza, sugli emendamenti relativi all'articolo 2, richiama le osservazioni fatte sulle proposte riferite all'articolo 3.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per effetti finanziari negativi, perdita di gettito o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 3.10, 3.13 e 3.0.1, concordando con la relatrice sull'onerosità dell'emendamento 3.0.3.

La RELATRICE, dopo aver riepilogato le valutazioni relative alle proposte riferite all'articolo 3, si sofferma sui profili di criticità sollevati con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.6, per potenziali effetti negativi, nonché sulle proposte 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4 e 4.0.5, per oneri non quantificati e non coperti, perdita di gettito o in mancanza di relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) si dichiara perplesso sulla valutazione contraria formulata in merito all'emendamento 4.6, osservando che le tariffe e i canoni per l'occupazione di suolo pubblico non gli risultano cifrate in bilancio.

La RELATRICE ritiene che, in via prudenziale, trattandosi comunque di misura che incide sulle entrate, sia congruo prospettare un parere contrario al riguardo.

Passando quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiama brevemente i rilievi già avanzati in merito.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 5.0.2, 5.0.6, 5.0.7 e 5.0.8, concordando inoltre con la relatrice sull'onerosità degli emendamenti 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.9.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di valutare l'accantonamento della proposta 5.0.2, su cui risulta in via di predisposizione un testo riformulato.

Il PRESIDENTE, accogliendo tale richiesta, dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 4.0.2.

Il vice ministro Laura CASTELLI fa presente che sugli ulteriori emendamenti e riformulazioni trasmessi dalla Commissione di merito in data odierna, non è stata ancora completata l'istruttoria.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.17, 1.27, 1.28, 1.28 (testo 2), 1.30, 1.39, 1.51, 1.52, 1.57, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.70, 1.72, 1.74, 1.77, 1.83, 1.94, 1.95, 1.99, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.05, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.10, 3.13, 3.0.1, 3.0.3, 4.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, ivi comprese le proposte 1.6 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.60 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2). L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.9, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.66 (testo 2), 1.98, 1.100, 1.100 (testo 2), 1.101, 2.1 (testo 2) e 5.0.2, nonché sulle proposte emendative della relatrice trasmesse in data odierna e sulle ulteriori riformulazioni trasmesse in data odierna."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione, già convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 186 (pom.) del 24/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
186ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.200A (già 1.200). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.201A (già 1.201) (peraltro identico all'emendamento 1.17 presentato anche nella Commissione di merito). Segnala che occorre valutare la

portata finanziaria della proposta 1.202A (già 1.202) che estende le previsioni del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ai contratti di lavoro stipulati dagli imprenditori nei settori dei pubblici esercizi, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa. Ad integrazione del parere reso nell'odierna seduta antimeridiana, ribadisce parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.66 (testo 2).

Osserva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti approvati dalla 7ª Commissione.

In merito ai subemendamenti riferiti agli emendamenti approvati dalla 7ª Commissione, segnala che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.9 (testo 2)/100, 1.48/100, 3.100/1 e 3.102/100. Propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.1000/100, sostanzialmente identica alla proposta 1.94 già esaminata per la Commissione di merito. Ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sulla proposta 3.0.100 (testo 2 corretto)/2. Su tutti i restanti emendamenti, subemendamenti e riformulazioni ribadisce o propone un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la relatrice sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 1.200A e sull'onerosità della proposta 1.201A. In relazione all'emendamento 1.202A, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, in assenza di elementi da parte del Ministero del lavoro. Concorda con la relatrice, inoltre, sulla necessità, in assenza di una adeguata riformulazione, di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.66 (testo 2).

Il presidente [PESCO](#), d'accordo con la relatrice, ritiene opportuno verificare le condizioni per riconsiderare la valutazione espressa sull'emendamento 1.66 (testo 2), mediante una riformulazione che consenta di superare le criticità di carattere finanziario.

A tale scopo, prospetta la modifica del testo della proposta, prevedendo l'inserimento, al secondo periodo del capoverso 2-*quinquies* dell'articolo 2 del decreto-legge, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze, quando", delle seguenti: ", anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,", al fine di conciliare l'obiettivo perseguito dall'emendamento con la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle fondazioni.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur condividendo l'intento della riformulazione, manifesta perplessità sulla sua idoneità a raggiungere l'obiettivo auspicato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), illustrando le finalità perseguite dall'emendamento in esame, di cui è prima firmataria, fa presente che, in base alla vigente disciplina, qualora una fondazione lirico-sinfonica non fosse in tendenziale pareggio di bilancio alla fine del 2019, scatterebbero due dispositivi normativi: da una parte, la liquidazione coatta prevista dal decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 (cosiddetto decreto Bray), dall'altra, una serie di misure di riequilibrio introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016. Alla luce di tale quadro normativo, ritiene pertanto ultroneo il taglio della dotazione organica previsto all'articolo 2 del provvedimento in titolo, dal secondo periodo del capoverso 2-*quinquies*, che appare quasi una forma di accanimento. Per evitare o contenere tale rischio, sarebbe pertanto preferibile consentire l'attivazione di tutte le possibili misure di razionalizzazione della spesa, prima di intervenire sul personale.

Il sottosegretario BITONCI osserva, innanzitutto, che la facoltà di razionalizzazione delle spese può essere attivata indipendentemente da una espressa disposizione normativa, rilevando, inoltre, che nelle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa per il personale è quella di gran lunga prevalente.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) fa notare che, oltre ai costi del personale, oggetto di razionalizzazione possono essere le spese per forniture e allestimenti, che spesso risultano di ammontare significativo.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, chiede di essere autorizzato a esprimere il parere sull'emendamento in esame nel corso della discussione in Assemblea, in modo da rendere possibile un approfondimento istruttorio sui profili finanziari della prospettata riformulazione alla quale condizionare il nulla osta sulla proposta.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario BITONCI, proseguendo la valutazione degli emendamenti, concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni con riguardo alle proposte approvate dalla Commissione di merito, nonché sugli emendamenti 1.9 (testo 2)/100, 1.48/100, 3.100/1 e 3.102/100. Formula invece un avviso contrario, per i profili finanziari, sui subemendamenti 1.1000/100 e 3.0.100 (testo 2 corretto)/2, in accordo con quanto proposto dalla Commissione.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, nonché quelli ulteriormente trasmessi, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.201A, 1.202A, 1.1000/100 e 3.0.100 (testo 2 corretto)/2.

Su tutti i restanti emendamenti, subemendamenti e riformulazioni, esprime parere non ostativo, fatta eccezione per la proposta 1.66 (testo 2) il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare (Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio.

Il sottosegretario BITONCI deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base della relazione tecnica positivamente verificata, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
187ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Garavaglia, esprimendo compiacimento per il buon esito della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e confermando la stima sempre avuta nei suoi riguardi.

IN SEDE CONSULTIVA

(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi

dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare l'inserimento, in via prudenziale, di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22 del testo proposto dalla Commissione, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di codice doganale dell'Unione europea.

In merito agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31) e 23.200 (già 21.1). Propone di confermare il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Con riguardo all'emendamento 4.400, recante delega per l'adeguamento del diritto interno alla normativa Ue in tema di Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), occorre valutare gli effetti finanziari, con particolare riguardo alle lettere *a)*, *d)* ed *f)* del comma 11-*quater*, verificando la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 11-*quinquies*. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 14.401 e 14.402, in relazione al possibile impatto fiscale della traslazione sui consumatori degli oneri imposti ai produttori di autovetture. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22.

In merito agli emendamenti, concorda con la valutazione della relatrice, per quanto riguarda le proposte emendative segnalate come suscettibili di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quella per la quale viene ribadito un parere di semplice contrarietà.

Per quanto riguarda la proposta 4.400, esprime un avviso contrario, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.401 e 14.402.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta risulta approvata.

(1416) PATUANELLI e SANTILLO. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, confermando per l'Assemblea, per quanto di competenza, il parere non ostativo già formulato per la Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(728-A) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le modifiche apportate dalla Commissione di merito risultano conformi alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede consultiva. Propone pertanto di formulare per l'Assemblea un parere di nulla osta.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in sede redigente, non sono state apportate modifiche al testo. Propone pertanto di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione al comma 1, lettera b), della medesima disposizione, laddove rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità familiari che accolgono minori. Non vi sono invece osservazioni da formulare in merito all'istituzione e alle funzioni della Commissione di inchiesta, essendo le relative spese poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati. Con riferimento alle proposte emendative, occorre valutare da parte della Commissione la portata dell'emendamento 3.10 che prevede la possibilità per la Commissione di inchiesta di avvalersi di una

struttura consultiva di supporto per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali, con riferimento agli eventuali costi della suddetta struttura. Occorre poi valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'emendamento 9.0.2 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia. Comporta maggiori oneri la proposta 9.0.3 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Rileva infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, si osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 2, comma 1-bis, che istituisce, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno, un fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, che occorre segnalare che la facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario successivo le eventuali somme iscritte nel fondo suddetto e non impegnate nell'anno in corso non appare pienamente in linea con il principio dell'annualità del bilancio e con la relativa norma attuativa di cui all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità.

Relativamente all'articolo 4, sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, andrebbe verificata la congruità della copertura disposta mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999 (fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive).

In merito all'articolo 8 che reca misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, chiede conferma della congruità della copertura realizzata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, con riguardo all'esistenza delle necessarie disponibilità e all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati. Analoga richiesta attiene all'articolo 8-ter, comma 2, lettera *a*), che copre sul medesimo Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente quota parte degli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre poi acquisire conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 1, capoverso 2-quater, dell'articolo 10-ter, che dispone l'istituzione dell'ufficio dirigenziale di livello generale dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

In merito all'articolo 12-bis, recante misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, segnala che il comma 4, lettera *b*), prevede la possibilità di incrementare le dotazioni di alcuni fondi per il personale dirigenziale e non dirigenziale mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dalla razionalizzazione dei settori di spesa per autonoleggi e assicurazione di automezzi: al riguardo, andrebbero forniti elementi circa la compatibilità della destinazione dei risparmi alle suddette finalità di spesa, a fronte delle norme di contenimento della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Anche al fine di chiarire i suddetti profili, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 87/2019 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di svolgere un approfondimento istruttorio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei rilievi contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Fa altresì presente che erano stati segnalati, per un approfondimento sui profili finanziari, undici proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione dei senatori una nota di approfondimento sulle proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, ossia le proposte 1.1, 1.3, 1.11, 2.2, 2.14, 2.16, 3.3, 3.4, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2.

Altresì, segnala l'onerosità anche delle proposte emendative 1.2 e 1.4.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) ritiene che non siano chiari i profili di criticità addotti dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.2; inoltre, chiede di specificare le motivazioni alla base della contrarietà sull'emendamento 3.4.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come l'istruttoria condotta dalla Ragioneria generale dello Stato segnali le criticità di proposte emendative che, rispetto al testo del disegno di legge, ne ampliano l'ambito applicativo, senza una precisa quantificazioni degli eventuali oneri e delle necessarie coperture finanziarie.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del Governo in merito sia all'emendamento 1.2 sia al 3.4, ritenendo improprio un metodo volto a valutare negativamente ogni proposta emendativa che si limita a specificare istituti giuridici disciplinati da un disegno di legge già valutato dalla Commissione in senso non ostativo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare i contenuti del disegno di legge volto a disciplinare l'insegnamento dell'educazione civica per un'ora a settimana, nell'arco delle trentatré settimane dell'anno scolastico, osserva come le proposte emendative volte ad ampliarne l'ambito applicativo possano comportare oneri, anche di carattere indiretto, per i quali prospetta la possibile espressione di un parere di semplice contrarietà. Rammenta altresì come il disegno di legge sia assistito da una clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'articolo 13, la cui sostenibilità potrebbe essere compromessa da un ampliamento dell'ambito applicativo della legge.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) ritiene inaccettabile che la Commissione bilancio debba adeguarsi in maniera supina alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) denuncia un problema di correttezza metodologica che dovrebbe stare a cuore anche alla maggioranza e al Governo, al fine di scongiurare una disparità nelle valutazioni formulate dalla Commissione.

Infatti, non si possono ritenere onerosi emendamenti che si limitano a precisare o a meglio definire l'istituto giuridico dell'insegnamento dell'educazione civica e che quindi risultano pienamente compatibili con la clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13 del provvedimento. In caso contrario, si sarebbe dinanzi ad un utilizzo abnorme dell'espressione del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [PESCO](#) rappresenta la necessità di distinguere, in sede di disamina degli emendamenti, tra le proposte che ampliano effettivamente l'ambito applicativo del provvedimento e quelle che si limitano a fornire semplici specificazioni.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene giustificato esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che estendono l'ambito applicativo del provvedimento, mettendo a rischio la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Nel caso, invece, di emendamenti che si limitano a specificare contenuti già presenti nel disegno di legge, appare dubbia la relativa portata innovativa.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il disegno di legge in esame rappresenti il massimo sforzo ottenibile nelle attuali condizioni finanziarie, prospetta una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 3.3 e 3.4, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi costituita ogni forma di emolumento, indennità o rimborso di spese.

Con riguardo alle proposte 1.2 e 1.4 segnalate dal rappresentante del Governo, prospetta una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva poi la necessità di un approfondimento sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.

Il PRESIDENTE, alla luce di un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Reputa poi opportuno esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, rinviando ad una successiva seduta l'esame delle altre proposte emendative segnalate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, sulle quali il parere resta sospeso."

Messa in votazione, la proposta di parere viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

